

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO**

del 28 novembre 2006

relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► M1	Direttiva 2006/138/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006	L 384	92	29.12.2006
► M2	Direttiva 2007/75/CE del Consiglio del 20 dicembre 2007	L 346	13	29.12.2007
► M3	Direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008	L 44	11	20.2.2008
► M4	Direttiva 2008/117/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008	L 14	7	20.1.2009
► M5	Direttiva 2009/47/CE del Consiglio del 5 maggio 2009	L 116	18	9.5.2009
► M6	Direttiva 2009/69/CE del Consiglio del 25 giugno 2009	L 175	12	4.7.2009
► M7	Direttiva 2009/162/UE del Consiglio del 22 dicembre 2009	L 10	14	15.1.2010
► M8	Direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010	L 72	1	20.3.2010
► M9	Direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010	L 189	1	22.7.2010
► M10	Direttiva 2010/88/UE del Consiglio del 7 dicembre 2010	L 326	1	10.12.2010
► M11	Direttiva 2013/42/UE del Consiglio del 22 luglio 2013	L 201	1	26.7.2013
► M12	Direttiva 2013/43/UE del Consiglio del 22 luglio 2013	L 201	4	26.7.2013
► M13	Direttiva 2013/61/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013	L 353	5	28.12.2013
► M14	Direttiva (UE) 2016/856 del Consiglio del 25 maggio 2016	L 142	12	31.5.2016
► M15	Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016	L 177	9	1.7.2016
► M16	Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017	L 348	7	29.12.2017
► M17	modificata dalla decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio del 20 luglio 2020	L 244	3	29.7.2020
► M18	Direttiva (UE) 2018/912 del Consiglio del 22 giugno 2018	L 162	1	27.6.2018
► M19	Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio del 6 novembre 2018	L 282	5	12.11.2018
► M20	Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018	L 286	20	14.11.2018
► M21	Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018	L 311	3	7.12.2018
► M22	Direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio del 20 dicembre 2018	L 329	3	27.12.2018
► M23	Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019	L 83	42	25.3.2019
► M24	Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019	L 310	1	2.12.2019
► M25	Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio del 16 dicembre 2019	L 336	10	30.12.2019
► M26	Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020	L 62	7	2.3.2020
► M27	Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020	L 62	13	2.3.2020
► M28	modificata dalla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022	L 107	1	6.4.2022
► M29	Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020	L 396	1	25.11.2020
► M30	Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020	L 419	1	11.12.2020

► <u>M31</u>	Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021	L 250	1	15.7.2021
► <u>M32</u>	Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022	L 107	1	6.4.2022
► <u>M33</u>	Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022	L 155	1	8.6.2022
► <u>M34</u>	Direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio del 18 febbraio 2025	L 425	1	28.2.2025
► <u>M35</u>	Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell'11 marzo 2025	L 516	1	25.3.2025

Modificata da:

► <u>A1</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica	L 112	21	24.4.2012
--------------------	--	-------	----	-----------

Rettificata da:

► <u>C1</u>	Rettifica, GU L 335 del 20.12.2007, pag. 60 (2006/112/CE)
► <u>C2</u>	Rettifica, GU L 74 del 19.3.2011, pag. 3 (2006/112/CE)
► <u>C3</u>	Rettifica, GU L 249 del 14.9.2012, pag. 15 (2009/162/UE)
► <u>C4</u>	Rettifica, GU L 249 del 14.9.2012, pag. 15 (2010/45/UE)
► <u>C5</u>	Rettifica, GU L 249 del 14.9.2012, pag. 16 (2008/8/CE)
► <u>C6</u>	Rettifica, GU L 125 del 22.5.2018, pag. 15 (2017/2455)
► <u>C7</u>	Rettifica, GU L 158 del 21.6.2018, pag. 54 (2017/2455)
► <u>C8</u>	Rettifica, GU L 225 del 6.9.2018, pag. 1 (2017/2455)
► <u>C9</u>	Rettifica, GU L 225 del 6.9.2018, pag. 1 (2017/2455)
► <u>C10</u>	Rettifica, GU L 329 del 27.12.2018, pag. 53 (2018/1695)
► <u>C11</u>	Rettifica, GU L 245 del 25.9.2019, pag. 9 (2017/2455)
► <u>C12</u>	Rettifica, GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 28 (2019/1995)
► <u>C13</u>	Rettifica, GU L 140 del 19.5.2022, pag. 64 (2022/542)
► <u>C14</u>	Rettifica, GU L 30 del 2.2.2023, pag. 37 (2017/2455)



DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2006
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

SOMMARIO

TITOLO I	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
TITOLO II	AMBITO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE
TITOLO III	SOGGETTI PASSIVI
TITOLO IV -	OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo 1 -	Cessioni di beni
Capo 2 -	Acquisti intracomunitari di beni
Capo 3 -	Prestazioni di servizi
Capo 4 -	Importazioni di beni
Capo 5 -	Disposizioni comuni ai capi 1 e 3
TITOLO V -	LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo 1 -	Luogo delle cessioni di beni
Sezione 1 -	Cessioni di beni senza trasporto
Sezione 2 -	Cessioni di beni con trasporto
Sezione 3 -	Cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno
Sezione 4 -	Cessioni di beni mediante i sistemi di distribuzione
Capo 2 -	Luogo degli acquisti intracomunitari di beni
Capo 3 -	Luogo delle prestazioni di servizi
Sezione 1 -	Definizioni
Sezione 2 -	Disposizioni generali
Sezione 3 -	Disposizioni speciali
Sottosezione 1 -	Prestazioni di servizi rese da un intermediario
Sottosezione 2 -	Prestazioni di servizi relativi a beni immobili
Sottosezione 3 -	Prestazioni di trasporto
Sottosezione 4 -	Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili

▼B

Sottosezione 5 -	Prestazione di servizi di ristorazione e di catering
Sottosezione 6 -	Noleggio di mezzi di trasporto
Sottosezione 7 -	Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno
Sottosezione 8 -	Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi
Sottosezione 9 -	Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità
Sottosezione 10 -	Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione
Capo 3 <i>bis</i> -	Soglia per i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni di cui all'articolo 33, lettera a), e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 58
Capo 4 -	Luogo delle importazioni di beni
TITOLO VI -	FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA
Capo 1 -	Disposizioni generali
Capo 2 -	Cessioni di beni e prestazioni di servizi
Capo 3 -	Acquisti intracomunitari di beni
Capo 4 -	Importazioni di beni
TITOLO VII -	BASE IMPONIBILE
Capo 1 -	Definizione
Capo 2 -	Cessioni di beni e prestazioni di servizi
Capo 3 -	Acquisti intracomunitari di beni
Capo 4 -	Importazioni di beni
Capo 5 -	Disposizioni varie
TITOLO VIII -	ALIQUOTE
Capo 1 -	Applicazione delle aliquote
Capo 2 -	Struttura e livello delle aliquote
Sezione 1 -	Aliquota normale
Sezione 2 -	Aliquote ridotte
Sezione 2 <i>bis</i> -	Situazioni eccezionali
Sezione 3 -	Disposizioni speciali
Capo 5 -	Disposizioni transitorie
TITOLO IX -	ESENZIONI
Capo 1 -	Disposizioni generali

▼B

Capo 2 -	Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico
Capo 3 -	Esenzioni a favore di altre attività
Capo 4 -	Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie
Sezione 1 -	Esenzioni delle cessioni di beni
Sezione 2 -	Esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni
Sezione 3 -	Esenzioni di talune prestazioni di trasporto
Capo 5 -	Esenzioni all'importazione
Capo 6 -	Esenzioni all'esportazione
Capo 7 -	Esenzioni connesse ai trasporti internazionali
Capo 8 -	Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni
Capo 9 -	Esenzioni delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari
Capo 10 -	Esenzioni delle operazioni connesse con il traffico internazionale di beni
Sezione 1 -	Depositi doganali, depositi diversi da quelli doganali e regimi analoghi
Sezione 2 -	Operazioni esenti in vista dell'esportazione e nell'ambito degli scambi tra Stati membri
Sezione 3 -	Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2
TITOLO X -	DETRAZIONI
Capo 1 -	Origine e portata del diritto a detrazione
Capo 2 -	Prorata di detrazione
Capo 3 -	Limitazioni del diritto a detrazione
Capo 4 -	Modalità di esercizio del diritto a detrazione
Capo 5 -	Rettifica delle detrazioni
TITOLO XI -	OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI
Capo 1 -	Obbligo di pagamento
Sezione 1 -	Debitori dell'imposta verso l'Erario
Sezione 2 -	Modalità di pagamento
Capo 2 -	Identificazione

▼B

Capo 3 -	Fatturazione
Sezione 1 -	Definizione
Sezione 2 -	Nozione di fattura
Sezione 3 -	Emissione delle fatture
Sezione 4 -	Contenuto delle fatture
Sezione 5 -	Trasmissione delle fatture per via elettronica
Sezione 6 -	Misure di semplificazione
Capo 4 -	Contabilità
Sezione 1	Definizione
Sezione 2 -	Obblighi generali
Sezione 2 <i>bis</i> -	Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento
Sezione 3 -	Obblighi specifici relativi all'archiviazione delle fatture

▼C1

Sezione 4 -	Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro
-------------	---

▼B

Capo 5 -	Dichiarazioni
Capo 6 -	Elenchi riepilogativi
Capo 7 -	Disposizioni varie
Capo 8 -	Obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione
Sezione 1 -	Operazioni di importazione
Sezione 2 -	Operazioni di esportazione
TITOLO XII -	REGIMI SPECIALI
Capo 1 -	Regime speciale delle piccole imprese
Sezione 1 -	Definizioni
Sezione 1 -	Modalità semplificate d'imposizione e di riscossione
Sezione 2 -	Franchigie
Sezione 2 <i>bis</i> -	Semplificazione degli obblighi per le piccole imprese che beneficiano della franchigia
Capo 2 -	Regime comune forfettario per i produttori agricoli
Capo 3 -	Regime speciale delle agenzie di viaggio
Capo 4 -	Regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato
Sezione 1 -	Definizioni

▼B

Sezione 2 -	Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori
Sottosezione 1 -	Regime del margine
Sottosezione 2 -	Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione
Sezione 3 -	Regime speciale delle vendite all'asta
Sezione 4 -	Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell'evasione fiscale
Capo 5 -	Regime speciale applicabile all'oro da investimento
Sezione 1 -	Disposizioni generali
Sezione 2 -	Esenzione dall'imposta
Sezione 3 -	Opzione per l'imposizione
Sezione 4 -	Operazioni sul mercato dell'oro regolamentato
Sezione 5 -	Diritti e obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento
Capo 6 -	Regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a soggetti che non sono soggetti passivi
Sezione 1 -	Disposizioni generali
Sezione 2 -	Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità
Sezione 3 -	Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all'interno di uno Stato membro effettuate mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo
Sezione 4 -	Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi
Capo 7 -	Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione
Capo 8 -	Controvalori
TITOLO XIII -	DEROGHE
Capo 1 -	Deroghe applicabili fino all'introduzione del regime definitivo
Sezione 1 -	Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1° gennaio 1978
Sezione 2 -	Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1° gennaio 1978
Sezione 3 -	Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2
Capo 2 -	Deroghe concesse mediante autorizzazione

▼B

Sezione 1 -	Misure di semplificazione e di prevenzione delle evasioni o elusioni fiscali
Sezione 2 -	Accordi internazionali
TITOLO XIV -	DISPOSIZIONI VARIE
Capo 1 -	Misure di applicazione
Capo 2 -	Comitato IVA
Capo 3 -	Tasso di conversione
Capo 4 -	Altre tasse, diritti e imposte
TITOLO XV -	DISPOSIZIONI FINALI
Capo 1 -	Regime transitorio di imposizione degli scambi tra Stati membri
Capo 2 -	Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea
Capo 2 <i>bis</i> -	Misure transitorie per l'applicazione della nuova legislazione
Capo 3 -	Attuazione ed entrata in vigore
ALLEGATO I -	ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA
ALLEGATO II -	ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PRIMO COMMA, LETTERA C)
ALLEGATO III -	ELENCO DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CUI POSSONO ESSERE APPLICATE LE ALIQUOTE RIDOTTE E LE ESENZIONI CON DIRITTO A DETRAZIONE DELL'IVA DI CUI ALL'ARTICOLO 98
ALLEGATO IV -	ELENCO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 106
ALLEGATO V -	CATEGORIE DI BENI OGGETTO DEI REGIMI DI DEPOSITO DIVERSI DA QUELLO DOGANALE DI CUI ALL'ARTICOLO 160, PARAGRAFO 2
ALLEGATO VI -	ELENCO DELLE FORNITURE DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 199, PARAGRAFO 1, LETTERA D)
ALLEGATO VII -	ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 4)
ALLEGATO VIII -	ELENCO INDICATIVO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 5)
ALLEGATO IX -	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O D'ANTIQUARIATO DI CUI ALL'ARTICOLO 311, PARAGRAFO 1, PUNTI 2), 3) E 4)

▼B

Parte A -	Oggetti d'arte
Parte B -	Oggetti da collezione
Parte C -	Oggetti d'antiquariato
ALLEGATO X -	► A1 ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE DEROGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 370 E 371 E AGLI ARTICOLI DA 375 A 390 <i>quater</i> ◀
Parte A -	Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad assoggettare all'imposta
Parte B -	Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad esentare
ALLEGATO XI	
Parte A -	Direttive abrogate e loro modificazioni successive
Parte B -	Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 411)
ALLEGATO XII -	TAVOLA DI CONCORDANZA

TITOLO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. La presente direttiva istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA)

2. Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d'imposizione.

A ciascuna operazione, l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

Il sistema comune d'IVA è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso.

Articolo 2

1. Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

▼B

- b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro:

▼M27

- i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non può beneficiare della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e che non rientra nelle disposizioni previste all'articolo 33 o 36;

▼B

- ii) quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, da un soggetto passivo, o da un ente non soggetto passivo, i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, o da qualsiasi altra persona non soggetto passivo;
- iii) quando si tratta di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le accise relative sono esigibili nel territorio dello Stato membro a norma della direttiva 92/12/CEE, da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1;
- c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
- d) le importazioni di beni.

2. a) Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono considerati «mezzi di trasporto» i mezzi di trasporto seguenti, destinati al trasporto di persone o di merci:

- i) i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW;

- ii) le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le navi adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate per l'esercizio di attività commerciali, industriali o della pesca, nonché le navi adibite alle operazioni di salvataggio, all'assistenza in mare ed alla pesca costiera;

- iii) gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1 550 kg, esclusi gli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento.

- b) Tali mezzi di trasporto sono considerati «nuovi» nei casi seguenti:

- i) per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 km;

- ii) per le imbarcazioni, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'imbarcazione ha navigato al massimo per 100 ore;

▼B

iii) per gli aeromobili, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'aeromobile ha volato al massimo per 40 ore.

c) Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali possono essere provati i dati menzionati alla lettera b).

▼M7

3. Sono considerati «prodotti soggetti ad accisa» i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema.

▼B*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), non sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esente nel territorio dello Stato membro, in forza degli articoli 148 e 151, effettuati da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo;

b) gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli di cui alla lettera a) e all'articolo 4 e diversi dagli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa, effettuati da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o ittica che sia assoggettata al regime comune forfettario dei produttori agricoli, o da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non gli danno alcun diritto a detrazione oppure da un ente non soggetto passivo.

2. Il paragrafo 1, lettera b) si applica soltanto quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non supera, nell'anno civile in corso, una soglia, la cui determinazione spetta agli Stati membri, che non può essere inferiore alla somma di 10 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale;

b) l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non ha superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia prevista alla lettera a).

La soglia di riferimento è costituita dall'importo globale, al netto dell'IVA dovuta o assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, degli acquisti intracomunitari di beni, di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi e agli enti non soggetti passivi che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), il diritto di optare per il regime generale previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

▼B

Gli Stati membri stabiliscono le modalità d'esercizio dell'opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.

Articolo 4

Oltre alle operazioni di cui all'articolo 3, non sono soggette all'IVA le seguenti operazioni:

- a) gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325;
- b) gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti dall'articolo 327, paragrafo 3, quando il venditore è un soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il mezzo di trasporto d'occasione acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione;
- c) gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un organizzatore di vendite all'asta che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime speciale delle vendite all'asta.

TITOLO II

AMBITO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:

- 1) «Comunità» e «territorio della Comunità», l'insieme dei territori degli Stati membri quali definiti al punto 2);
- 2) «Stato membro» e «territorio di uno Stato membro», il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 299, esclusi il territorio o i territori menzionati all'articolo 6 della presente direttiva;
- 3) «territori terzi», i territori che sono menzionati all'articolo 6;
- 4) «paese terzo», ogni Stato o territorio cui non si applica il trattato.

▼B*Articolo 6*

1. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:

- a) Monte Athos;
- b) isole Canarie;

▼M13

c) i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

▼B

- d) isole Aland;
- e) isole Anglo-Normanne;

▼M23

- f) Campione d'Italia;
- g) le acque italiane del Lago di Lugano.

▼B

2. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità:

- a) isola di Helgoland;
- b) territorio di Büsingen;
- c) Ceuta;
- d) Melilla;
- e) Livigno.

▼M23

▼B*Articolo 7*

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il Principato di Monaco, l'Isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Francia, il Regno Unito e Cipro, non sono considerati paesi terzi.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Principato di Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Francia, che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione dell'isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito e che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione di Cipro.

Articolo 8

La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità ai fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Consiglio le opportune proposte.



TITOLO III

SOGGETTI PASSIVI

Articolo 9

1. Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

2. Oltre alle persone di cui al paragrafo 1, si considera soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato a destinazione dell'acquirente dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di uno Stato membro ma nel territorio della Comunità.

Articolo 10

La condizione che l'attività economica sia esercitata in modo indipendente, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che preveda vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro.

Articolo 11

Prevvia consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un'operazione relativa alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e in particolare una delle operazioni seguenti:

- a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente;

▼B

b) la cessione di un terreno edificabile.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera «fabbricato» qualsiasi costruzione incorporata al suolo.

Gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), alla trasformazione di edifici, nonché il concetto di suolo pertinente.

Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell'edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due anni.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considerano «terreni edificabili» i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati membri.

Articolo 13

1. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili.

▼A1

2. Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma degli articoli 132, 135, 136 e 371, degli articoli da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 *quater*.

▼B

TITOLO IV

OPERAZIONI IMPONIBILI

*CAPO 1**Cessioni di beni**Articolo 14*

1. Costituisce «cessione di beni» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

▼B

2. Oltre all'operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti:

- a) il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge;
- b) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata;
- c) il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita.

3. Gli Stati membri possono considerare cessione di beni la consegna di taluni lavori immobiliari.

▼M16

4. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:

1. «vendite a distanza intracomunitarie di beni», le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;

2. «vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi», le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo, a un acquirente in uno Stato membro, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.

▼ M16**▼ C7***Articolo 14 bis*

1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

▼ M16

2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

▼ B*Articolo 15***▼ M7**

1. Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili.

▼ B

2. Gli Stati membri possono considerare beni materiali:

- a) determinati diritti sui beni immobili;
- b) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d'uso sui beni immobili;
- c) le quote d'interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l'attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte.

Articolo 16

È assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale, lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA.

Tuttavia, non sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso i prelievi ad uso dell'impresa per regali di scarso valore e campioni.

Articolo 17

1. È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.

▼B

Costituisce «trasferimento a destinazione di un altro Stato membro» qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa.

2. Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

- a) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni stabilite all'articolo 33;
- b) la cessione del bene che deve essere installato o montato dal fornitore o per suo conto, effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni previste all'articolo 36;
- c) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri, alle condizioni previste all'articolo 37;

▼M7

- d) la cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell'energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste agli articoli 38 e 39;

▼B

- e) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro alle condizioni previste agli articoli 138, 146, 147, 148, 151 e 152;

▼M9

- f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;

▼B

- g) la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene;
- h) la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione.

▼B

3. Qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 2 non sia più soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento ha luogo nel momento in cui tale condizione cessa di essere soddisfatta.

▼M21*Articolo 17 bis*

1. Non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.

2. Ai fini del presente articolo, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 262, paragrafo 2, l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di cui al paragrafo 4, si applicano le seguenti norme:

a) una cessione di beni in conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;

▼ **M21**

b) un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.

4. Se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, di cui al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 6, e non si è verificata alcuna delle circostanze di cui al paragrafo 7, si considera che il trasferimento ai sensi dell'articolo 17 abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.

5. Si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e tali beni sono rispediti allo Stato membro a partire dal quale sono stati spediti o trasportati, entro il termine di cui al paragrafo 4; e

b) il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni ne indica la rispedizione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.

6. Se entro il periodo di cui al paragrafo 4 il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), è sostituito da un altro soggetto passivo, si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 al momento della sostituzione, a condizione che:

a) siano soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili di cui al paragrafo 2; e

b) il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera b), indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.

7. Se entro il termine di cui al paragrafo 4 una qualsiasi delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessa di essere soddisfatta, si considera che il trasferimento di beni in conformità dell'articolo 17 abbia luogo nel momento in cui la pertinente condizione non è più soddisfatta.

Se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), o al paragrafo 6, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima di tale cessione.

Se i beni sono spediti o trasportati in un paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima che abbia inizio tale spedizione o trasporto.

In caso di distruzione, perdita o furto dei beni, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte il giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti oppure, se non è possibile stabilire tale data, il giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.



Articolo 18

Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso le operazioni seguenti:

- a) la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nell'ambito di detta impresa, qualora l'acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione totale dell'IVA;
- b) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato ad imposta, quando detto bene ha dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA al momento dell'acquisto o della sua destinazione conformemente alla lettera a);
- c) ad eccezione dei casi di cui all'articolo 19, il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa in caso di cessazione della sua attività economica imponibile, quando detti beni hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA al momento dell'acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a).

Articolo 19

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.

Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale. Possono inoltre adottare le misure utili a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'applicazione di questo articolo.

CAPO 2

Acquisti intracomunitari di beni

Articolo 20

Si considera «acquisto intracomunitario di beni» l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, a destinazione dell'acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene.

Qualora dei beni acquistati da un ente non soggetto passivo siano spediti o trasportati da un territorio terzo o da un paese terzo e importati da tale ente in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione. Questo Stato membro concede all'importatore, designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell'articolo 201, il rimborso dell'IVA assolta a titolo d'importazione nella misura in cui l'importatore prova che il suo acquisto è stato assoggettato all'imposta nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

▼B*Articolo 21*

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa di un bene spedito o trasportato, dal soggetto passivo o per suo conto, a partire da un altro Stato membro all'interno del quale il bene è stato prodotto, estratto, trasformato, acquistato, acquisito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o importato dal soggetto passivo nell'ambito della sua impresa in quest'ultimo Stato membro.

▼M6*Articolo 22***▼M25**

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato membro che partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all'articolo 143, paragrafo 1, lettera g *bis*).

▼M6

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all'articolo 143, paragrafo 1, lettera h).

▼B*Articolo 23*

Gli Stati membri adottano le misure intese ad assicurare che siano qualificate come acquisti intracomunitari di beni le operazioni che, se fossero state effettuate nel loro territorio da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, sarebbero state qualificate come cessioni di beni.

*CAPO 3****Prestazioni di servizi****Articolo 24*

1. Si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

2. Sono considerati «servizi di telecomunicazione» i servizi aventi per oggetto la trasmissione, l'emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese

▼B

la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti d'informazione globali.

Articolo 25

Una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in una delle operazioni seguenti:

- a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;
- b) l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione;
- c) l'esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.

Articolo 26

1. Sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti:

- a) l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA;
- b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni della concorrenza.

Articolo 27

Per prevenire distorsioni di concorrenza e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso la fornitura, da parte di un soggetto passivo, di un servizio per le esigenze della sua impresa, qualora la fornitura di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione totale dell'IVA.

Articolo 28

Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.

Articolo 29

L'articolo 19 si applica, alle stesse condizioni, alle prestazioni di servizi.

▼B*CAPO 4****Importazioni di beni****Articolo 30*

Si considera «importazione di beni» l'ingresso nella Comunità di un bene che non è in libera pratica ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

Oltre all'operazione di cui al primo comma, si considera importazione di beni l'ingresso nella Comunità di un bene in libera pratica proveniente da un territorio terzo che fa parte del territorio doganale della Comunità.

▼M15*CAPO 5****Disposizioni comuni ai capi 1 e 3****Articolo 30 bis*

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «buono», uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative;
- 2) «buono monouso», un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono;
- 3) «buono multiuso», un buono diverso da un buono monouso.

Articolo 30 ter

1. Ogni trasferimento di un buono monouso effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore non sono considerate operazioni indipendenti.

Se il trasferimento di un buono monouso è effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome di un altro soggetto passivo, tale trasferimento è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce effettuate dall'altro soggetto passivo per conto del quale il soggetto passivo agisce.

Se il cedente dei beni o il prestatore dei servizi non è il soggetto passivo che, agendo in nome proprio, ha emesso il buono monouso, si considera che detto cedente o prestatore abbia comunque ceduto i beni o prestato i servizi cui il buono si riferisce a detto soggetto passivo.

▼M15

2. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette all'IVA ai sensi dell'articolo 2, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'IVA.

Qualora il trasferimento di un buono multiuso sia effettuato da un soggetto passivo diverso da quello che esegue l'operazione soggetta all'IVA a norma del primo comma, le prestazioni di servizi che possano essere individuate, quali i servizi di distribuzione o di promozione, sono soggette all'IVA.

▼B

TITOLO V

LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI

CAPO 1

Luogo delle cessioni di beni

Sezione 1

Cessioni di beni senza trasporto

Articolo 31

Si considera come luogo della cessione, se il bene non viene spedito o trasportato, il luogo dove il bene si trova al momento della cessione.

Sezione 2

Cessioni di beni con trasporto

Articolo 32

Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

Tuttavia, se il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un territorio terzo o in un paese terzo, il luogo della cessione effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in forza dell'articolo 201, nonché quello delle eventuali cessioni successive, si considerano situati nello Stato membro d'importazione dei beni.

▼M16*Articolo 33*

In deroga all'articolo 32:

- a) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- b) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;

▼ M16

- c) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo situato in tale Stato membro, purché l'IVA su tali beni sia dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4.

Articolo 35

L'articolo 33 non si applica alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), né alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti all'articolo 327, paragrafo 3, assoggettate all'IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, e ai mezzi di trasporto d'occasione.

▼ B*Articolo 36*

Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio.

Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno.

▼ M21*Articolo 36 bis*

1. Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio.
2. In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.
3. Ai fini del presente articolo, per «operatore intermedio» s'intende un cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.
4. Il presente articolo non si applica alle situazioni di cui all'articolo 14 *bis*.

▼ M24**▼ C12***Articolo 36 ter*

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all'articolo 14 *bis*, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.

▼ **B****Sezione 3****Cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno***Articolo 37*

1. Qualora la cessione di beni sia effettuata a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità, il luogo di tale cessione si considera situato nel luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

2. Ai fini del paragrafo 1 si considera «parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità» la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

«Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.

«Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri» è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.

Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

3. La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione eventualmente corredata di proposte appropriate in merito al luogo di tassazione delle cessioni di beni destinati al consumo a bordo e delle prestazioni di servizi, compreso il ristoro, fornite ai passeggeri a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.

Fino all'adozione delle proposte di cui al primo comma, gli Stati membri possono esentare, o continuare ad esentare, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, le cessioni di beni destinati ad essere consumati a bordo, il cui luogo di tassazione è determinato conformemente al paragrafo 1.

▼ **M7****Sezione 4****Cessione di gas attraverso un sistema del gas naturale, dell'energia elettrica e del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento e di raffreddamento***Articolo 38*

1. Nei casi di cessione ad un soggetto passivo — rivenditore di gas naturale attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o raffreddamento, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo — rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, ► **C3** in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale. ◀

▼ **M7**

2. Ai fini del paragrafo 1, per «soggetto passivo – rivenditore» si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale dei medesimi è trascurabile.

Articolo 39

Nei casi di cessione di gas effettuata mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, non previsti dall'articolo 38, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.

Se la totalità o parte del gas, dell'energia elettrica o del calore o del freddo non è di fatto consumata dall'acquirente, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui egli ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, ► **C3** si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale. ◀

▼ **B***CAPO 2****Luogo degli acquisti intracomunitari di beni****Articolo 40*

È considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

Articolo 41

Fatto salvo l'articolo 40, il luogo di un acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto, a meno che l'acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all'IVA conformemente all'articolo 40.

Se l'acquisto è soggetto, in applicazione dell'articolo 40, all'IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato assoggettato all'imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero d'identificazione IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto.

Articolo 42

L'articolo 41, primo comma, non si applica e si considera che l'acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all'IVA conformemente all'articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'acquirente dimostri di avere effettuato l'acquisto ai fini di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro determinato conformemente all'articolo 40, per la quale il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta conformemente all'articolo 197;

▼B

- b) l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi relativi alla presentazione dell'elenco riepilogativo previsti all'articolo 265.

▼M3*CAPO 3****Luogo delle prestazioni di servizi*****Sezione 1****Definizioni***Articolo 43*

Ai fini dell'applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi:

- 1) il soggetto passivo che esercita parimenti attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese;
- 2) la persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell'IVA è considerata soggetto passivo.

Sezione 2**Disposizioni generali***Articolo 44***▼C5**

Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo dell'indirizzo permanente o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.

▼M3*Articolo 45***▼C5**

Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo dell'indirizzo permanente o della residenza abituale del prestatore.

▼M3**Sezione 3**
Disposizioni speciali**Sottosezione 1****Prestazioni di servizi rese da un intermediario***Articolo 46*

Il luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui è il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale in conformità della presente direttiva.

Sottosezione 2**Prestazioni di servizi relativi a beni immobili***Articolo 47*

Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene.

Sottosezione 3**Prestazioni di trasporto***Articolo 48*

Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

Articolo 49

Il luogo delle prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

Articolo 50

Il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è il luogo di partenza del trasporto.

▼ **M3***Articolo 51*

È considerato «trasporto intracomunitario di beni» il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.

«Luogo di partenza» è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e «luogo di arrivo» è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.

Articolo 52

Gli Stati membri possono non assoggettare all'IVA la parte dei servizi di trasporto intracomunitario di beni resi a persone che non sono soggetti passivi corrispondente ai tragitti effettuati in o al di sopra di acque non facenti parte del territorio della Comunità.

Sottosezione 4

Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili

Articolo 53

Il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.

▼ **M32**

Il presente articolo non si applica all'ammissione agli eventi di cui al primo comma se la presenza è virtuale.

▼ **M3***Articolo 54*

1. Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.

▼ **M32**

Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è tuttavia il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

▼ **M3**

2. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite:

- a) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;
- b) perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.

▼M3**Sottosezione 5****Prestazione di servizi di ristorazione e di catering***Articolo 55*

Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.

Sottosezione 6**Noleggio di mezzi di trasporto***Articolo 56*

1. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto è il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.

▼C5

2. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

▼M3

Tuttavia, il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio di un'imbarcazione da diporto a una persona che non è soggetto passivo, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, è il luogo in cui l'imbarcazione da diporto è effettivamente messa a disposizione del destinatario, qualora tale servizio sia effettivamente reso dal prestatore a partire dalla sede della sua attività economica o di una stabile organizzazione situata in detto luogo.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per «noleggio a breve termine» si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.

Sottosezione 7**Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno***Articolo 57*

1. Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che sono materialmente prestati a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità è il luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

▼ M3

2. Ai fini del paragrafo 1 si considera «parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità» la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

«Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.

«Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri» è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.

Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

Sottosezione 8

Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

▼ M16*Articolo 58*

1. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi di teleradiodiffusione;
- c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II.

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

▼ M3**Sottosezione 9**

Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità

*Articolo 59***▼ C5**

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, avente l'indirizzo permanente o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, ha l'indirizzo permanente o è abitualmente residente:

▼ M3

- a) cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
- b) prestazioni pubblicitarie;

▼ M3

- c) prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d'informazioni;
- d) obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall'esercitare un'attività professionale o un diritto di cui al presente articolo;
- e) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti;
- f) messa a disposizione di personale;
- g) locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto;

▼ M7

- h) la fornitura di accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell'energia elettrica o alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, o la trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati.

▼ M3**Sottosezione 10****Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione***Articolo 59 bis***▼ M32**

Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44 e 45, all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, nonché agli articoli 56, 58 e 59:

▼ M3

- a) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato all'interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori della Comunità qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori della Comunità;
- b) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all'interno del loro territorio qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione abbiano luogo all'interno del loro territorio.

▼ M16*CAPO 3 bis*

Soglia per i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni di cui all'articolo 33, lettera a), e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 58

Articolo 59 quater

1. L'articolo 33, lettera a), e l'articolo 58 non si applicano se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

▼ M16

- a) il fornitore/prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro;
- b) i servizi sono prestati a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a), oppure i beni sono spediti o trasportati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a); e

▼ C14

- c) il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni di cui alla lettera b) non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente.

▼ M16

2. Se nel corso di un anno civile è superata la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), l'articolo 33, lettera a), e l'articolo 58 si applicano a decorrere da tale data.

3. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto o in cui sono stabiliti i soggetti passivi che prestano i servizi di telecomunicazione e di telera-diodiffusione e i servizi forniti per via elettronica concede ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, il diritto di optare affinché il luogo delle cessioni o delle prestazioni sia determinato conformemente all'articolo 33, lettera a), e all'articolo 58, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili.

4. Gli Stati membri adottano le misure opportune per monitorare il rispetto da parte del soggetto passivo delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2455.

▼ B*CAPO 4****Luogo delle importazioni di beni****Articolo 60*

L'importazione di beni è effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunità.

Articolo 61

In deroga all'articolo 60, se un bene che non è in libera pratica è vincolato, al momento della sua entrata nella Comunità, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 156 o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad un regime di transito esterno, l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene è svincolato da tali regimi o situazioni.

Analogamente, se un bene che è in libera pratica è vincolato al momento della sua entrata nella Comunità ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 276 e 277, l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene è svincolato da tali regimi o situazioni.

▼B

TITOLO VI

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA*CAPO 1****Disposizioni generali****Articolo 62*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «fatto generatore dell'imposta» il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'imposta;
- 2) «esigibilità dell'imposta» il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito.

*CAPO 2****Cessioni di beni e prestazioni di servizi****Articolo 63*

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Articolo 64

1. Se comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, le cessioni di beni diverse da quelle aventi per oggetto la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti.

▼M9

2. Le cessioni continuative di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario, spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e ceduti in esenzione IVA o trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, conformemente alle condizioni fissate all'articolo 138, si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non si ponga fine alla cessione.

Le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.

▼ M9

Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo e al secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo si considerino effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.

▼ B*Articolo 65*

In caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato.

Articolo 66

In deroga agli articoli 63, 64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti:

- a) non oltre il momento dell'emissione della fattura;
- b) non oltre il momento dell'incasso del prezzo;

▼ M9

- c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato non posteriore alla data di scadenza del termine di emissione delle fatture imposto dagli Stati membri a norma dell'articolo 222, secondo comma o, qualora lo Stato membro non abbia imposto tale data di scadenza, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

La deroga di cui al primo comma non si applica, tuttavia, alle prestazioni di servizi per i quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'articolo 196 né alle cessioni o ai trasferimenti di beni di cui all'articolo 67.

▼ M24*Articolo 66 bis*

In deroga agli articoli 63, 64 e 65, il fatto generatore della cessione di beni da parte di un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni conformemente all'articolo 14 bis, nonché della cessione di beni a detto soggetto passivo, si verifica e l'IVA diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato.

▼ M9*Articolo 67*

Quando, alle condizioni di cui all'articolo 138, i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all'articolo 222, primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale termine.

L'articolo 64, paragrafo 1 e paragrafo 2, terzo comma e l'articolo 65 non si applicano alle cessioni e ai trasferimenti di beni di cui al primo comma.

▼B*CAPO 3****Acquisti intracomunitari di beni****Articolo 68*

Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento dell'effettuazione dell'acquisto intracomunitario di beni.

L'acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel momento in cui è considerata effettuata la cessione di beni analoghi nel territorio dello Stato membro.

▼M9*Articolo 69*

Nei casi di acquisti intracomunitari di beni, l'IVA diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all'articolo 222, primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale data.

▼B*CAPO 4****Importazioni di beni****Articolo 70*

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata l'importazione di beni.

Articolo 71

1. Quando i beni sono vincolati, al momento della loro entrata nella Comunità, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 156, 276 e 277, o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.

Tuttavia, quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, prelievi agricoli o imposte di effetto equivalente istituiti nell'ambito di una politica comune, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilità dei predetti dazi o prelievi.

2. Qualora i beni importati non siano assoggettati ad alcuno dei dazi o prelievi di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, per quanto riguarda il fatto generatore dell'imposta e la sua esigibilità.

▼B

TITOLO VII
BASE IMPONIBILE

CAPO 1

Definizione

Articolo 72

Ai fini della presente direttiva, per «valore normale» si intende l'intero importo che l'acquirente o il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente nel territorio dello Stato membro in cui l'operazione è imponibile per ottenere i beni o servizi in questione al momento di tale cessione o prestazione.

Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per «valore normale» si intendono i seguenti importi:

- 1) nel caso di beni, un importo non inferiore al prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, al prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
- 2) nel caso di servizi, un importo non inferiore alle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.

CAPO 2

Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Articolo 73

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

▼M15

Articolo 73 bis

Fatto salvo l'articolo 73, la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuate a fronte di un buono multiuso è pari al corrispettivo versato per il buono o, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, al valore monetario indicato sul buono multiuso stesso o nella relativa documentazione diminuito dell'importo dell'IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati.

▼B*Articolo 74*

Per le operazioni di prelievo o di destinazione da parte di un soggetto passivo di un bene della propria impresa o di detenzione di beni da parte di un soggetto passivo o da parte dei suoi aventi diritto in caso di cessazione della sua attività economica imponibile, contemplate agli articoli 16 e 18, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Articolo 75

Per le prestazioni di servizi consistenti nell'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato e per le prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito, di cui all'articolo 26, la base imponibile è costituita dall'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.

Articolo 76

Per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Articolo 77

Per le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa di cui all'articolo 27, la base imponibile è costituita dal valore normale dell'operazione in questione.

Articolo 78

Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:

- a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA;
- b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione.

Ai fini del primo comma, lettera b), le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie.

Articolo 79

Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:

- a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;
- b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti nel momento in cui si effettua l'operazione;

▼B

- c) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilità in conti provvisori.

Il soggetto passivo deve giustificare l'importo effettivo delle spese di cui al primo comma, lettera c) e non può procedere alla detrazione dell'IVA che avesse eventualmente gravato su di esse.

Articolo 80

1. Allo scopo di prevenire l'elusione o l'evasione fiscale gli Stati membri possono, nei seguenti casi, prendere misure affinché, per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro, la base imponibile sia pari al valore normale:

- a) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177;

▼A1

- b) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177 e l'operazione è esente ai sensi degli articoli 132, 135, 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 *quater*;

▼B

- c) se il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.

Ai fini del primo comma, i vincoli giuridici possono comprendere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, la famiglia del lavoratore dipendente o altre persone strettamente collegate al lavoratore dipendente.

2. Quando applicano l'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure si applicano.

▼B

3. Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all'introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

*Articolo 81***▼M32**

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell'articolo 98 possono, nell'avvalersi della facoltà di cui all'articolo 89, prevedere che, per le cessioni di oggetti d'arte di cui all'allegato III, punto 26), la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.

▼B

La frazione di cui al primo comma è determinata in modo che l'IVA così dovuta sia almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.

Articolo 82

Gli Stati membri possono stabilire che, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, la base imponibile includa il valore dell'oro da investimento esente ai sensi dell'articolo 346, che è stato fornito dall'acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualità di oro da investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi. Il valore da utilizzare è il valore normale dell'oro da investimento nel momento in cui avviene la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi.

*CAPO 3**Acquisti intracomunitari di beni**Articolo 83*

►**C1** Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è costituita dagli stessi elementi stabiliti per determinare, conformemente al capo 2, ◀ la base imponibile della cessione degli stessi beni nel territorio dello Stato membro. In particolare, per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni di cui agli articoli 21 e 22, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

▼B*Articolo 84*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'accisa dovuta o assolta da chi effettua l'acquisto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accisa sia compresa nella base imponibile conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera a).

2. Se, dopo il momento in cui è effettuato l'acquisto intracomunitario di beni, l'acquirente ottiene il rimborso dell'accisa assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, la base imponibile è ridotta in misura corrispondente nello Stato membro nel cui territorio l'acquisto è effettuato.

*CAPO 4****Importazioni di beni****Articolo 85*

Per le importazioni di beni, la base imponibile è costituita dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore.

Articolo 86

1. Devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano già compresi, gli elementi seguenti:

- a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere;
- b) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considera «primo luogo di destinazione», il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento sotto la cui scorta i beni sono introdotti nello Stato membro d'importazione. In mancanza di tale indicazione, si considera primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto Stato membro.

▼B*Articolo 87*

Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:

- a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;
- b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente ed acquisiti nel momento in cui si effettua l'importazione.

Articolo 88

Per i beni che sono stati esportati temporaneamente all'esterno della Comunità e che sono reimportati dopo aver formato oggetto, all'esterno della Comunità, di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera, gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l'IVA, sia lo stesso che sarebbe stato riservato ai beni in questione se dette operazioni fossero state eseguite nel loro territorio.

Articolo 89

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell'articolo 98, possono prevedere che all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4) la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli articoli 85, 86 e 87.

La frazione di cui al primo comma è determinata in modo che l'IVA così dovuta all'importazione sia almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente agli articoli 85, 86 e 87.

*CAPO 5****Disposizioni varie****Articolo 90*

1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1.

Articolo 91

1. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio è determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

▼B

2. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio applicabile è l'ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro.

▼M9

Gli Stati membri accettano, in alternativa, che sia utilizzato l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea al momento in cui l'imposta diventa esigibile. La conversione fra monete diverse dall'euro è effettuata utilizzando il tasso di conversione in euro di ciascuna di esse. Gli Stati membri possono esigere di essere informati dell'esercizio di tale opzione da parte del soggetto passivo.

Tuttavia, per alcune operazioni di cui al primo comma o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri possono applicare il tasso di cambio determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

▼B*Articolo 92*

Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati membri possono adottare una delle disposizioni seguenti:

- a) escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi;
- b) includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi.

TITOLO VIII

ALIQUOTE

*CAPO 1**Applicazione delle aliquote**Articolo 93*

L'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

Tuttavia, nei casi seguenti, l'aliquota applicabile è quella in vigore nel momento in cui l'imposta diventa esigibile:

- a) i casi previsti agli articoli 65 e 66;
- b) i casi di acquisti intracomunitari di beni;
- c) i casi di importazioni di beni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2.

▼ B*Articolo 94*

1. L'aliquota applicabile all'acquisto intracomunitario di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.

▼ M32

2. L'aliquota applicabile all'importazione di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri che applicano un'aliquota normale alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C, possono applicare un'aliquota ridotta come previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, all'importazione di tali beni nel territorio dello Stato membro.

▼ B*Articolo 95*

In caso di modificazione delle aliquote, gli Stati membri possono, nei casi previsti agli articoli 65 e 66, operare adeguamenti per tener conto dell'aliquota applicabile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Gli Stati membri possono inoltre adottare tutte le opportune misure transitorie.

*CAPO 2****Struttura e livello delle aliquote*****Sezione 1****Aliquota normale***Articolo 96*

Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

▼ M18*Articolo 97*

L'aliquota normale non è inferiore al 15 %.

▼ B**Sezione 2****Aliquote ridotte****▼ M32***Articolo 98*

1. Gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte.

Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III.

Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell'allegato III.

▼ **M32**

2. Gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da un massimo di sette punti nell'allegato III.

L'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e l'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente possono essere applicate solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate dai seguenti punti dell'allegato III:

- a) i punti da 1) a 6) e 10 *quater*);
- b) qualsiasi altro punto dell'allegato III che rientri nelle opzioni di cui all'articolo 105 *bis*, paragrafo 1.

Ai fini del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo, si ritiene che le operazioni relative all'edilizia abitativa di cui all'articolo 105 *bis*, paragrafo 1, secondo comma, rientrino nell'allegato III, punto 10).

Gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da più di sette punti nell'allegato III, limitano l'applicazione di tali aliquote ridotte o la concessione di tali esenzioni per conformarsi al primo comma del presente paragrafo entro il 1° gennaio 2032 o, se anteriore, al momento dell'adozione del regime definitivo di cui all'articolo 402. Gli Stati membri sono liberi di determinare a quali cessioni di beni o prestazioni di servizi continueranno ad applicare tali aliquote ridotte o a concedere tali esenzioni.

3. Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai servizi prestati per via elettronica, ad eccezione di quelli elencati all'allegato III, punti 6), 7), 8) e 13).

4. Nell'applicare le aliquote ridotte e le esenzioni previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività, o a entrambe, per delimitare con precisione la categoria in questione.

Articolo 98 bis

Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, non si applicano alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 4.

Articolo 100

Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'ambito di applicazione dell'allegato III, corredata, ove occorra, di eventuali proposte.

▼M32

Sezione 2 bis
Situazioni eccezionali

Articolo 101 bis

1. Qualora la Commissione abbia concesso a uno Stato membro, a norma dell'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE del Consiglio ⁽¹⁾, l'autorizzazione ad applicare un'esenzione alle merci importate a beneficio delle vittime di catastrofi, tale Stato membro può concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alle stesse condizioni, per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e la cessione di tali beni e la prestazione di servizi relativi a tali beni, compresi i servizi di noleggio.
2. Lo Stato membro che intenda applicare la misura di cui al paragrafo 1 ne informa il comitato IVA.
3. Quando beni o servizi acquistati dagli organismi che beneficiano dell'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono utilizzati per fini diversi da quelli previsti al titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE, l'uso di tali beni o servizi è soggetto all'IVA alle condizioni applicabili nel momento in cui le condizioni per l'esenzione cessano di essere soddisfatte.

▼B

Sezione 3
Disposizioni speciali

▼M32

Articolo 104

1. L'Austria può applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), una seconda aliquota normale, inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %.
2. La Grecia può applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Sciro.
3. Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.
4. Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98, paragrafo 1, ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292, 10.11.2009, pag. 5).

▼ **M32***Articolo 105 bis*

1. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui ai punti dell'allegato III diversi dai punti da 1 a 6 e dal punto 10 *quater*, possono, conformemente all'articolo 98, paragrafo 2, continuare ad applicare tali aliquote ridotte o concedere tali esenzioni, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, alle operazioni relative all'edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito di una politica sociale, possono continuare ad applicare tali aliquote ridotte conformemente all'articolo 98, paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno e le condizioni di applicazione delle aliquote ridotte e delle esenzioni relative all'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), entro il 7 luglio 2022.

Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, altri Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, conformemente all'articolo 98, paragrafo 2, primo comma, agli stessi beni o servizi di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo e alle stesse condizioni applicabili al 1° gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al 12 %, comprese aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell'allegato III possono, conformemente all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, continuare ad applicare tali aliquote ridotte o concedere tali esenzioni fino al 1° gennaio 2032 o, se anteriore, fino all'adozione del regime definitivo di cui all'articolo 402, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

3. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte non inferiori al 12 % alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell'allegato III possono, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, continuare ad applicare tali aliquote ridotte, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle disposizioni principali di diritto interno e le condizioni per l'applicazione delle aliquote ridotte di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 7 luglio 2022.

▼ **M32**

Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli altri Stati membri possono applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 %, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, alle stesse cessioni di beni o alle stesse prestazioni di servizi di quelle di cui al primo comma del presente paragrafo e alle medesime condizioni applicabili il 1° gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo comma del presente paragrafo.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente sui combustibili fossili, su altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, come la torba, e sulla legna da ardere cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2030. Le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2032.

5. Gli Stati membri che, a norma del presente articolo, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, terzo comma, nonché dell'articolo 105 *ter*, desiderano applicare le aliquote ridotte non inferiori al 12 %, le aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente adottano entro il 7 ottobre 2023 le modalità di esercizio di tali opzioni. Essi comunicano al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate.

6. Entro il 1° luglio 2025, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente un elenco completo che indichi i beni e i servizi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo 105 *ter* cui sono applicate negli Stati membri le aliquote ridotte, comprese le aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

Articolo 105 ter

Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte non inferiori al minimo del 5 % alle operazioni relative all'edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito di una politica sociale possono continuare ad applicare tali aliquote ridotte conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma. In tal caso, l'aliquota ridotta da applicare a tali operazioni non può essere inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2042, al 12 %.

Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle disposizioni principali di diritto interno e le condizioni per l'applicazione delle aliquote ridotte di cui al primo comma entro il 7 luglio 2022.

Gli altri Stati membri possono applicare alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, un'aliquota ridotta non inferiore al 12 % alle stesse condizioni applicabili il 1° gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo comma del presente articolo.

▼ M32

Ai fini dell'articolo 98, paragrafo 1, terzo comma, si ritiene che le operazioni di cui al presente articolo rientrino nell'allegato III, punto 10).

▼ M5**▼ M32****▼ B***CAPO 5**Disposizioni transitorie***▼ M32****▼ M2****▼ M32****▼ M2****▼ M5****▼ M32****▼ M30***Articolo 129 bis*

1. Gli Stati membri possono adottare una delle misure seguenti:

- a) applicare un'aliquota ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e ai servizi strettamente connessi a tali dispositivi;
- b) concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID 19 e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi.

Possono beneficiare delle misure di cui al primo comma solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e ad altra normativa dell'Unione applicabile.

2. Gli Stati membri possono concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e per i servizi strettamente connessi a tali vaccini.

⁽¹⁾ Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

▼ M30

Possono beneficiare dell'esenzione di cui al primo comma solo i vaccini contro la COVID-19 autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri.

3. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2022.

▼ M2**▼ B**

TITOLO IX

ESENZIONI*CAPO 1****Disposizioni generali****Articolo 131*

Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.

*CAPO 2****Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico****Articolo 132*

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
 - a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;
 - b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;
 - c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato;
 - d) le cessioni di organi, di sangue e di latte umani;

▼B

- e) le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;
- f) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;
- g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;
- h) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;
- i) l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili;
- j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario;
- k) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere b), g), h) ed i) e per fini di assistenza spirituale;
- l) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;
- m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;

▼B

- n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;
- o) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti o dagli organismi le cui operazioni sono esenti a norma delle lettere b), g), h), i), l), m) e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l'esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza;
- p) il trasporto di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati da parte di organismi debitamente autorizzati;
- q) le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione, in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all'ammontare degli introiti che danno diritto all'esenzione.

Articolo 133

Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), all'osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) gli organismi in questione non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;
- b) gli organismi in questione devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;
- c) gli organismi in questione devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per operazioni analoghe da imprese commerciali soggette all'IVA;

▼B

- d) le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA.

Gli Stati membri che in virtù dell'allegato E della direttiva 77/388/CEE al 1° gennaio 1989 applicavano l'IVA alle operazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere m) e n) ►C1 possono applicare le condizioni di cui al primo comma, lettera d), del presente articolo anche quando dette cessioni ◄ di beni o prestazioni di servizi effettuate da enti di diritto pubblico beneficiano dell'esenzione.

Articolo 134

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n) nei casi seguenti:

- a) se esse non sono indispensabili all'espletamento delle operazioni esentate;
- b) se esse sono essenzialmente destinate a procurare all'ente o all'organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali soggette all'IVA.

*CAPO 3**Esenzioni a favore di altre attività**Articolo 135*

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
 - a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;
 - b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
 - c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;
 - d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti;

▼B

- e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;
- f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2;
- g) la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri;
- h) le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura nel loro rispettivo territorio, di bolli fiscali e di altri simili valori;
- i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro;
- j) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diversi da quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);
- k) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni di terreni edificabili di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
- l) l'affitto e la locazione di beni immobili.

2. Sono escluse dall'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera l), le operazioni seguenti:

- a) le prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;
- b) le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;
- c) le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;
- d) le locazioni di casseforti.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni dall'ambito di applicazione dell'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera l).

▼B*Articolo 136*

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

▼A1

- a) le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un'attività esente a norma degli articoli 132, 135, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, e degli articoli da 380 a 390 *quater*, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione;

▼B

- b) le cessioni di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto alla detrazione dell'IVA conformemente all'articolo 176.

▼M24*Articolo 136 bis*

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, gli Stati membri esentano la cessione di tali beni a detto soggetto passivo.

▼B*Articolo 137*

1. Gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione delle operazioni seguenti:

- a) le operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g);
- b) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diverse da quelle di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);
- c) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
- d) l'affitto e la locazione di beni immobili.

2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono restringere la portata di tale diritto.

*CAPO 4**Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie***Sezione 1****Esenzioni delle cessioni di beni***Articolo 138***▼M21**

- 1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

▼M21

- a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

1 *bis*. L'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

▼B

2. Oltre alle cessioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

- a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;
- b) le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni diversi da prodotti soggetti ad accisa non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, qualora la spedizione o il trasporto dei prodotti in questione siano effettuati in conformità dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, o dell'articolo 16, della direttiva 92/12/CEE;
- c) le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, che beneficerebbero delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) se fossero effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo.

Articolo 139

1. ►**M27** L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, non si applica alle cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che, all'interno dello Stato membro in cui è effettuata la cessione, beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284. ◀

▼B

L'esenzione non si applica neppure alle cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

▼M27

2. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che, all'interno dello Stato membro in cui è effettuata la cessione, beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284.

▼B

3. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere b) e c), non si applica alle cessioni di beni assoggettate all'IVA conformemente al regime speciale del margine previsto agli articoli da 312 a 325 o al regime speciale delle vendite all'asta.

L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione di cui all'articolo 327, paragrafo 3 assoggettate all'IVA conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione.

Sezione 2**Esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni***Articolo 140*

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio;

▼M6

b) gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione è, comunque, esente a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettere a), b), c) e da e) a l);

▼B

c) gli acquisti intracomunitari di beni per i quali, a norma degli articoli 170 e 171, l'acquirente dei beni beneficia, comunque, del diritto al rimborso totale dell'IVA che sarebbe dovuta a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 141

Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all'IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell'articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in questione, ma identificato ai fini dell'IVA in un altro Stato membro;

b) l'acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto passivo di cui alla lettera a);

c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale egli è identificato ai fini dell'IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva;

▼B

- d) il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro in questione;
- e) il destinatario di cui alla lettera d) sia stato designato, conformemente all'articolo 197, come debitore dell'imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui l'imposta è dovuta.

Sezione 3**Esenzioni di talune prestazioni di trasporto***Articolo 142*

Gli Stati membri esentano le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni effettuate a destinazione delle o in provenienza dalle isole che formano le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, nonché le prestazioni di trasporto di beni effettuate tra dette isole.

*CAPO 5****Esenzioni all'importazione****Articolo 143***▼M6**

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

▼B

- a) le importazioni definitive di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi è, comunque, esente nel loro rispettivo territorio;
- b) le importazioni definitive di beni disciplinate dalle direttive 69/169/CEE ⁽¹⁾, 83/181/CEE ⁽²⁾ e 2006/79/CE ⁽³⁾ del Consiglio;
- c) le importazioni definitive di beni in libera pratica in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità, che potrebbero fruire dell'esenzione di cui alla lettera b), se fossero importati ai sensi dell'articolo 30, primo comma;

▼M16

- c *bis*) le importazioni di beni se l'IVA deve essere dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, e se, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del regime speciale del fornitore o dell'intermediario che agisce per suo conto, attribuito ai sensi dell'articolo 369 *octodecies*, è stato comunicato all'ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione;

⁽¹⁾ Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/93/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 16).

⁽²⁾ Direttiva 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata) (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15).

▼ B

- d) le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell'articolo 201, è esente conformemente all'articolo 138;
- e) le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, che beneficiano di una franchigia doganale;
- f) le importazioni di beni effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, che beneficiano di una franchigia doganale;

▼ M7

- f *bis*) l'importazione di beni, da parte della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti o da parte di organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;

▼ M31

- f *ter*) le importazioni di beni da parte della Commissione o da parte di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo importi tali beni nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni importati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni e prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;

▼ M7

- g) le importazioni di beni effettuate dagli organismi internazionali diversi da quelli di cui alla lettera f *bis*) riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, o dai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

▼ M25

- g *bis*) le importazioni di beni effettuate negli Stati membri dalle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

▼ B

- h) le importazioni di beni effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord dalle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
- i) le importazioni di beni effettuate dalle forze armate del Regno Unito stanziate sull'isola di Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;
- j) le importazioni, nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, di prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione;

▼B

- k) le importazioni d'oro effettuate dalle banche centrali;

▼M7

- l) l'importazione di gas attraverso un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema o immesso da una nave adibita al trasporto del gas in un sistema del gas naturale o una rete di gasdotti a monte, dell'energia elettrica, o del calore o del freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.

▼M35

1 *bis*. Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c bis) del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a evitare talune forme di evasione o elusione fiscale, tra l'altro collegando il numero unico della spedizione al corrispondente numero individuale di identificazione IVA di cui all'articolo 369 *octodecies* della presente direttiva. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 ⁽²⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M6

2. L'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera d), si applica nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da cessioni di beni esenti a norma dell'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), solo se al momento dell'importazione l'importatore ha fornito alle autorità competenti dello Stato membro di importazione almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell'imposta nello Stato membro di importazione;
- b) il numero di identificazione IVA dell'acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell'articolo 138, paragrafo 1, attribuitogli in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera c);
- c) la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che la prova di cui alla lettera c) sia comunicata alle autorità competenti solo su richiesta.

▼M31

3. Quando cessano di applicarsi le condizioni per l'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera f *ter*), la Commissione o l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa lo Stato membro in cui è stata applicata l'esenzione e l'importazione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj>).

▼B*Articolo 144*

Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 145

1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali vigenti.

Gli Stati membri possono modificare le loro disposizioni nazionali per ridurre le distorsioni della concorrenza ed in particolare per evitare casi di non imposizione o di doppia imposizione nella Comunità.

Gli Stati membri possono utilizzare le procedure amministrative che ritengono più indicate per pervenire all'esenzione.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le disposizioni nazionali in vigore, ove non siano già state oggetto di notificazione, e quelle che essi adottano in virtù del paragrafo 2.

*CAPO 6****Esenzioni all'esportazione****Articolo 146*

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

- a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità;
- b) le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità, ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
- c) le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dalla Comunità nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative fuori della Comunità;
- d) le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili acquistati o importati per subire tali lavori nella Comunità e spediti o trasportati fuori della Comunità dal prestatore di servizi, dal destinatario non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per loro conto;
- e) le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente agli articoli 132 e 135 qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 61 e all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a).

▼B

2. Il beneficio dell'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera c), può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell'IVA.

Articolo 147

1. Qualora la cessione di cui all'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), riguardi beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, l'esenzione si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il viaggiatore non è stabilito nella Comunità;
- b) i beni sono trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione;
- c) il valore complessivo della cessione, compresa l'IVA, supera la somma di 175 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale, fissato una volta all'anno applicando il tasso di conversione del primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono esentare una cessione il cui valore complessivo sia inferiore all'importo previsto al primo comma, lettera c).

▼C2

2. Ai fini del paragrafo 1, per «viaggiatore non stabilito nella Comunità» si intende il viaggiatore il cui indirizzo permanente o residenza abituale non si trova nella Comunità. In tal caso per «indirizzo permanente o residenza abituale» si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione.

▼B

La prova dell'esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento equivalente, su cui sia apposto il visto dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un modello dei timbri impiegati per l'apposizione del visto di cui al secondo comma. La Commissione comunica a sua volta tale informazione alle autorità fiscali degli altri Stati membri.

*CAPO 7**Esenzioni connesse ai trasporti internazionali**Articolo 148*

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

- a) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo;
- b) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi da guerra, di cui al codice della nomenclatura combinata (NC) 8906 10 00, che lasciano il loro territorio a destinazione di un porto o di un ormeggio situato fuori dello Stato membro;

▼B

- c) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni delle navi di cui alla lettera a) nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti, compresa l'attrezzatura per la pesca, in esse incorporati o destinati al loro servizio;
- d) le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alla lettera c), direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi di cui alla lettera a) e del loro carico;
- e) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento;
- f) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli aeromobili di cui alla lettera e) nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio;
- g) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera f), destinate a sopperire ai bisogni diretti degli aeromobili di cui alla lettera e) e del loro carico.

Articolo 149

Il Portogallo può assimilare al trasporto internazionale i trasporti marittimi e aerei tra le isole che compongono le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira e tra queste e il continente.

Articolo 150

1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste all'articolo 148 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.
2. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare la portata delle esenzioni previste all'articolo 148, lettere a) e b).

*CAPO 8****Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni****Articolo 151*

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
 - a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;

▼M7

- a bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alla Comunità europea, alla Comunità europea dell'energia atomica, alla Banca centrale europea o alla Banca europea per gli investimenti o agli organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell' 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;

▼ M31

a *ter*) le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o di un'agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;

▼ M7

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate agli organismi internazionali, diversi da quelli di cui alla lettera a *bis*), riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche degli Stati membri ospitanti, nonché ai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

▼ M25

b *bis*) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

b *ter*) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

▼ B

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord e destinate alle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione di un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che è parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati alle forze armate del Regno Unito, stanziati sull'isola di Cipro, in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense.

▼ M31

Fino all'adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni previste al primo comma, diverse da quelle indicate alla lettera a *ter*), si applicano entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante.

▼B

2. Nei casi in cui i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi, come per le prestazioni di servizi, il beneficio dell'esenzione può essere concesso mediante una procedura di rimborso dell'IVA.

▼M31

3. Quando cessano di applicarsi le condizioni per l'esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a *ter*), la Commissione o l'agenzia interessata o l'organismo interessato che ha ricevuto la cessione o prestazione esente ne informa lo Stato membro in cui è stata applicata l'esenzione e la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento.

▼M34*Articolo 151 bis*

1. Gli Stati membri si avvalgono di un certificato elettronico per confermare che un'operazione può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 151, paragrafo 1, primo comma. Colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi [«beneficiario (organismo o persona)»] a cui sia destinata la cessione di beni o della prestazione di servizi in esenzione rilascia il certificato e, insieme allo Stato membro ospitante, lo firma per via elettronica.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle operazioni in cui l'esenzione è concessa mediante la procedura di rimborso di cui all'articolo 151, paragrafo 2, e in cui l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono tuttavia scegliere di prevedere, per tali operazioni, l'uso di un certificato elettronico conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il set di dati del certificato elettronico comprende almeno:

- a) i dati di identificazione del beneficiario (organismo o persona), compreso un numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro ospitante, se disponibile;
- b) i dati di identificazione dell'autorità competente che certifica l'esenzione;
- c) la dichiarazione del beneficiario (organismo o persona) relativa all'uso previsto dei beni e servizi acquistati e all'adempimento delle condizioni per l'esenzione stabilite dallo Stato membro interessato;
- d) la descrizione, la quantità e il valore, escluse l'IVA e l'accisa, dei beni e servizi per i quali è richiesta l'esenzione, compresi il numero di identificazione del veicolo o l'indirizzo e la destinazione d'uso del bene immobile, ove richiesto;
- e) la certificazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante; e
- f) informazioni relative al fornitore, compresi il nome e l'indirizzo, lo Stato membro di stabilimento e il numero di identificazione IVA/codice accisa o il numero di registrazione/codice fiscale.

4. Nell'usare il certificato elettronico, lo Stato membro ospitante può decidere se utilizzare un certificato comune di esenzione dall'IVA e dalle accise ovvero due certificati distinti.

▼ **M34**

5. Se i beni o i servizi sono destinati a un uso ufficiale, gli Stati membri possono dispensare l'organismo beneficiario dal requisito di disporre del certificato firmato dallo Stato membro ospitante alle condizioni da essi stabilite. Tale dispensa può essere revocata in caso di abuso. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare i servizi incaricati di firmare il certificato per via elettronica e in quale misura hanno concesso un esonero da tale obbligo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono scegliere di avvalersi, per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2032:

- a) del certificato in versione cartacea di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio ⁽¹⁾; o
- b) se l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante, di qualsiasi sistema elettronico di cui disponga uno Stato membro o di qualsiasi altra versione cartacea del certificato fornita da uno Stato membro.

7. La Commissione determina per mezzo di atti di esecuzione le specifiche e i dettagli tecnici relativi al formato elettronico del certificato nonché al suo trattamento, tenendo conto delle necessità degli Stati membri, anche per quanto riguarda il sistema informatico applicabile a tal fine. Il trattamento consiste, in particolare:

- a) nell'accesso al sistema informatico per i beneficiari (organismi o persone), gli Stati membri e i fornitori;
- b) nel rilascio e nella firma del certificato di esenzione per via elettronica;
- c) nella registrazione e nella conservazione dei certificati elettronici rilasciati dai beneficiari (organismi e persone);
- d) nella messa a disposizione dei certificati elettronici ai beneficiari (organismi e persone), ai fornitori che effettuano una cessione o prestazione esente e alle autorità competenti degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ⁽³⁾.

8. La Commissione sviluppa, mantiene, ospita e gestisce tecnicamente il sistema informatico centrale per la conservazione e il trattamento dei certificati elettronici.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj>).

▼M34*Articolo 151 ter*

Fatto salvo l'articolo 151, paragrafo 3, qualora i beni e/o i servizi non soddisfino le condizioni per l'esenzione o non siano stati utilizzati nel modo previsto, il beneficiario (organismo o persona) che ha rilasciato e firmato il certificato si impegna a versare l'IVA allo Stato membro in cui è dovuta.

▼B*Articolo 152*

Gli Stati membri esentano le cessioni di oro alle banche centrali.

*CAPO 9****Esenzioni delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari****Articolo 153*

Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8 o in operazioni effettuate fuori della Comunità.

L'esenzione di cui al primo comma non si applica alle agenzie di viaggio quando queste forniscono, in nome e per conto del viaggiatore, prestazioni effettuate in altri Stati membri.

*CAPO 10****Esenzioni delle operazioni connesse con il traffico internazionale di beni*****Sezione 1****Depositi doganali, depositi diversi da quelli doganali e regimi analoghi***Articolo 154*

Ai fini della presente sezione, per i prodotti soggetti ad accisa, si considerano «depositi diversi da quelli doganali» i luoghi definiti come depositi fiscali dall'articolo 4, lettera b), della direttiva 92/12/CEE e, per i beni non soggetti ad accisa, si considerano depositi diversi da quelli doganali i luoghi definiti tali dagli Stati membri.

Articolo 155

Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con riserva della consultazione del comitato IVA, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni di cui alla presente sezione o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione o ad un consumo finali e che l'importo dell'IVA dovuta al momento dello svincolo dai regimi o dell'uscita dalle situazioni di cui alla presente sezione corrisponda all'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se ognuna di tali operazioni fosse stata soggetta ad imposta nel loro territorio.

▼B*Articolo 156*

1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:
 - a) le cessioni di beni destinati ad essere portati in dogana e collocati, se del caso, in custodia temporanea;
 - b) le cessioni di beni destinati ad essere collocati in una zona franca o in un deposito franco;
 - c) le cessioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento attivo;
 - d) le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o del loro equipaggiamento, o per collegare dette piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente;
 - e) le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per il rifornimento e il vettovagliamento delle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.
2. I luoghi di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali comunitarie in vigore.

Articolo 157

1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:
 - a) le importazioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito diverso da quello doganale;
 - b) le cessioni di beni destinati ad essere vincolati, nel loro territorio, ad un regime di deposito diverso da quello doganale.
2. Gli Stati membri non possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale per i beni non soggetti ad accisa, quando detti beni sono destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto.

Articolo 158

1. In deroga all'articolo 157, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale nei casi seguenti:
 - a) per i beni destinati a punti di vendita in esenzione da imposte, ai fini delle cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esenti a norma dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b);
 - b) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate a viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione è situato fuori della Comunità;
 - c) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 151.

▼B

2. Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione corretta e semplice di detta esenzione e per prevenire qualsiasi evasione, elusione e abuso.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si intende per «punto di vendita in esenzione da imposte» qualsiasi esercizio ubicato nell'area di un aeroporto o di un porto e che soddisfi le condizioni previste dalle competenti autorità pubbliche.

Articolo 159

Gli Stati membri possono esentare le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui all'articolo 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158.

Articolo 160

1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui all'articolo 156, paragrafo 1, con mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazioni di cui allo stesso paragrafo;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158, con mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazioni di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1 di detti articoli.

2. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, lettera a), per le operazioni effettuate in depositi doganali, gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere regimi di deposito diversi da quello doganale che consentano l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), alle stesse operazioni relative a beni di cui all'allegato V e effettuate nei depositi diversi da quelli doganali.

Articolo 161

Gli Stati membri possono esentare le seguenti cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi ad esse inerenti:

- a) le cessioni di beni di cui all'articolo 30, primo comma, con mantenimento dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno;
- b) le cessioni di beni di cui all'articolo 30, secondo comma, con mantenimento del regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 276.

Articolo 162

Quando si avvalgono della facoltà di cui alla presente sezione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere vincolati ad uno dei regimi o posti in una delle situazioni di cui all'articolo 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158 beneficino delle medesime disposizioni applicate alle cessioni di beni effettuate nel loro territorio alle medesime condizioni.

▼B*Articolo 163*

Allorché lo svincolo dei beni dai regimi o dalle situazioni di cui alla presente sezione dà luogo ad un'importazione ai sensi dell'articolo 61, lo Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una duplice imposizione.

Sezione 2**Operazioni esenti in vista dell'esportazione e nell'ambito degli scambi tra Stati membri***Articolo 164*

1. Con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti effettuate da un soggetto passivo o ad esso destinate, entro il limite dell'importo delle esportazioni che ha effettuato nel corso dei dodici mesi precedenti:

- a) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati dal soggetto passivo nonché le importazioni e le cessioni di beni destinati al soggetto passivo che intende esportarli fuori della Comunità, senza modifiche, o dopo trasformazione;
- b) le prestazioni di servizi inerenti all'attività di esportazione del soggetto passivo.

2. Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, e con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri esentano allo stesso modo le operazioni inerenti alle cessioni effettuate dal soggetto passivo alle condizioni di cui all'articolo 138, entro il limite dell'importo di quelle che ha effettuato alle stesse condizioni nel corso dei dodici mesi precedenti.

Articolo 165

Gli Stati membri possono fissare un limite comune all'importo delle esenzioni che concedono in virtù dell'articolo 164.

Sezione 3**Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2***Articolo 166*

La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni di cui alle sezioni 1 e 2.

▼ BTITOLO X
DETRAZIONI*CAPO 1**Origine e portata del diritto a detrazione**Articolo 167*

Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.

▼ M9*Articolo 167 bis*

Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo per il quale l'IVA diventa esigibile solamente a norma dell'articolo 66, lettera b), sia postposto fino al pagamento dell'IVA, al suo fornitore/prestatore, relativa ai beni ceduti o servizi resi a detto soggetto passivo.

▼ M27

Gli Stati membri che applicano il regime opzionale di cui al primo comma fissano, per i soggetti passivi che optano per tale regime nel loro territorio, una soglia basata sul volume di affari annuo del soggetto passivo calcolato a norma dell'articolo 288. Tale soglia non può essere superiore a 2 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

▼ B*Articolo 168*

Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

- a) l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;
- b) l'IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente all'articolo 18, lettera a), e all'articolo 27;
- c) l'IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

▼ B

- d) l'IVA dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari conformemente agli articoli 21 e 22;
- e) l'IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro.

▼ M7*Articolo 168 bis*

1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo.

In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all'IVA sulle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato.

▼ B*Articolo 169*

Oltre alla detrazione di cui all'articolo 168, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA ivi prevista nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:

▼ M27

- a) sue operazioni, diverse da quelle esenti a norma dell'articolo 284, relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro;

▼ M24

- b) sue operazioni esenti conformemente agli articoli 136 bis, 138, 142 o 144, agli articoli da 146 a 149, agli articoli 151, 152, 153 o 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), agli articoli da 158 a 161 o all'articolo 164;

▼ B

- c) sue operazioni esenti conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a f), quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità.

▼B*Articolo 170***▼M3**

Il soggetto passivo che, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 86/560/CEE ⁽¹⁾, dell'articolo 2, punto 1, e dell'articolo 3 della direttiva 2008/9/CE ⁽²⁾ e dell'articolo 171 della presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:

▼B

- a) le operazioni di cui all'articolo 169;
- b) le operazioni per le quali l'imposta è dovuta unicamente dall'acquirente o dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199.

*Articolo 171***▼M3**

1. Il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato secondo le modalità d'applicazione previste dalla direttiva 2008/9/CE.

▼B

2. Il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio della Comunità, è effettuato secondo le modalità d'applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE.

I soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 86/560/CEE che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell'imposta a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199, sono anch'essi considerati, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.

▼M3

- 3. La direttiva 86/560/CEE non si applica:
 - a) agli importi dell'IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati;

⁽¹⁾ Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).

⁽²⁾ Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

▼M3

- b) agli importi dell'IVA fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell'articolo 138 o dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 171 bis

Invece di concedere un rimborso IVA conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE per le cessioni di beni o prestazioni di servizi a un soggetto passivo per le quali il soggetto passivo è debitore dell'imposta ai sensi degli articoli da 194 a 197 o dell'articolo 199, gli Stati membri possono autorizzare la detrazione di detta imposta secondo la procedura di cui all'articolo 168. Le limitazioni esistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE possono essere mantenute.

A tal fine gli Stati membri possono escludere il soggetto passivo che deve assolvere l'imposta dalla procedura di rimborso conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE.

▼B*Articolo 172*

1. Ogni persona considerata come un soggetto passivo, in quanto effettua a titolo occasionale una cessione di un mezzo di trasporto nuovo alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di detrarre, nello Stato membro nel quale la cessione è effettuata, l'IVA compresa nel prezzo d'acquisto o assolta a titolo dell'importazione o dell'acquisto intracomunitario del mezzo di trasporto, entro il limite o a concorrenza dell'importo dell'imposta di cui sarebbe debitrice qualora la cessione non fosse esente.

Il diritto a detrazione sorge e può essere esercitato solamente al momento della cessione del mezzo di trasporto nuovo.

2. Gli Stati membri fissano le modalità di applicazione del paragrafo 1.

*CAPO 2****Prorata di detrazione****Articolo 173*

1. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione di cui agli articoli 168, 169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell'IVA relativo alla prima categoria di operazioni.

Il prorata di detrazione è determinato, conformemente agli articoli 174 e 175, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo.

▼B

2. Gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:
 - a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;
 - b) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;
 - c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione in base all'utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;
 - d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione secondo la norma di cui al paragrafo 1, primo comma, relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;
 - e) prevedere che non si tenga conto dell'IVA che non può essere detratta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante.

Articolo 174

1. Il prorata di detrazione risulta da una frazione che presenta i seguenti importi:
 - a) al numeratore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione a norma degli articoli 168 e 169;
 - b) al denominatore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a detrazione.

Gli Stati membri possono includere nel denominatore l'importo delle sovvenzioni diverse da quelle direttamente connesse al prezzo delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 73.

2. In deroga al paragrafo 1, per il calcolo del prorata di detrazione, non si tiene conto degli importi seguenti:
 - a) l'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa;
 - b) l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni accessorie immobiliari e finanziarie;
 - c) l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), quando si tratta di operazioni accessorie.
3. Qualora si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 191 di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, gli Stati membri possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di detrazione.

▼B*Articolo 175*

1. Il prorata di detrazione è determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato al massimo all'unità superiore.

2. Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell'anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo dell'amministrazione, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni.

Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le proprie disposizioni vigenti al 1° gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione.

3. La fissazione del prorata definitivo, che è determinato per ogni anno durante l'anno successivo, comporta la rettifica delle detrazioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria.

*CAPO 3**Limitazioni del diritto a detrazione**Articolo 176*

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. In ogni caso, saranno escluse dal diritto a detrazione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1° gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione.

Articolo 177

Previo consultazione del comitato IVA, ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime delle detrazioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni.

Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri possono, anziché rifiutare la detrazione, assoggettare all'imposta i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo nella Comunità, oppure importati, in modo che questa imposizione non superi l'ammontare dell'IVA che graverebbe sull'acquisto di beni analoghi.

▼B*CAPO 4**Modalità di esercizio del diritto a detrazione**Articolo 178*

Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

▼M9

- a) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6;

▼B

- b) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera b), relativa alle operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

▼M9

- c) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla dichiarazione IVA prevista all'articolo 250 tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5;

▼B

- d) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera d), relativa alle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;
- e) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera e), relativa alle importazioni di beni, essere in possesso di un documento comprovante l'importazione che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'IVA dovuta o ne consenta il calcolo;
- f) quando è tenuto ad assolvere l'imposta quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli articoli da 194 a 197 o dell'articolo 199, adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro.

Articolo 179

Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare dell'IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all'articolo 178.

Tuttavia gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano le operazioni occasionali di cui all'articolo 12 a esercitare il diritto a detrazione soltanto al momento della cessione.

▼B*Articolo 180*

Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179.

▼M9*Articolo 181*

Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo che non sia in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5 a procedere alla detrazione prevista all'articolo 168, lettera c), per i suoi acquisti intracomunitari di beni.

▼B*Articolo 182*

Gli Stati membri determinano le condizioni e le modalità di applicazione degli articoli 180 e 181.

Articolo 183

Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.

Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante.

*CAPO 5****Rettifica delle detrazioni****Articolo 184*

La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.

Articolo 185

1. La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo.

2. In deroga al paragrafo 1, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonché in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui all'articolo 16.

In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di furto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica.

▼B*Articolo 186*

Gli Stati membri determinano le modalità di applicazione degli articoli 184 e 185.

Articolo 187

1. Per quanto riguarda i beni d'investimento, la rettifica deve essere ripartita su cinque anni, compreso l'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati.

Tuttavia, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.

Per quanto riguarda i beni d'investimento immobiliari, la durata del periodo che funge da base per il calcolo delle rettifiche può essere prolungata sino a vent'anni.

2. Ogni anno la rettifica è effettuata solo per un quinto o, qualora il periodo di rettifica sia stato prolungato, per la frazione corrispondente dell'IVA che ha gravato sui beni d'investimento.

La rettifica di cui al primo comma è eseguita secondo le variazioni del diritto a detrazione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all'anno in cui i beni sono stati acquistati, fabbricati o eventualmente utilizzati per la prima volta.

Articolo 188

1. In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene d'investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un'attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica.

Si presume che l'attività economica sia interamente soggetta ad imposta quando la cessione del bene d'investimento è soggetta ad imposta.

Si presume che l'attività economica sia interamente esente quando la cessione del bene d'investimento è esente.

2. La rettifica prevista al paragrafo 1 è effettuata *una tantum* per tutto il restante periodo di rettifica. Tuttavia quando la cessione del bene d'investimento è esente, gli Stati membri possono non esigere una rettifica qualora l'acquirente sia un soggetto passivo che utilizzi il bene d'investimento in questione soltanto per operazioni per le quali l'IVA è detraibile.

▼B*Articolo 189*

Ai fini dell'applicazione degli articoli 187 e 188, gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:

- a) definire il concetto di beni d'investimento;
- b) indicare l'ammontare di IVA che deve essere preso in considerazione per la rettifica;
- c) adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato;
- d) consentire semplificazioni amministrative.

Articolo 190

Ai fini degli articoli 187, 188, 189 e 191, gli Stati membri possono considerare beni d'investimento i servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d'investimento.

Articolo 191

Qualora in uno Stato membro gli effetti pratici dell'applicazione degli articoli 187 e 188 siano irrilevanti, tenuto conto dell'incidenza globale dell'IVA nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo tale Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, rinunciare all'applicazione di questi articoli purché non ne risultino distorsioni della concorrenza.

Articolo 192

Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime speciale o viceversa, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato.

TITOLO XI

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI*CAPO 1****Obbligo di pagamento*****Sezione 1****Debitori dell'imposta verso l'Erario****▼M3***Articolo 192 bis*

Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

▼ M3

- a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;
- b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.

▼ M19**▼ C10***Articolo 193*

L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 *ter* e 202.

▼ B*Articolo 194*

1. Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

2. Gli Stati membri determinano le condizioni di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 195

L'IVA è dovuta dalle persone identificate ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta e che sono destinatarie delle cessioni di beni alle condizioni previste dagli articoli 38 e 39, se queste sono effettuate da un soggetto passivo non stabilito in tale Stato membro.

▼ M3*Articolo 196*

L'IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell'IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell'articolo 44, se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro.

▼ B*Articolo 197*

1. L'IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all'articolo 141;
- b) il destinatario di tale cessione di beni è un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro dove è effettuata la cessione;

▼M9

- c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5.

▼B

- 2. Qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta in applicazione dell'articolo 204, gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 198

- 1. Se operazioni specifiche concernenti l'oro da investimento tra un soggetto passivo operante su un mercato dell'oro regolamentato e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato sono assoggettate all'imposta in virtù dell'articolo 352, gli Stati membri designano l'acquirente come debitore dell'imposta.

Se l'acquirente non operante su un mercato dell'oro regolamentato è un soggetto passivo tenuto all'identificazione ai fini IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta unicamente per le operazioni di cui all'articolo 352, il venditore adempie agli obblighi fiscali in nome dell'acquirente conformemente alle disposizioni di detto Stato membro.

- 2. Quando una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o una cessione di oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, è effettuata da un soggetto passivo che ha esercitato una delle opzioni di cui agli articoli 348, 349 e 350, gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta.

- 3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità e le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 199

- 1. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

- a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;
- b) messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera a);
- c) cessioni di beni immobili, di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), qualora il cedente abbia optato per l'imposizione dell'operazione ai sensi dell'articolo 137;

▼B

- d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzzi e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell'allegato VI;
- e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;
- f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;
- g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

2. Quando applicano l'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate e le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi.

3. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare le seguenti misure:

- a) esigere che il soggetto passivo che esercita altresì attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'articolo 2, sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo effettuate nei suoi confronti;
- b) esigere che un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), f) e g) effettuate nei suoi confronti.

4. Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all'introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

▼M8*Articolo 199 bis*

1. ►**M33** Fino al 31 dicembre 2026 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni: ◀

- a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ⁽¹⁾, trasferibili a norma dell'articolo 12 di tale direttiva;
- b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva;

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

▼ **M12**

- c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- e) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;
- f) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
- g) prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;
- h) cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;
- i) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;
- j) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal regime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a 356.

1 *bis*. Gli Stati membri possono determinare le condizioni per l'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1.

1 *ter*. L'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi elencati in tale paragrafo, lettere da c) a j), è soggetta all'introduzione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo previsto al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri informano il comitato IVA dell'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e gli forniscono le seguenti informazioni:

- a) l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;
- b) le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;

▼ **M12**

- c) i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;
- d) la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

▼ **M33**▼ **M19***Articolo 199 ter*

1. Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (*Quick Reaction Mechanism* – «QRM») per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura e ha una durata non superiore a nove mesi.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM conformemente al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.

Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 del presente articolo ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 395, paragrafi 2 e 3.

Nei casi di imperativa urgenza previsti al paragrafo 1 del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 395, paragrafi 2 e 3, è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

▼ M19

3. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.

4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l'invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 5.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ⁽²⁾.

▼ M33

6. La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 31 dicembre 2026.

▼ B*Articolo 200*

L'IVA è dovuta dalla persona che effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile.

Articolo 201

All'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debtrici dallo Stato membro d'importazione.

Articolo 202

L'IVA è dovuta dalla persona che svincola i beni dai regimi o dalle situazioni elencati agli articoli 156, 157, 158, 160 e 161.

Articolo 203

L'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

▼B*Articolo 204*

1. Se, in applicazione degli articoli da 193 a 197 e degli articoli 199 e 200, il debitore dell'imposta è un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono consentirgli di designare un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta.

Inoltre, se l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA e non esiste, con il paese della sede o in cui tale soggetto passivo è stabilito, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE ⁽¹⁾ e dal regolamento (CE) n. 1798/2003 ⁽²⁾, gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell'imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito.

▼M24**▼C12**

Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all'articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.

▼B

2. L'opzione prevista al paragrafo 1, primo comma, è soggetta alle condizioni e modalità stabilite da ogni Stato membro.

Articolo 205

Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA.

Sezione 2**Modalità di pagamento***Articolo 206*

Ogni soggetto passivo che è debitore dell'imposta deve pagare l'importo netto dell'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA prevista all'articolo 250. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o riscuotere acconti provvisori.

⁽¹⁾ Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 885/2004 (GU L 168 del 1^o.5.2004, pag. 1).

▼B*Articolo 207*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e degli articoli 199 e 204, sono considerate debitori dell'imposta in luogo del soggetto passivo non stabilito nel loro rispettivo territorio assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell'articolo 205, sono considerate responsabili in solido dell'assolvimento dell'IVA, adempiano detti obblighi di pagamento.

Articolo 208

Se designano come debitore dell'imposta l'acquirente di oro da investimento in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2 di designare l'acquirente come debitore dell'imposta, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché tale persona adempia gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

Articolo 209

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che gli enti che non sono soggetti passivi e sono debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

Articolo 210

Gli Stati membri adottano le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonché a titolo di acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

Articolo 211

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di importazioni di beni.

In particolare, gli Stati membri possono stabilire che l'IVA dovuta per l'importazione di beni effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie degli stessi non sia pagata al momento dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale nella dichiarazione IVA redatta conformemente all'articolo 250.

▼B*Articolo 212*

Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi dal pagamento dell'IVA dovuta qualora il suo importo sia insignificante.

*CAPO 2****Identificazione****Articolo 213*

1. Il soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione sia effettuata, alle condizioni da essi definite, per via elettronica.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, primo comma, ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni non soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, deve dichiarare che effettua tali acquisti quando non sono più soddisfatte le condizioni in presenza delle quali essi non sono soggetti all'imposta previste da tale articolo.

Articolo 214

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

- a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;
- b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all'IVA a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 3, per l'assoggettamento all'IVA dei suoi acquisti intracomunitari;
- c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio;

▼ M3

- d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell'IVA a norma dell'articolo 196;
- e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi per i quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell'articolo 196;

▼ B

- 2. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 215

Il numero individuale d'identificazione IVA comporta un prefisso conforme al codice ISO-3166 alfa 2, che consente d'identificare lo Stato membro da cui è stato attribuito.

Tuttavia la Grecia è autorizzata a utilizzare il prefisso «EL».

▼ M29

Per l'Irlanda del Nord è utilizzato il prefisso «XI».

▼ B*Articolo 216*

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché il loro sistema d'identificazione permetta di distinguere i soggetti passivi contemplati all'articolo 214, garantendo così la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 402.

*CAPO 3****Fatturazione*****Sezione 1****Definizione****▼ M9***Articolo 217*

Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico.

▼B

Sezione 2
Nozione di fattura

Articolo 218

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.

▼M35

In deroga al primo paragrafo del presente articolo, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio l'obbligo di emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, diverse da quelle di cui all'articolo 262.

▼B*Articolo 219*

Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

Sezione 3
Emissione delle fatture

▼M16*Articolo 219 bis*

1. La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.

2. In deroga al paragrafo 1, la fatturazione è soggetta alle seguenti norme:

- a) le norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, quando:
 - i) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o un suo stabilimento in detto Stato membro non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'articolo 192 *bis*, lettera b), e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi a meno che l'acquirente/il destinatario emetta la fattura (autofatturazione);
 - ii) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V;
- b) le norme applicabili nello Stato membro in cui è identificato il fornitore/prestatore che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatti salvi gli articoli da 244 a 248.

▼ M9*Articolo 220*

1. Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa una fattura, da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, nei casi seguenti:

- 1) per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo;

▼ M16**▼ C11**

- 2) per le cessioni di beni di cui all'articolo 33, lettera a), eccetto nei casi in cui il soggetto passivo si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3;

▼ M9

- 3) per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138;
- 4) per gli acconti che gli sono corrisposti prima dell'esecuzione di una delle cessioni di beni di cui ai punti 1 e 2;
- 5) per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da un ente non soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 221, paragrafo 2, l'emissione della fattura non è richiesta per le prestazioni di servizi esenti in virtù dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g).

Articolo 220 bis

1. Gli Stati membri consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata nei casi seguenti:

- a) quando l'importo della fattura non è superiore a 100 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- b) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato come fattura ai sensi dell'articolo 219;

▼ M27

- c) quando il soggetto passivo beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284.

▼ M9

2. Gli Stati membri non consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata quando questa deve essere emessa ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, punti 2 e 3 o quando la cessione imponibile di beni o la prestazione imponibile di servizi è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell'articolo 192 *bis* e il debitore dell'imposta è il soggetto cui sono forniti i beni o prestati i servizi.

▼ **M9***Articolo 221*

1. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura conforme alle indicazioni richieste a norma dell'articolo 226 o dell'articolo 226 *ter* per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, o che dispongono di una stabile organizzazione nel loro territorio a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata, l'obbligo di emettere una fattura conforme ai requisiti degli articoli 226 o 226 *ter* per le prestazioni di servizi, esenti ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), che detti soggetti passivi effettuano nel loro territorio o al di fuori della Comunità.

▼ **M32**

3. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220, paragrafo 1, o all'articolo 220 *bis* di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di un'esenzione, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, in forza dell'articolo 98, paragrafo 2, degli articoli 105 *bis* e 132, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a l), degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2 e dell'articolo 379, paragrafo 2, e degli articoli da 380 a 390 *quater*.

▼ **M9***Articolo 222*

Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma dell'articolo 196, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

Per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi dei termini per l'emissione delle fatture.

Articolo 223

Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi a emettere fatture periodiche che riportino i dettagli di diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi separate, purché l'IVA relativa alle cessioni/prestazioni menzionate nella fattura periodica diventi esigibile nello stesso mese di calendario.

Fatto salvo l'articolo 222, gli Stati membri possono autorizzare che le fatture periodiche includano cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è diventata esigibile nel corso di un periodo superiore a un mese di calendario.

▼M9*Articolo 224*

Le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate da un soggetto passivo, possono essere compilate dal destinatario di tali beni o servizi previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di un'accettazione da parte del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Gli Stati membri possono esigere che tali fatture siano emesse a nome e per conto del soggetto passivo.

Articolo 225

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi condizioni specifiche nel caso in cui il terzo, o l'acquirente/destinatario, che emette le fatture sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE ⁽¹⁾ e dal regolamento (CE) n. 1798/2003 ⁽²⁾.

▼B**Sezione 4****Contenuto delle fatture***Articolo 226*

Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli articoli 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell'IVA soltanto le indicazioni seguenti:

- 1) la data di emissione della fattura;
- 2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico;
- 3) il numero di identificazione IVA, di cui all'articolo 214, con il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi;
- 4) il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario, di cui all'articolo 214, con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138;
- 5) il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario;
- 6) la quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi resi;

⁽¹⁾ Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1).

▼ B

- 7) la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto di cui all'articolo 220, punti 4) e 5), sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura;

▼ M9

- 7 *bis*) se l'IVA diventa esigibile al momento dell'incasso in conformità dell'articolo 66, lettera b), e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'imposta detraibile diventa esigibile, la dicitura «contabilità di cassa»;

▼ B

- 8) la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, il prezzo unitario al netto dell'IVA, nonché gli eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario;

- 9) l'aliquota IVA applicata;

- 10) l'importo dell'IVA da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime speciale per il quale la presente direttiva escluda tale indicazione;

▼ M9

- 10 *bis*) se l'acquirente/destinatario che riceve una cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore, la dicitura «autofatturazione»;

- 11) in caso di esenzione, il riferimento alla disposizione applicabile della presente direttiva o alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente;

- 11 *bis*) se l'acquirente/destinatario è debitore dell'imposta, la dicitura «inversione contabile»;

▼ B

- 12) in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuata alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), i dati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

▼ M9

- 13) in caso di applicazione del regime del margine delle agenzie di viaggio, la dicitura «regime del margine — agenzie di viaggio»;

- 14) in caso di applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, la dicitura «regime del margine — beni di occasione», o «regime del margine — oggetti d'arte» oppure «regime del margine — oggetti da collezione e di antiquariato», rispettivamente;

▼B

- 15) se il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 204, il numero d'identificazione IVA del rappresentante fiscale, di cui all'articolo 214, corredato del nome e dell'indirizzo completo.

▼M9*Articolo 226 bis*

Se la fattura è emessa da un soggetto passivo, che non è stabilito nello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell'articolo 192 *bis* e che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi ad un acquirente/destinatario debitore dell'imposta, il soggetto passivo può omettere le indicazioni di cui all'articolo 226, punti 8, 9 e 10 e indicare, in sostituzione, la base imponibile dei beni o servizi, con riferimento alla quantità o all'entità e alla natura dei beni ceduti o dei servizi resi.

Articolo 226 ter

Per quanto riguarda le fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 *bis* e all'articolo 221, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prevedono l'obbligo di fornire almeno le seguenti indicazioni:

- a) la data di emissione della fattura;
- b) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi;
- c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi;
- d) l'importo dell'IVA da pagare o i dati che permettono di calcolarlo;
- e) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato fattura ai sensi dell'articolo 219, il riferimento specifico e univoco a tale fattura iniziale e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Essi non possono prevedere l'obbligo di fornire nelle fatture indicazioni diverse da quelle di cui agli articoli 226, 227 e 230.

▼B*Articolo 227*

Gli Stati membri possono richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio e che ivi effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi di indicare il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario di cui all'articolo 214, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 226, punto 4).

▼M9

▼ B*Articolo 229*

Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate.

▼ M9*Articolo 230*

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all'articolo 91.

▼ B**Sezione 5****▼ M9****Fattura cartacea e fattura elettronica***Articolo 232*

Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario.

▼ M35

In deroga al primo paragrafo del presente articolo, gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 218, secondo paragrafo, possono stabilire che il ricorso alla fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi stabiliti nel loro territorio non sia subordinato all'accordo del destinatario stabilito nel loro territorio.

▼ M9*Articolo 233*

1. L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.

Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.

«Autenticità dell'origine» implica la comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura.

«Integrità del contenuto» implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.

2. Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica:

▼M9

- a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽¹⁾, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE;
- b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 dell'allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati ⁽²⁾, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

Articolo 235

Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'emissione per via elettronica di fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003.

Articolo 236

In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture elettroniche trasmesse allo stesso destinatario o messe a sua disposizione, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.

Articolo 237

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione, sulla base di uno studio economico indipendente, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle norme di fatturazione applicabili dal 1° gennaio 2013 e segnatamente della misura in cui esse hanno effettivamente comportato una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, corredata se del caso di una proposta appropriata intesa a modificare le pertinenti norme.

▼B**Sezione 6****Misure di semplificazione***Articolo 238***▼M9**

1. Previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che sulle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi figurino solo i dati di cui all'articolo 226 ter nei seguenti casi:

- a) quando l'importo della fattura è superiore a 100 EUR ma non superiore a 400 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 338 del 28.12.1994, pag. 98.

▼ M9

- b) quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono particolarmente difficile il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli articoli 226 o 230.

3. La semplificazione prevista al paragrafo 1 non si applica quando le fatture devono essere emesse ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, punti 2 e 3 o quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell'articolo 192 *bis* e il debitore dell'imposta è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi.

▼ B*Articolo 239*

Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di non attribuire un numero di identificazione IVA ai soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni indicate agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141, occorre sostituire sulla fattura, se non è stato attribuito, il numero d'identificazione del fornitore e dell'acquirente o destinatario con un altro numero, detto numero di registrazione fiscale, quale definito dagli Stati membri interessati.

Articolo 240

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono, se il numero d'identificazione IVA è stato attribuito al soggetto passivo, prevedere, inoltre, che figurino sulla fattura gli elementi seguenti:

- 1) per le prestazioni di servizi di cui agli articoli 44, 47, 50, 53, 54 e 55 e per le cessioni di beni di cui agli articoli 138 e 141, il numero d'identificazione IVA e il numero di registrazione fiscale del fornitore;
- 2) per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, soltanto il numero di registrazione fiscale del fornitore o il numero d'identificazione IVA.

*CAPO 4***Contabilità****Sezione 1****Definizione***Articolo 241*

Ai fini del presente capo, per archiviazione di una fattura «per via elettronica» si intende l'archiviazione di dati effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

▼B**Sezione 2**
Obblighi generali*Articolo 242*

Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente dettagliata per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione fiscale.

▼M16*Articolo 242 bis*

1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la cessione di beni o la prestazione di servizi a una persona che non è un soggetto passivo nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V, il soggetto passivo che facilita la cessione o la prestazione è tenuto a conservare la documentazione relativa a tale cessione o prestazione. Tale documentazione è sufficientemente dettagliata da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali prestazioni o cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

▼M9*Articolo 243*

1. Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini delle operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).

2. Ogni soggetto passivo tiene una contabilità sufficientemente dettagliata tale da consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni.

▼M21

3. Il soggetto passivo che trasferisce beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 *bis* tiene un registro che consente alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione di tale articolo.

Il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 *bis* tiene un registro di tali beni.

▼ **M26****Sezione 2 bis****Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento***Articolo 243 bis*

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «prestatore di servizi di pagamento»: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 di tale direttiva;
- 2) «servizio di pagamento»: una delle attività commerciali di cui all'allegato I, punti da 3 a 6, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 3) «pagamento»: fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366, una operazione di pagamento quale definita all'articolo 4, punto 5, di tale direttiva o una rimessa di denaro quale definita all'articolo 4, punto 22, di tale direttiva;
- 4) «pagatore»: un pagatore quale definito all'articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 5) «beneficiario»: un beneficiario quale definito all'articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 6) «Stato membro di origine»: lo Stato membro di origine definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 7) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro ospitante definito all'articolo 4, punto 2, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 8) «conto di pagamento»: un conto di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 9) «IBAN»: l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- 10) «BIC»: il BIC quale definito all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 260/2012.

Articolo 243 ter

1. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che, in conformità delle disposizioni del titolo V, si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

▼ **M26**

L'obbligo di cui al primo comma si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

2. L'obbligo cui sono soggetti i prestatori di servizi di pagamento ai sensi del paragrafo 1 si applica quando, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.

Il numero dei pagamenti transfrontalieri di cui al primo comma del presente paragrafo sono calcolati in relazione ai servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo di cui all'articolo 243 *quater*, paragrafo 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento disponga di informazioni indicanti che il beneficiario possiede più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai servizi di pagamento forniti dai prestatori di servizi di pagamento del pagatore rispetto a qualsiasi pagamento ove almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in uno Stato membro, come indicato dal BIC del prestatore di servizi di pagamento o da qualsiasi altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento e la sua localizzazione. Ciononostante, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include tali servizi di pagamento nel calcolo di cui al paragrafo 2.

4. Quando l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 è applicabile, la documentazione:

- a) è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento;
- b) è messa a disposizione, in conformità dell'articolo 24 *ter* del regolamento (UE) n. 904/2010, dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento o degli Stati membri ospitanti se il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine.

Articolo 243 quater

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243 *ter*, paragrafo 1, secondo comma e fatte salve le disposizioni del titolo V, la localizzazione del pagatore è considerata essere nello Stato membro corrispondente:

- a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,
- b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione.

▼ **M26**

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243 *ter*, paragrafo 1, secondo comma, la localizzazione del beneficiario è considerata essere nello Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo corrispondente:

- a) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,
- b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

Articolo 243 quinquies

1. La documentazione che i prestatori di servizi di pagamento devono conservare ai sensi dell'articolo 243 *ter* contiene le informazioni seguenti:

- a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
- b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
- d) l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- e) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;
- f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- g) i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 243 *ter*, paragrafo 1;
- h) i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti individuati come relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

- a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso di pagamento;
- b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso di pagamento;
- c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, secondo il caso, e le informazioni utilizzate per determinare l'origine o la destinazione del pagamento o del rimborso di pagamento in conformità dell'articolo 243 *quater*;
- d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;
- e) se del caso, l'indicazione che il pagamento è disposto nei locali dell'esercente.

▼B**Sezione 3****Obblighi specifici relativi all'archiviazione delle fatture***Articolo 244*

Ogni soggetto passivo deve provvedere all'archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto.

Articolo 245

1. Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo può stabilire il luogo di archiviazione di ogni fattura, a condizione di mettere senza indugio a disposizione delle autorità competenti, ad ogni loro eventuale domanda, tutte le fatture o informazioni archiviate conformemente all'articolo 244.

2. Gli Stati membri possono esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio la comunicazione del luogo di archiviazione quando esso si trovi fuori del loro territorio.

Gli Stati membri possono inoltre esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio l'archiviazione nello stesso territorio delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove l'archiviazione non sia effettuata tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.

▼M9**▼B***Articolo 247*

1. Ciascuno Stato membro stabilisce il periodo per il quale i soggetti passivi devono provvedere all'archiviazione delle fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel suo territorio, nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel suo territorio.

▼M9

2. Per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 233, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura come disposto all'articolo 233.

▼M9

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l'archiviazione delle fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003, nonché il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di cui all'articolo 249.

▼B*Articolo 248*

Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi fissate, l'obbligo di archiviare le fatture ricevute da persone non soggetti passivi.

Sezione 4**Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro****▼M9***Articolo 248 bis*

A fini di controllo, e per quanto riguarda le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio nonché le fatture ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, gli Stati membri possono prescrivere, per taluni soggetti passivi o in determinati casi, la traduzione nelle loro lingue ufficiali. Gli Stati membri non possono, tuttavia, imporre un obbligo generale di traduzione delle fatture.

Articolo 249

A fini di controllo, qualora un soggetto passivo archivi, tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati, le fatture da esso emesse o ricevute, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito e, nel caso in cui l'IVA sia dovuta in un altro Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro hanno il diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di scaricarle e di utilizzarle.

▼B*CAPO 5***Dichiarazioni***Articolo 250*

1. Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l'importo delle operazioni esenti.

▼B

2. Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia presentata, alle condizioni da essi fissate, per via elettronica.

Articolo 251

Oltre ai dati di cui all'articolo 250, nella dichiarazione IVA relativa a un dato periodo d'imposta devono figurare le informazioni seguenti:

- a) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui all'articolo 138 e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta;
- b) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli articoli 33 e 36, effettuate nel territorio di un altro Stato membro e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione;
- c) l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22, effettuati nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo dei quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta;
- d) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli articoli 33 e 36, effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato nel territorio di un altro Stato membro;
- e) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione per le quali il soggetto passivo è stato designato quale debitore dell'imposta, in conformità dell'articolo 197 ed a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta.

Articolo 252

1. La dichiarazione IVA deve essere presentata entro un termine che è stabilito dagli Stati membri. Tale termine non può superare di oltre due mesi la scadenza di ogni periodo d'imposta.

2. Gli Stati membri fissano la durata del periodo d'imposta ad un mese, due mesi ovvero tre mesi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una durata diversa, comunque non superiore ad un anno.

*Articolo 253*

La Svezia può applicare alle piccole e medie imprese una procedura semplificata che preveda la presentazione della dichiarazione IVA tre mesi dopo la scadenza del periodo annuale di imposizione diretta per i soggetti passivi che effettuano soltanto operazioni imponibili a livello nazionale.

Articolo 254

Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nei confronti di un acquirente non identificato ai fini dell'IVA, o da un soggetto passivo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione.

Articolo 255

Se designano come debitore dell'imposta l'acquirente di oro da investimento in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2 di designare come debitore dell'imposta l'acquirente, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché tale persona adempia gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

Articolo 256

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 204, sono considerate debtrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

Articolo 257

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti non soggetti passivi, debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

Articolo 258

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di dichiarazione per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonché per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

▼B*Articolo 259*

Gli Stati membri possono chiedere alle persone che effettuano acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di fornire, al momento della presentazione della dichiarazione IVA, tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'IVA e al suo controllo da parte dell'amministrazione.

Articolo 260

Gli Stati membri adottano le modalità di dichiarazione per quanto riguarda le importazioni di beni.

Articolo 261

1. Gli Stati membri possono chiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui agli articoli 250 e 251. Questa dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.

2. Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia effettuata, alle condizioni da essi definite, per via elettronica.

*CAPO 6****Elenchi riepilogativi*****▼M21***Articolo 262*

1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:

- a) gli acquirenti identificati ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c);
- b) le persone identificate ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti dei beni intracomunitari di cui all'articolo 42;
- c) i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell'imposta conformemente all'articolo 196.

▼ **M21**

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto passivo trasmette le informazioni relative al numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono destinati i beni che sono spediti o trasportati in regime di call-off stock in conformità delle condizioni di cui all'articolo 17 *bis*, nonché le informazioni relative a eventuali modifiche delle informazioni trasmesse.

▼ **M4***Articolo 263*

1. Un elenco riepilogativo è compilato per ogni mese di calendario entro un termine non superiore a un mese e secondo modalità che sono fissate dagli Stati membri.

1 *bis*. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi, alle condizioni e nei limiti che essi possono stabilire, a presentare l'elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre qualora l'importo totale trimestrale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui all'articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 265, paragrafo 1, lettera c), non superi né per il trimestre in questione né per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di 50 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale.

La facoltà di cui al primo comma cessa di essere applicabile alla fine del mese durante il quale l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui all'articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 265, paragrafo 1, lettera c), supera, per il trimestre in corso, la somma di 50 000 EUR o il suo controvalore in valuta nazionale. In tal caso si stabilisce un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall'inizio del trimestre, entro un termine non superiore a un mese.

1 *ter*. Fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono fissare l'importo di cui al paragrafo 1 *bis* a 100 000 EUR o al suo controvalore in valuta nazionale.

1 *quater*. Gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e nei limiti che possono stabilire, i soggetti passivi in ordine alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 264, paragrafo 1, lettera d), a presentare l'elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre.

Gli Stati membri possono in particolare richiedere ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 264, paragrafo 1, lettera d), di presentare l'elenco riepilogativo entro il termine risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 1 *ter*.

2. Gli Stati membri autorizzano e possono esigere che l'elenco riepilogativo di cui al paragrafo 1 sia, alle condizioni da essi definite, presentato mediante trasmissione elettronica di file.

▼ B*Articolo 264*

1. Nell'elenco riepilogativo figurano le informazioni seguenti:

▼ M3

- a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere depositato l'elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1, o prestazioni di servizi imponibili alle condizioni previste all'articolo 44;

- b) il numero di identificazione IVA di ogni acquirente di beni o destinatario di servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere depositato l'elenco riepilogativo e con il quale gli sono stati ceduti i beni o prestati i servizi;

▼ B

- c) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere presentato l'elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato un trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c), nonché il numero con il quale il soggetto passivo è identificato nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto;

▼ M3

- d) per ogni singolo acquirente di beni o destinatario di servizi, il valore totale delle cessioni di beni o il valore totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo;

▼ B

- e) per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c), l'importo totale di dette cessioni determinato in conformità dell'articolo 76;

- f) l'importo delle rettifiche effettuate in virtù dell'articolo 90.

▼ M4

2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera d), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all'articolo 263, paragrafi da 1 a 1 *quater*, durante il quale l'imposta è diventata esigibile.

L'importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all'articolo 263, paragrafi da 1 a 1 *quater*, durante il quale la rettifica viene notificata all'acquirente.

▼B*Articolo 265*

1. Nei casi di acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 42, il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro che gli ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale ha effettuato tali acquisti deve menzionare in modo distinto nell'elenco riepilogativo gli elementi seguenti:

- a) il suo numero di identificazione IVA in tale Stato membro e con il quale ha effettuato l'acquisto e la successiva cessione di beni;
- b) il numero di identificazione IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, del destinatario della successiva cessione effettuata dal soggetto passivo;
- c) per ciascuno di detti destinatari l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni così effettuate dal soggetto passivo nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

▼M4

2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all'articolo 263, paragrafi da 1 a 1 *ter*, durante il quale l'imposta è diventata esigibile.

▼B*Articolo 266*

In deroga agli articoli 264 e 265, gli Stati membri possono prevedere che gli elenchi riepilogativi contengano ulteriori informazioni.

Articolo 267

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli 194 e 204, sono considerate debentrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi di cui al presente capo.

Articolo 268

Gli Stati membri possono chiedere ai soggetti passivi che effettuano nel loro territorio acquisti intracomunitari di beni nonché operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22 di presentare dichiarazioni dettagliate in merito a tali acquisti, a condizione tuttavia che siffatte dichiarazioni non siano richieste per periodi inferiori a un mese.

▼B*Articolo 269*

Il Consiglio può, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, autorizzare gli Stati membri ad emanare le misure particolari previste agli articoli 270 e 271 al fine di semplificare l'obbligo di presentazione di un elenco riepilogativo previsto nel presente capo. Tali misure non possono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

Articolo 270

In virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi a presentare annualmente un elenco riepilogativo indicante il numero di identificazione IVA, in un altro Stato membro, di ogni acquirente al quale il soggetto passivo ha ceduto beni alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c) qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti:

▼M27

- a) il valore totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi non deve superare di una somma superiore a 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale l'importo del volume d'affari annuo che funge da riferimento per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284;

▼B

- b) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non deve superare la somma di 15 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale;
- c) le cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

Articolo 271

In virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, gli Stati membri che fissano ad oltre tre mesi la durata del periodo d'imposta per il quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IVA di cui all'articolo 250 possono autorizzare tali soggetti passivi a presentare l'elenco riepilogativo per questo stesso periodo qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti:

- a) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi deve essere al massimo pari alla somma di 200 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale;
- b) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non deve superare la somma di 15 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale;
- c) le cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

▼ B*CAPO 7****Disposizioni varie****Articolo 272*

1. Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi seguenti da determinati obblighi o da qualsiasi obbligo di cui ai capi da 2 a 6:

a) i soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;

▼ M24

b) i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis, 138 e 141;

▼ B

c) i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136, degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;

▼ M27

▼ B

e) i soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli.

▼ M9

Gli Stati membri non possono esentare i soggetti passivi di cui al primo comma, lettera b), dagli obblighi di fatturazione di cui al capo 3, sezioni da 3 a 6, e al capo 4, sezione 3.

▼ B

2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), gli Stati membri prendono le misure necessarie per la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie.

3. Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 da alcuni degli obblighi contabili di cui all'articolo 242.

Articolo 273

Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3.

*CAPO 8**Obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione***Sezione 1****Operazioni di importazione***Articolo 274*

Gli articoli 275, 276 e 277 si applicano alle operazioni di importazione relative ai beni in libera pratica che sono introdotti nella Comunità in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità.

Articolo 275

Le formalità relative all'importazione di beni di cui all'articolo 274 sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie relative all'importazione di beni nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 276

Se il luogo d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni di cui all'articolo 274 si trova fuori dello Stato membro di introduzione nella Comunità, essi circolano nella Comunità nel quadro del regime di transito comunitario interno previsto dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione di vincolo a tale regime al momento della loro introduzione nella Comunità.

Articolo 277

Se al momento dell'introduzione nella Comunità i beni di cui all'articolo 274 si trovano in una situazione che consentirebbe loro, se fossero importati a norma dell'articolo 30, primo comma, di beneficiare di uno dei regimi o delle situazioni di cui all'articolo 156, oppure di un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione, gli Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare nella Comunità alle stesse condizioni previste per l'applicazione di questi regimi o situazioni.

Sezione 2**Operazioni di esportazione***Articolo 278*

Gli articoli 279 e 280 si applicano alle operazioni di esportazione dei beni in libera pratica spediti o trasportati a partire da uno Stato membro e a destinazione di un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità.

▼B*Articolo 279*

Le formalità relative all'esportazione dei beni di cui all'articolo 278 dal territorio comunitario sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie per quanto riguarda l'esportazione di beni dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 280

Per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati fuori dalla Comunità nella prospettiva di essere reimportati, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nella Comunità i beni in questione possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente esportati fuori dal territorio doganale della Comunità.

TITOLO XII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

*Regime speciale delle piccole imprese***▼M27**

Sezione -1

Definizioni

Articolo 280 bis

Ai fini del presente capo si intende per:

- 1) «volume d'affari annuo nello Stato membro»: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo in tale Stato membro nel corso di un anno civile;
- 2) «volume d'affari annuo nell'Unione»: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo nel territorio della Comunità nel corso di un anno civile.

▼B

Sezione 1

Modalità semplificate d'imposizione e di riscossione*Articolo 281*

Gli Stati membri che incontrano difficoltà ad assoggettare al regime normale IVA le piccole imprese, data la loro attività o struttura, possono, nei limiti e alle condizioni da essi fissati e previa consultazione del comitato IVA, applicare modalità semplificate d'imposizione e riscossione dell'imposta, in particolare regimi forfettari, i cui effetti non possono però determinare una riduzione dell'imposta.

▼B**Sezione 2****▼M27****Franchigie***Articolo 282*

Le franchigie di cui alla presente sezione si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.

▼B*Articolo 283*

1. Sono escluse dal beneficio del regime di cui alla presente sezione le operazioni seguenti:

- a) le operazioni effettuate a titolo occasionale di cui all'articolo 12;
- b) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

▼M27**▼B**

2. Gli Stati membri possono escludere dal regime previsto dalla presente sezione altre operazioni oltre quelle di cui al paragrafo 1.

▼M27*Articolo 284*

1. Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d'affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tale esenzione. Tale soglia non supera 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività sulla base di criteri oggettivi. Nessuna di tali soglie supera tuttavia la soglia degli 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri assicurano che il soggetto passivo ammesso a beneficiare di più soglie settoriali possa avvalersi di una sola di tali soglie.

Le soglie fissate da uno Stato membro non fanno distinzione tra i soggetti passivi stabiliti in tale Stato membro e quelli che non vi sono stabiliti.

2. Gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia di cui al paragrafo 1 concedono tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il volume d'affari annuo nell'Unione del soggetto passivo interessato non supera i 100 000 EUR;

▼ **M27**

b) il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito non supera la soglia applicabile in tale Stato membro per la concessione della franchigia ai soggetti passivi ivi stabiliti.

3. In deroga all'articolo 292 *ter*, per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non è stabilito, il soggetto passivo:

a) dà previa notifica allo Stato membro di stabilimento; e

b) è identificato, ai fini dell'applicazione della franchigia, da un numero individuale esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

Gli Stati membri possono utilizzare il numero d'identificazione IVA individuale già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che derivano per tale soggetto dal sistema interno o applicare la struttura di una partita IVA o qualsiasi altro numero ai fini dell'identificazione di cui al primo comma, lettera b).

Il numero individuale di identificazione di cui al primo comma, lettera b), è contraddistinto dal suffisso «EX», oppure il suffisso «EX» è aggiunto a tale numero.

4. Il soggetto passivo informa preventivamente lo Stato membro di stabilimento, per mezzo di un aggiornamento di una previa notifica, di eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza in conformità del paragrafo 3, primo comma, comprese l'intenzione di avvalersi della franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica e la decisione di cessare di applicare il regime di franchigia in uno o più Stati membri in cui tale soggetto passivo non è stabilito.

La cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo alla ricezione delle informazioni fornite dal soggetto passivo oppure, qualora tali informazioni siano ricevute nel corso dell'ultimo mese di un trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo.

5. La franchigia si applica per quanto concerne lo Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito e in cui tale soggetto passivo intende avvalersi della franchigia conformemente a:

a) una previa notifica, a partire dalla data in cui lo Stato membro di stabilimento comunica al soggetto passivo il numero individuale di identificazione; o

b) un aggiornamento di una previa notifica, a partire dalla data in cui lo Stato membro di stabilimento conferma al soggetto passivo il numero in seguito all'aggiornamento effettuato dallo stesso soggetto passivo.

▼ **M27**

La data di cui al primo comma non è posteriore di oltre 35 giorni lavorativi alla data di ricezione della previa notifica o dell'aggiornamento della previa notifica di cui al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 4, primo comma, salvo in casi specifici in cui gli Stati membri, al fine di prevenire l'evasione o l'elusione fiscale, possono necessitare di maggiore tempo per svolgere le necessarie verifiche.

6. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al presente articolo è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.

Articolo 284 bis

1. La previa notifica di cui all'articolo 284, paragrafo 3, primo comma, lettera a), contiene almeno le informazioni seguenti:

- a) il nome, l'attività, la forma giuridica e l'indirizzo del soggetto passivo;
- b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi della franchigia;
- c) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri nell'anno civile precedente;
- d) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera c) del presente paragrafo, sono fornite per ogni anno civile precedente compreso nel periodo di cui all'articolo 288 *bis*, paragrafo 1, primo comma, per quanto riguarda qualsiasi Stato membro che eserciti la facoltà ivi prevista.

2. Se informa lo Stato membro di stabilimento, in conformità dell'articolo 284, paragrafo 4, della sua intenzione di avvalersi della franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica, il soggetto passivo non è tenuto a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui tali informazioni siano già state incluse nelle comunicazioni precedentemente trasmesse a norma dell'articolo 284 *ter*.

L'aggiornamento della notifica di cui al primo comma comprende il numero individuale di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b).

▼ **M27***Articolo 284 ter*

1. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, in uno Stato membro in cui non è stabilito, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo, comunica allo Stato membro di stabilimento, per ogni trimestre civile, le seguenti informazioni, compreso il numero individuale di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b):

- a) il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nello Stato membro di stabilimento, oppure inserisce uno «0» qualora non ne siano state effettuate;
- b) il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, oppure inserisce uno «0» qualora non ne siano state effettuate.

2. Il soggetto passivo comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un mese dalla fine del trimestre civile.

3. In caso di superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), il soggetto passivo informa lo Stato membro di stabilimento entro 15 giorni lavorativi. Contestualmente, il soggetto passivo è tenuto a comunicare il valore delle cessioni e prestazioni di cui al paragrafo 1, effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione.

Articolo 284 quater

1. Ai fini dell'articolo 284 *bis*, paragrafo 1, lettere c) e d), e dell'articolo 284 *ter*, paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) i valori sono costituiti dagli importi di cui all'articolo 288;
- b) i valori sono espressi in euro;
- c) qualora lo Stato membro che concede la franchigia applichi soglie differenziate conformemente all'articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicare separatamente, in relazione a tale Stato membro, il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi per ogni soglia applicabile.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che i valori siano espressi nelle rispettive valute nazionali. Se le cessioni e prestazioni sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo utilizza il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

▼ **M27**

2. Lo Stato membro di stabilimento può esigere che le informazioni di cui all'articolo 284, paragrafi 3 e 4, e di cui all'articolo 284 *ter*, paragrafi 1 e 3, siano comunicate per via elettronica alle condizioni definite da tale Stato membro.

Articolo 284 quinquies

1. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia in uno Stato membro in cui tale soggetto passivo non è stabilito non è tenuto, riguardo alle cessioni e prestazioni che beneficiano della franchigia in tale Stato membro, a:

a) identificarsi ai fini dell'IVA a norma degli articoli 213 e 214;

b) presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.

2. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia nello Stato membro di stabilimento e in qualsiasi Stato membro in cui tale soggetto passivo non è stabilito non è tenuto, per quanto concerne le cessioni e prestazioni che beneficiano della franchigia nello Stato membro di stabilimento, a presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora un soggetto passivo non osservi le norme di cui all'articolo 284 *ter*, gli Stati membri possono esigere che tale soggetto passivo adempia agli obblighi IVA quali quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 284 sexies

Lo Stato membro di stabilimento procede, senza indugio, a disattivare il numero di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b), oppure, se il soggetto passivo continua ad avvalersi della franchigia in uno o più altri Stati membri, ad adattare le informazioni ricevute a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda lo Stato membro o gli Stati membri interessati nei casi seguenti:

a) il valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo supera l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a);

b) lo Stato membro che concede la franchigia ha notificato che il soggetto passivo non può beneficiare della franchigia o la franchigia ha cessato di applicarsi in tale Stato membro;

c) il soggetto passivo ha comunicato la sua decisione di cessare di applicare la franchigia; o

d) il soggetto passivo ha comunicato che le sue attività sono cessate, o è in altro modo possibile presumerlo.

▼ **M27**▼ **M28***Articolo 288*

1. Il volume d'affari annuo cui si fa riferimento per l'applicazione della franchigia di cui all'articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell'IVA:

- a) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ove fossero soggette a imposizione in quanto effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d'imposta;
- b) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente in virtù dell'articolo 98, paragrafo 2, o dell'articolo 105 *bis*;
- c) l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;
- d) l'importo delle operazioni esenti in virtù dell'articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui a tale articolo;
- e) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.

2. Le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali di un soggetto passivo non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d'affari di cui al paragrafo 1.

▼ **M27***Articolo 288 bis*

1. Un soggetto passivo, stabilito o meno nello Stato membro che concede la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, non può beneficiare di tale franchigia per un periodo corrispondente a un anno civile qualora la soglia stabilita conformemente con tale paragrafo sia stata superata nell'anno civile precedente. Lo Stato membro che concede la franchigia può estendere tale periodo a due anni civili.

Se, nel corso di un anno civile, la soglia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, è superata di:

- a) non più del 10 %, il soggetto passivo può continuare a beneficiare della franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, durante tale anno civile;
- b) più del 10 %, la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, cessa di applicarsi a partire da quel momento.

Fatto salvo il secondo comma, lettere a) e b), gli Stati membri possono fissare un massimale del 25 % oppure consentire al soggetto passivo di continuare a beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 284, paragrafo 1, senza alcun massimale durante l'anno civile in cui avviene il superamento della soglia. Tuttavia, l'applicazione di tale massimale o opzione non può comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d'affari all'interno dello Stato membro che concede la franchigia sia superiore a 100 000 EUR.

▼ M27

In deroga al secondo e terzo comma, gli Stati membri possono decidere che l'esenzione di cui all'articolo 284, paragrafo 1, cessa di applicarsi a decorrere dal momento in cui avviene il superamento della soglia conformemente con tale paragrafo.

2. Un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro che concede la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, non può beneficiare di tale franchigia qualora la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), sia stata superata nell'anno civile precedente.

Se, nel corso di un anno civile, si supera la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, concessa a un soggetto passivo non stabilito in un altro Stato membro che concede la franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.

3. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.

▼ B*Articolo 289*

I soggetti passivi che fruiscono della franchigia d'imposta non hanno il diritto di detrarre l'IVA conformemente agli articoli da 167 a 171 e agli articoli da 173 a 177, né possono far figurare l'IVA sulle proprie fatture.

Articolo 290

I soggetti passivi che possono fruire della franchigia d'imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell'IVA oppure per l'applicazione delle modalità semplificate di cui all'articolo 281. ► **M27** Gli Stati membri possono stabilire le modalità e condizioni di applicazione di tale opzione. ◀

▼ M27**Sezione 2 bis****Semplificazione degli obblighi per le piccole imprese che beneficiano della franchigia***Articolo 292 bis*

Ai fini della presente sezione per «piccola impresa che beneficia della franchigia» si intende un soggetto passivo che beneficia della franchigia nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta a norma dell'articolo 284, paragrafi 1 e 2.

▼ **M27***Articolo 292 ter*

Fatto salvo l'articolo 284, paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia solo in tale territorio, dall'obbligo di dichiarare l'inizio della loro attività a norma dell'articolo 213 e dall'obbligo di essere identificate tramite un numero individuale a norma dell'articolo 214, salvo se tali imprese effettuano le operazioni di cui all'articolo 214, lettere b), d) o e).

Qualora non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma, gli Stati membri mettono in atto una procedura per l'identificazione di tali piccole imprese mediante un numero individuale. La procedura di identificazione ha una durata non superiore a 15 giorni lavorativi, salvo casi specifici in cui gli Stati membri, al fine di prevenire l'evasione o l'elusione fiscale, possono necessitare di maggiore tempo per svolgere le necessarie verifiche.

Articolo 292 quater

Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia esclusivamente in tale territorio, dall'obbligo di presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.

Qualora non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma, gli Stati membri autorizzano tali piccole imprese che beneficiano della franchigia a presentare una dichiarazione IVA semplificata a copertura del periodo di un anno civile. Le piccole imprese che beneficiano della franchigia possono tuttavia optare per l'applicazione del periodo di imposta fissato in conformità dell'articolo 252.

Articolo 292 quinquies

Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia da alcuni o da tutti gli obblighi di cui agli articoli da 217 a 271.

▼ **B***CAPO 2****Regime comune forfettario per i produttori agricoli****Articolo 295*

1. Ai fini del presente capo, si intende per:
 - 1) «produttore agricolo», il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica;
 - 2) «azienda agricola, silvicola o ittica», le aziende considerate tali da ogni Stato membro nell'ambito delle attività di produzione di cui all'allegato VII;
 - 3) «agricoltore forfettario», il produttore agricolo cui si applica il regime forfettario di cui al presente capo;
 - 4) «prodotti agricoli», i beni, risultanti dalle attività di cui all'allegato VII, che sono prodotti dalle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro;

▼B

- 5) «prestazioni di servizi agricoli», le prestazioni di servizi, in particolare quelle di cui all'allegato VIII, che sono effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dispone o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica, e che normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola;
- 6) «onere dell'IVA a monte», l'ammontare globale dell'IVA che ha colpito i beni ed i servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro soggette al regime forfettario, nella misura in cui detta imposta sarebbe detraibile, in forza degli articoli 167, 168 e 169 e degli articoli da 173 a 177, per un produttore agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell'IVA;
- 7) «percentuali forfettarie di compensazione», le percentuali che gli Stati membri stabiliscono a norma degli articoli 297, 298 e 299, e che essi applicano nei casi contemplati dall'articolo 300, per consentire agli agricoltori forfettari di fruire della compensazione forfettaria dell'onere dell'IVA a monte;
- 8) «compensazione forfettaria», l'importo risultante dell'applicazione della percentuale forfettaria di compensazione al volume d'affari dell'agricoltore forfettario nei casi di cui all'articolo 300.

2. Sono assimilate alle attività di produzione agricola di cui all'allegato VII le attività di trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui prodotti provenienti essenzialmente dalla sua produzione agricola, con i mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole o ittiche.

Articolo 296

1. Gli Stati membri possono applicare ai produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale dell'IVA o, eventualmente, al regime speciale di cui al capo 1 crei difficoltà, un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari, conformemente al presente capo.

2. Ogni Stato membro può escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli, nonché i produttori agricoli per i quali l'applicazione del regime normale dell'IVA o, eventualmente, delle modalità semplificate di cui all'articolo 281, non crei difficoltà amministrative.

3. Ogni agricoltore forfettario ha il diritto di optare per l'applicazione del regime normale dell'IVA o, eventualmente, delle modalità semplificate di cui all'articolo 281, secondo le modalità e le condizioni stabilite da ciascun Stato membro.

Articolo 297

Gli Stati membri, ove occorra, fissano percentuali forfettarie di compensazione. Essi possono fissare percentuali forfettarie di compensazione differenziate per la silvicoltura, i vari sottosettori dell'agricoltura e la pesca.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le percentuali forfettarie di compensazione fissate in virtù del primo comma prima di applicarle.

▼B*Articolo 298*

Le percentuali forfettarie di compensazione sono determinate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi tre anni.

Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o superiore. Gli Stati membri possono anche ridurre le percentuali sino al livello zero.

Articolo 299

Le percentuali forfettarie di compensazione non possono avere l'effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'IVA a monte.

Articolo 300

Le percentuali forfettarie di compensazione sono applicate al prezzo al netto dell'IVA dei beni e servizi seguenti:

- 1) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono effettuate tali cessioni, del presente regime forfettario;
- 2) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto, alle condizioni di cui all'articolo 138, a enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei prodotti agricoli così ceduti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
- 3) i servizi agricoli che gli agricoltori forfettari hanno reso a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono fornite tali prestazioni, del presente regime forfettario.

Articolo 301

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 300 gli Stati membri prevedono che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuato dall'acquirente o dal destinatario, oppure dall'autorità pubblica.

2. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli non contemplate dall'articolo 300, il versamento delle compensazioni forfettarie si considera effettuato dall'acquirente o dal destinatario.

Articolo 302

Quando un agricoltore forfettario beneficia di una compensazione forfettaria, non ha diritto a detrazione per le attività soggette al presente regime forfettario.



Articolo 303

1. Quando l'acquirente o il destinatario che sia soggetto passivo versa una compensazione forfettaria conformemente all'articolo 301, paragrafo 1, egli ha il diritto, alle condizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169 e agli articoli da 173 a 177 e secondo le modalità fissate dagli Stati membri, di detrarre dall'IVA di cui è debitore nello Stato membro in cui effettua le sue operazioni soggette ad imposta l'importo di tale compensazione.

2. Gli Stati membri concedono all'acquirente o al destinatario il rimborso dell'importo della compensazione forfettaria che ha versato a titolo di una delle operazioni seguenti:

a) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138, se l'acquirente è un soggetto passivo, o un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in un altro Stato membro nel cui territorio i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 158, 160 e 161 nei confronti di un acquirente soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti prodotti agricoli siano utilizzati dall'acquirente stesso ai fini delle operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 196;

c) le prestazioni di servizi agricoli fornite a un destinatario soggetto passivo stabilito nella Comunità ma in un altro Stato membro, o a un destinatario soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti servizi siano utilizzati dal destinatario stesso ai fini di operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 196.

3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali si effettuano i rimborsi di cui al paragrafo 2. Essi possono segnatamente applicare le disposizioni delle direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE.

Articolo 304

Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per poter efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari.

*Articolo 305*

Quando applicano il presente regime forfettario, gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché le cessioni di prodotti agricoli tra Stati membri effettuate alle condizioni di cui all'articolo 33 siano assoggettate all'imposta in modo identico, indipendentemente dal fatto che la cessione sia effettuata da un agricoltore forfettario o da un altro soggetto passivo.

*CAPO 3**Regime speciale delle agenzie di viaggio**Articolo 306*

1. Gli Stati membri applicano un regime speciale dell'IVA alle operazioni delle agenzie di viaggio conformemente al presente capo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.

Il presente regime speciale non è applicabile alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali per il computo della base imponibile si applica l'articolo 79, primo comma, lettera c).

2. Ai fini del presente capo, anche gli organizzatori di giri turistici sono considerati come agenzie di viaggio.

Articolo 307

Le operazioni effettuate, alle condizioni di cui all'articolo 306, dall'agenzia di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio al viaggiatore.

La prestazione unica è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di servizi.

Articolo 308

Per la prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio è considerato come base imponibile e come prezzo al netto dell'IVA, ai sensi dell'articolo 226, punto 8), il margine dell'agenzia di viaggio, ossia la differenza tra l'importo totale, al netto dell'IVA, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.

Articolo 309

Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi fuori della Comunità, la prestazione di servizi dell'agenzia è assimilata ad un'attività di intermediario, esente in forza dell'articolo 153.

▼B

Se le operazioni di cui al primo comma sono effettuate all'interno e all'esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio che concerne le operazioni effettuate fuori della Comunità.

Articolo 310

Gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni di cui all'articolo 307 effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro.

*CAPO 4****Regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato*****Sezione 1****Definizioni***Articolo 311*

1. Ai fini del presente capo, e salvo altre disposizioni comunitarie, sono considerati:

- 1) «beni d'occasione», i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri;
- 2) «oggetti d'arte», i beni indicati nell'allegato IX, parte A;
- 3) «oggetti da collezione», i beni indicati nell'allegato IX, parte B;
- 4) «oggetti d'antiquariato», i beni indicati nell'allegato IX, parte C;
- 5) «soggetto passivo-rivenditore», il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita;
- 6) «organizzatore di vendite all'asta», il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, mette un bene all'asta per assegnarlo al miglior offerente;
- 7) «committente di un organizzatore di vendite all'asta», chiunque trasmetta un bene a un organizzatore di vendite all'asta in virtù di un contratto di commissione per la vendita.

2. Gli Stati membri possono non considerare «oggetti d'arte» gli oggetti indicati nell'allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7).

▼B

3. Il contratto di commissione per la vendita di cui al paragrafo 1, punto 7), deve prevedere che l'organizzatore della vendita metta all'asta il bene in nome proprio, ma per conto del committente, e che consegni il bene, in nome proprio, ma per conto del committente, al miglior offerente al quale il bene è aggiudicato in asta pubblica.

Sezione 2**Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori****Sottosezione 1****Regime del margine***Articolo 312*

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

- 1) «prezzo di vendita», tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall'acquirente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con l'operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni, spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal soggetto passivo-rivenditore all'acquirente, ma esclusi gli importi di cui all'articolo 79;
- 2) «prezzo d'acquisto», tutto ciò che costituisce il corrispettivo definito al punto 1), che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore.

Articolo 313

1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, effettuate da soggetti passivi-rivenditori un regime speciale d'imposizione del margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.

2. Fino all'introduzione del regime definitivo contemplato dall'articolo 402, il regime di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

▼B*Articolo 314*

Il regime del margine si applica alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato effettuate da un soggetto passivo-rivenditore, quando tali beni gli siano stati ceduti nella Comunità da una delle persone seguenti:

- a) una persona che non sia soggetto passivo;
- b) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 136;

▼M27

- c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e riguardi un bene d'investimento;

▼B

- d) un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'IVA conformemente al presente regime speciale.

Articolo 315

La base imponibile delle cessioni di beni di cui all'articolo 314 è costituita dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa al margine stesso.

Il margine del soggetto passivo-rivenditore è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo di acquisto.

*Articolo 316***▼M32**

1. A condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime del margine alle operazioni seguenti:

- a) la cessione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che hanno essi stessi importato;
- b) la cessione di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;
- c) la cessione di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.

▼B

2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio dell'opzione prevista al paragrafo 1, che, comunque, ha una durata di almeno due anni civili.

Articolo 317

Quando un soggetto passivo-rivenditore esercita l'opzione prevista all'articolo 316, la base imponibile è determinata conformemente all'articolo 315.

▼B

Per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che lo stesso soggetto passivo-rivenditore ha importato, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione per il calcolo del margine è pari alla base imponibile all'importazione, determinata conformemente agli articoli da 85 a 89, aumentata dell'IVA dovuta o assolta all'importazione.

Articolo 318

1. Per semplificare la riscossione dell'imposta e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono prevedere, per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine sia determinata per ciascun periodo d'imposta a titolo del quale il soggetto passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione IVA di cui all'articolo 250.

Nel caso di cui al primo comma, la base imponibile per le cessioni di beni cui si applica la medesima aliquota IVA è costituita dal margine globale realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa a tale margine.

2. Il margine globale è pari alla differenza tra i due importi seguenti:

- a) l'importo totale delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine effettuate dal soggetto passivo-rivenditore nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, ossia l'importo totale dei prezzi di vendita;
- b) l'importo totale degli acquisti di beni di cui all'articolo 314 effettuati, nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, dal soggetto passivo-rivenditore, ossia l'importo totale dei prezzi d'acquisto.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare che i soggetti passivi di cui al paragrafo 1 possano beneficiare di vantaggi ingiustificati o subire danni ingiustificati.

Articolo 319

Il soggetto passivo-rivenditore può, per ciascuna cessione per cui è ammesso il regime del margine, applicare il regime normale dell'IVA.

Articolo 320

1. Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA alla cessione di un oggetto d'arte, d'antiquariato o da collezione da lui stesso importato, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta all'importazione del bene in questione.

▼B

Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA alla cessione di un oggetto d'arte cedutogli dall'autore o dagli aventi diritto o da un soggetto passivo diverso dal soggetto passivo-rivenditore, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per l'oggetto d'arte che gli è stato ceduto.

2. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione relativamente alla quale il soggetto passivo-rivenditore opta per il regime normale dell'IVA.

Articolo 321

Quando sono effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e 151, le cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione assoggettate al regime del margine sono esenti.

Articolo 322

Qualora i beni siano utilizzati ai fini delle sue cessioni assoggettate al regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore non può detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

- a) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che egli stesso ha importato;
- b) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;
- c) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.

Articolo 323

Il soggetto passivo non può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione in questione da parte di quest'ultimo sia assoggettata al regime del margine.

Articolo 324

Qualora applichi sia il regime normale dell'IVA che il regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore deve far figurare separatamente nella sua contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Articolo 325

Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare separatamente, sulla fattura che emette, l'IVA relativa alle cessioni di beni che assoggetta al regime del margine.



Sottosezione 2

Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione

Articolo 326

Gli Stati membri che al 31 dicembre 1992 applicavano un regime speciale d'imposizione diverso dal regime del margine alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da soggetti passivi-rivenditori possono mantenere tale regime fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402, purché esso soddisfi, o sia adattato in modo da soddisfare, le condizioni previste dalla presente sottosezione.

La Danimarca è autorizzata ad introdurre il regime previsto al primo comma.

Articolo 327

1. Il presente regime transitorio si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori e assoggettate al regime del margine.

2. Il presente regime transitorio non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

3. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati «mezzi di trasporto d'occasione» i veicoli terrestri, le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), quando sono beni d'occasione che non soddisfano le condizioni per essere considerati mezzi di trasporto nuovi.

Articolo 328

L'IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di cui all'articolo 327 è pari all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse stata assoggettata al regime normale dell'IVA, diminuito dell'importo dell'IVA considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore.

Articolo 329

L'IVA considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore è calcolata secondo il metodo seguente:

- a) il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione è il prezzo d'acquisto ai sensi dell'articolo 312, punto 2);
- b) tale prezzo d'acquisto pagato dal soggetto passivo-rivenditore si considera comprensivo dell'IVA che sarebbe stata dovuta se il fornitore del soggetto passivo-rivenditore avesse assoggettato la cessione al regime normale dell'IVA;

▼B

- c) l'aliquota da prendere in considerazione è l'aliquota applicabile, a norma dell'articolo 93, nello Stato membro nel cui territorio si ritiene situato il luogo della cessione al soggetto passivo-rivenditore, determinato conformemente agli articoli 31 e 32.

Articolo 330

L'IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di mezzi di trasporto di cui all'articolo 327, paragrafo 1, determinata conformemente all'articolo 328, non può essere inferiore all'importo dell'IVA che sarebbe dovuto se la cessione fosse stata assoggettata al regime del margine.

Gli Stati membri possono stabilire che, se la cessione è stata assoggettata al regime del margine, il margine non può essere inferiore al 10 % del prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 312, punto 1).

Articolo 331

Il soggetto passivo non può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i mezzi di trasporto d'occasione che gli sono stati ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, nella misura in cui la cessione di tali beni da parte del soggetto passivo-rivenditore è assoggettata all'imposta conformemente al presente regime transitorio.

Articolo 332

Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare separatamente sulla fattura, che emette, l'IVA relativa alle cessioni che assoggetta al presente regime transitorio.

Sezione 3**Regime speciale delle vendite all'asta***Articolo 333*

1. Gli Stati membri possono applicare un regime speciale d'imposizione sul margine realizzato da un organizzatore di vendite all'asta conformemente alle disposizioni della presente sezione, per quanto riguarda le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione effettuate da tale organizzatore, che agisce in nome proprio e per conto delle persone di cui all'articolo 334, in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni.

2. Il regime previsto al paragrafo 1 non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

▼B*Articolo 334*

Il presente regime speciale si applica alle cessioni effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce in nome proprio per conto di una delle persone seguenti:

- a) una persona che non sia soggetto passivo;
- b) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, sia esentata conformemente all'articolo 136;

▼M27

- c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, benefici della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e riguardi un bene d'investimento;

▼B

- d) un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, sia assoggettata all'IVA conformemente al regime del margine.

Articolo 335

La cessione di un bene a un soggetto passivo organizzatore di vendite all'asta si considera effettuata all'atto della vendita all'asta del bene di cui trattasi.

Articolo 336

La base imponibile delle cessioni di beni di cui alla presente sezione è costituita dall'importo totale fatturato, conformemente all'articolo 339, all'acquirente dall'organizzatore della vendita all'asta, diminuito dei seguenti importi:

- a) l'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente determinato conformemente all'articolo 337;
- b) l'importo dell'IVA dovuta dall'organizzatore della vendita all'asta per la cessione in questione.

Articolo 337

L'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente è costituito dalla differenza fra il prezzo di aggiudicazione in asta del bene e l'importo della commissione che l'organizzatore della vendita all'asta ha ricevuto o riceverà dal committente in virtù del contratto di commissione per la vendita.

▼B*Articolo 338*

Gli organizzatori di vendite all'asta che cedono beni alle condizioni previste agli articoli 333 e 334 devono registrare nella loro contabilità, in conto di transito, gli importi seguenti:

- a) gli importi ricevuti o da ricevere dall'acquirente del bene;
- b) gli importi rimborsati o da rimborsare al venditore del bene.

Gli importi di cui al primo comma devono essere debitamente giustificati.

Articolo 339

L'organizzatore della vendita all'asta deve rilasciare all'acquirente una fattura che indichi distintamente gli elementi seguenti:

- a) il prezzo di aggiudicazione del bene;
- b) le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse;
- c) le spese accessorie quali le commissioni, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dall'organizzatore all'acquirente del bene.

Sulla fattura emessa dall'organizzatore della vendita all'asta non deve figurare separatamente l'IVA.

Articolo 340

1. L'organizzatore della vendita all'asta cui è stato trasferito il bene in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta deve fornire un rendiconto al committente.

Nel rendiconto fornito dall'organizzatore della vendita all'asta deve essere distintamente indicato l'importo dell'operazione, vale a dire il prezzo d'aggiudicazione del bene diminuito dell'importo della commissione ricevuta o da ricevere dal committente.

2. Il rendiconto redatto alle condizioni di cui al paragrafo 1 sostituisce la fattura che il committente, se si tratta di un soggetto passivo, deve rilasciare all'organizzatore della vendita all'asta conformemente all'articolo 220.

Articolo 341

Gli Stati membri che applicano il regime di cui alla presente sezione lo applicano anche alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione di cui all'articolo 327, paragrafo 3, effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce in nome proprio, in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, per conto di un soggetto passivo-rivenditore, qualora le stesse cessioni da parte di quest'ultimo siano assoggettate all'IVA conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione.



Sezione 4

Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell'evasione fiscale

Articolo 342

Gli Stati membri possono adottare misure relative al diritto a detrazione dell'IVA al fine di evitare che i soggetti passivi-rivenditori interessati da uno dei regimi di cui alla sezione 2 beneficino di vantaggi ingiustificati o subiscano danni ingiustificati.

Articolo 343

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad adottare, al fine di lottare contro l'evasione fiscale, misure particolari che prevedano che l'IVA dovuta in virtù del regime del margine non possa essere inferiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se il margine fosse pari a una determinata percentuale del prezzo di vendita.

La percentuale del prezzo di vendita è fissata in funzione dei normali margini realizzati dagli operatori economici nel settore in questione.

CAPO 5

Regime speciale applicabile all'oro da investimento

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 344

1. Ai fini della presente direttiva, e fatte salve altre disposizioni comunitarie, sono considerati «oro da investimento»:

- 1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- 2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine ►C1 e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera di più dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto. ◀

2. Gli Stati membri possono escludere dal presente regime speciale lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1 grammo.

▼B

3. Ai fini della presente direttiva, non si considerano vendute per il loro valore numismatico le monete di cui al paragrafo 1, punto 2).

Articolo 345

A decorrere dal 1999, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, le monete conformi ai criteri indicati all'articolo 344, paragrafo 1, punto 2), che sono negoziate nello stesso Stato membro. Anteriormente al 1° dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica l'elenco completo di tali monete nella serie «C» della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le monete incluse nell'elenco pubblicato si considerano conformi ai criteri indicati per l'intero anno cui l'elenco si riferisce.

Sezione 2**Esenzione dall'imposta***Articolo 346*

Gli Stati membri esentano dall'IVA la cessione, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di oro da investimento, compreso l'oro da investimento rappresentato da certificati in oro, allocato o inalloca, oppure scambiato su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli «swap» sull'oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti «future» e contratti «forward» che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento.

Articolo 347

Gli Stati membri esentano i servizi prestati da agenti che agiscono in nome e per conto di terzi quando intervengono nella cessione di oro da investimento per il loro committente.

Sezione 3**Opzione per l'imposizione***Articolo 348*

Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di oro da investimento a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma dell'articolo 346.

Articolo 349

1. Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi che, nell'esercizio delle loro attività economiche, forniscono abitualmente oro destinato a usi industriali il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di lingotti o placchette d'oro di cui all'articolo 344, paragrafo 1, punto 1), a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma dell'articolo 346.

▼B

2. Gli Stati membri possono limitare la portata dell'opzione prevista al paragrafo 1.

Articolo 350

Qualora il fornitore abbia esercitato il diritto di opzione per l'imposizione previsto agli articoli 348 e 349, gli Stati membri concedono all'agente il diritto di optare per l'imposizione dei servizi di cui all'articolo 347.

Articolo 351

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio dei diritti di opzione previsti dalla presente sezione e le comunicano alla Commissione.

Sezione 4**Operazioni sul mercato dell'oro regolamentato***Articolo 352*

Ciascuno Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, assoggettare all'IVA le operazioni specifiche concernenti l'oro da investimento effettuate in tale Stato membro tra soggetti passivi operanti su un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro in questione o tra un tale soggetto passivo e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato. Tuttavia, lo Stato membro non può assoggettare all'imposta le cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 né le esportazioni riguardanti l'oro da investimento.

Articolo 353

Gli Stati membri che, in virtù dell'articolo 352, assoggettano all'imposta le operazioni tra soggetti passivi operanti su un mercato dell'oro regolamentato autorizzano a fini di semplificazione la sospensione dell'imposta da riscuotere e dispensano i soggetti passivi dagli obblighi contabili relativi all'IVA.

Sezione 5**Diritti e obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento***Articolo 354*

Se la cessione successiva dell'oro da investimento, effettuata dal soggetto passivo, è esente a norma del presente capo, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre gli importi seguenti:

- a) l'IVA dovuta o assolta per l'oro da investimento fornitogli da una persona che si sia avvalsa del diritto di opzione di cui agli articoli 348 e 349, o fornitogli conformemente alla sezione 4;
- b) l'IVA dovuta o assolta per la cessione nei suoi confronti, o l'acquisto intracomunitario o l'importazione da parte sua, di oro diverso dall'oro da investimento successivamente trasformato, a sua cura o per suo conto, in oro da investimento;

▼B

- c) l'IVA dovuta o assolta per servizi che gli sono stati forniti consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, incluso l'oro da investimento.

Articolo 355

I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento hanno il diritto di detrarre l'IVA da essi dovuta o assolta per la cessione, l'acquisto intracomunitario o l'importazione di beni o di servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto oro, come se la cessione successiva da parte loro dell'oro esente a norma dell'articolo 346 fosse soggetta a imposta.

Articolo 356

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori in oro da investimento tengano almeno la contabilità di tutte le operazioni significative relative all'oro da investimento e conservino i documenti atti a consentire di identificare i clienti di tali operazioni.

Gli operatori conservano i dati di cui al primo comma per un periodo di almeno cinque anni.

2. Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del paragrafo 1, obblighi equivalenti nell'ambito di misure adottate a norma di altri atti comunitari, quali la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽¹⁾.

3. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose, in particolare per quanto riguarda la tenuta di registri particolari o di speciali obblighi contabili.

*CAPO 6***▼M24**

Regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beni

▼B**Sezione 1****Disposizioni generali****▼M3**

⁽¹⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

▼ **M3***Articolo 358*

Ai fini del presente capo e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:

▼ **M16** _____▼ **M3**

- 4) «dichiarazione IVA» la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per stabilire l'ammontare dell'imposta esigibile nei singoli Stati membri.

▼ **B****Sezione 2**▼ **M16**

Regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità

▼ **M3***Articolo 358 bis*

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:

▼ **M16**

- 1) «Soggetto passivo non stabilito nella Comunità» un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità;

▼ **M3**

- 2) «Stato membro di identificazione» lo Stato membro che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all'interno del territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni della presente sezione ;

▼ **M16**

- 3) «Stato membro di consumo» lo Stato membro in cui si considerano prestati i servizi conformemente al titolo V, capo 3.

Articolo 359

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.

▼ M3*Articolo 360*

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfatti più le condizioni per l'applicazione del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.

Articolo 361

1. Le informazioni che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità deve fornire allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività soggetta ad imposizione contengono i seguenti elementi di identificazione:

- a) nome/denominazione;
- b) indirizzo postale;
- c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- d) numero di codice fiscale nazionale, se esiste;

▼ M16

e) una dichiarazione indicante che il soggetto non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità.

▼ M3

2. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità notifica allo Stato membro d'identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.

▼ M16*Articolo 362*

Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo non stabilito nella Comunità un numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale e notifica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione.

▼ M3*Articolo 363*

Lo Stato membro d'identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dal registro d'identificazione nei casi seguenti:

▼ M16

a) se il soggetto passivo gli notifica che non presta più i servizi che rientrano nel presente regime speciale;

▼ M3

- b) se è in altro modo possibile presumere che le sue attività soggette a imposizione siano cessate;
- c) se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;

▼M3

- d) se persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

▼M16*Articolo 364*

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano stati prestati o meno i servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

Articolo 365

La dichiarazione IVA contiene il numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d'imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta.

Se dopo la presentazione di una dichiarazione IVA si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell'articolo 364. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.

▼B*Articolo 366***▼M3**

1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro.

Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se per la prestazione di servizi sono state utilizzate altre valute, il soggetto passivo non stabilito nella Comunità applica, per redigere la dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta.

▼B

2. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

▼M3*Articolo 367*

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità paga l'IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, allo scadere del termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

▼ M16*Articolo 368*

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare detrazioni ai sensi dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'articolo 250 della presente direttiva.

▼ B*Articolo 369*▼ M3

1. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità tiene una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

▼ B

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica dello Stato membro di identificazione e dello Stato membro di consumo.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

▼ M3**Sezione 3**▼ M24

Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all'interno di uno Stato membro effettuate mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo

Articolo 369 bis

Ai fini della presente sezione, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

- 1) «soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo» un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica, o dispone di una stabile organizzazione nella Comunità, ma che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro di consumo;

▼ M24

- 2) «Stato membro di identificazione» lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi.

Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e ivi non dispone di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri è lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi;

▼ C12

- 3) Per «Stato membro di consumo» si intende uno dei seguenti:
- a) nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al titolo V, capo 3;
 - b) nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
 - c) nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto Stato membro.

▼ M16*Articolo 369 ter*

Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi ad avvalersi del presente regime speciale:

- a) un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni;

▼ C12

- b) un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ceduti sia lo stesso;

▼ M24

- c) un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non è soggetto passivo.

Il presente regime speciale si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nella Comunità dal soggetto passivo interessato.

▼ M16*Articolo 369 quater*

Un soggetto passivo dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio e la cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti delle stesse a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni necessarie per avvalersi del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata per via elettronica.

▼ M3*Articolo 369 quinquies*

Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale è identificato ai fini dell'IVA per le operazioni imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro utilizza il numero individuale d'identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno.

Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione.

*Articolo 369 sexies***▼ M16**

Lo Stato membro di identificazione esclude un soggetto passivo dal presente regime speciale nei casi seguenti:

▼ M24

a) se notifica di non effettuare più le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale;

▼ M3

b) se si può altrimenti presupporre che le sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;

c) se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;

d) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

▼ M24*Articolo 369 septies*

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano o non siano state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

▼ **M24***Articolo 369 octies*▼ **C12**

1. La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è l'IVA dovuta, il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d'imposta:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- b) cessioni di beni in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;
- c) prestazioni di servizi.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

2. Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta delle seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2;
- b) vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso, effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri da cui tali beni sono spediti o trasportati.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri da cui tali beni sono spediti o trasportati, ove disponibile.

La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.

▼ M24

3. Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel presente regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta di tali prestazioni in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga di un'organizzazione, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale di tale organizzazione, suddiviso per Stato membro di consumo.

▼ M16

4. Se dopo la presentazione di una dichiarazione IVA si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell'articolo 369 *septies*. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.

▼ M3*Articolo 369 nonies*

1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro.

Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. ► **M16** Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. ◀

2. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

*Articolo 369 decies***▼ M16**

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale paga l'IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione IVA, al più tardi, alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione.

▼ M3

Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

▼ M16*Articolo 369 undecies*

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta nello Stato membro di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva.

▼ M16

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'articolo 250 della presente direttiva.

▼ M3*Articolo 369 duodecies***▼ M16**

1. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

▼ M3

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione.

Detta documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

▼ M16**SEZIONE 4****Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi***Articolo 369 terdecies*

Ai fini della presente sezione, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi comprendono solo beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR.

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

- 1) «soggetto passivo non stabilito nella Comunità», un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità;
- 2) «intermediario», una persona stabilita nella Comunità, nominata dal soggetto passivo che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi come debitore dell'IVA e tenuta ad adempiere agli obblighi stabiliti dal presente regime speciale in nome e per conto del soggetto passivo;

▼ **M16**

3) «Stato membro di identificazione»:

- a) se il soggetto passivo non è stabilito nella Comunità, lo Stato membro in cui sceglie di registrarsi;
- b) se il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori della Comunità, ma dispone ivi di una o più stabili organizzazioni, lo Stato membro con la stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale;
- c) se il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro, tale Stato membro;
- d) se l'intermediario ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro, tale Stato membro;
- e) se l'intermediario ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori della Comunità, ma dispone ivi di una o più stabili organizzazioni, lo Stato membro con la stabile organizzazione in cui l'intermediario notifica che intende avvalersi del presente regime speciale.

Ai fini delle lettere b) ed e), il soggetto passivo o l'intermediario che disponga di più di una stabile organizzazione nella Comunità è vincolato alla decisione di indicare lo Stato membro di stabilimento per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi;

4) «Stato membro di consumo», lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

Articolo 369 quaterdecies

1. Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi ad avvalersi del presente regime speciale:

- a) i soggetti passivi stabiliti nella Comunità che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;
- b) i soggetti passivi, stabiliti o meno nella Comunità, che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e che sono rappresentati da un intermediario stabilito nella Comunità;
- c) i soggetti passivi stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio⁽¹⁾ e al regolamento (UE) n. 904/2010 e che effettuano vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

▼ M16

Detti soggetti passivi applicano il presente regime speciale a tutte le proprie vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i soggetti passivi non possono nominare più di un intermediario alla volta.

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l'elenco dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010.

Articolo 369 quindecies

Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sui quali l'IVA è dichiarata a norma del presente regime speciale, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile al momento della cessione. Il bene si considera ceduto nel momento in cui il pagamento è accettato.

Articolo 369 sexdecies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale o un intermediario che agisce per suo conto dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio o la cessazione della sua attività nell'ambito del presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per avvalersi del presente regime speciale. Tali informazioni sono comunicate per via elettronica.

Articolo 369 septdecies

1. Le informazioni che il soggetto passivo che non ricorre a un intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale contengono i seguenti elementi di identificazione:

- a) nome/denominazione;
- b) indirizzo postale;
- c) indirizzo elettronico e siti web;
- d) numero d'identificazione IVA o codice fiscale nazionale.

2. Le informazioni che l'intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale per conto di un soggetto passivo contengono i seguenti elementi di identificazione:

- a) nome/denominazione;
- b) indirizzo postale;
- c) indirizzo elettronico;
- d) numero d'identificazione IVA.

▼M16

3. Le informazioni che l'intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione in relazione a ogni soggetto passivo che rappresenta prima che il soggetto passivo in questione inizi ad avvalersi del presente regime speciale contengono i seguenti elementi di identificazione:

- a) nome/denominazione;
- b) indirizzo postale;
- c) indirizzo elettronico e siti web;
- d) numero d'identificazione IVA o codice fiscale nazionale;

▼C9

e) numero individuale d'identificazione attribuitogli in conformità dell'articolo 369 *octodecies*, paragrafo 2.

▼M16

4. Un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale o, se del caso, il suo intermediario notifica allo Stato membro di identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.

Articolo 369 octodecies

1. Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale un numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale e notifica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli.

2. Lo Stato membro di identificazione attribuisce a un intermediario un numero individuale d'identificazione e notifica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli.

3. Lo Stato membro di identificazione attribuisce un numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale all'intermediario in relazione a ogni soggetto passivo per il quale è nominato.

4. Il numero d'identificazione IVA attribuito in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 è utilizzato unicamente ai fini del presente regime speciale.

Articolo 369 novodecies

1. Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo che non ricorre a un intermediario dal registro d'identificazione nei casi seguenti:

- a) se notifica allo Stato membro di identificazione che non effettua più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;
- b) se è in altro modo possibile presumere che le sue attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi soggette a imposizione siano cessate;

▼M16

- c) se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
 - d) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.
2. Lo Stato membro di identificazione esclude l'intermediario dal registro di identificazione nei seguenti casi:
- a) se per due trimestri civili consecutivi non ha agito come intermediario per conto di un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale;
 - b) se non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di intermediario;
 - c) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.
3. Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo rappresentato da un intermediario dal registro d'identificazione nei casi seguenti:
- a) se l'intermediario notifica allo Stato membro di identificazione che il soggetto passivo in questione non effettua più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;
 - b) se è in altro modo possibile presumere che le attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi del soggetto passivo in questione soggette a imposizione siano cessate;
 - c) se il soggetto passivo in questione non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
 - d) se il soggetto passivo in questione persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale;
 - e) se l'intermediario notifica allo Stato membro di identificazione che non rappresenta più il soggetto passivo in questione.

Articolo 369 vicies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni mese, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

Se deve essere presentata una dichiarazione IVA in conformità del primo comma, gli Stati membri non possono imporre, ai fini dell'IVA, ulteriori obblighi o altre formalità all'importazione.

Articolo 369 unvicies

1. La dichiarazione IVA reca il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 369 *octodecies* e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per cui l'IVA è divenuta esigibile nel corso del periodo di imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta.

▼ **M16**

2. Se dopo la presentazione di una dichiarazione IVA si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell'articolo 369 *vi-cies*. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.

Articolo 369 duovicies

1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro.

Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nella loro moneta nazionale. Se le cessioni di beni sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

2. La conversione è effettuata in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Articolo 369 tervicies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, paga l'IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al più tardi alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione.

Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria moneta.

Articolo 369 quatervicies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l'articolo 2, punto 1, e l'articolo 3 della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'articolo 250 della presente direttiva.

▼ **M16***Articolo 369 quinvicies*

1. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Un intermediario conserva la documentazione per ciascuno dei soggetti passivi che rappresenta. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita per via elettronica, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

*CAPO 7****Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione****Articolo 369 sexvicies*

Se per l'importazione di beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR il regime speciale di cui al capo 6, sezione 4, non è utilizzato, lo Stato membro di importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro.

Articolo 369 septvicies

1. Ai fini del presente regime speciale si applica quanto segue:

- a) la persona alla quale i beni sono destinati è tenuta al pagamento dell'IVA;
- b) la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità riscuote l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni ed effettua il pagamento di detta IVA.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni.

Articolo 369 septvicies bis

In deroga all'articolo 94, paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre che l'aliquota IVA normale applicabile nello Stato membro di importazione si applichi quando si utilizza il presente regime speciale.

▼M16*Articolo 369 septvicies ter*

1. Gli Stati membri permettono che l'IVA riscossa nell'ambito del presente regime speciale sia riportata in formato elettronico in una dichiarazione mensile. La dichiarazione deve indicare il totale dell'IVA riscossa nel pertinente mese civile.

▼M24

2. Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta mensilmente entro il termine di pagamento applicabile al pagamento del dazio all'importazione.

▼M16

3. Le persone che si avvalgono del presente regime speciale tengono una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale per un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro di importazione. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale o alle autorità doganali dello Stato membro di importazione di verificare la correttezza della dichiarazione IVA e la sua disponibilità in formato elettronico su richiesta dello Stato membro di importazione.

*CAPO 8****Controvalori****Articolo 369 septvicies quater*

1. Il controvalore in moneta nazionale dell'euro da prendere in considerazione per gli importi di cui agli articoli 369 *terdecies* e 369 *sexvicies* è fissato una volta all'anno. Si applicano i tassi del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri possono arrotondare l'importo in moneta nazionale risultante dalla conversione degli importi in euro.

3. Gli Stati membri possono mantenere invariato l'importo in vigore al momento dell'adattamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione dell'importo espresso in euro conduce, prima dell'arrotondamento previsto al paragrafo 2, a una modifica dell'importo espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o a una riduzione di tale importo.

▼B**TITOLO XIII****DEROGHE***CAPO 1****Deroghe applicabili fino all'introduzione del regime definitivo*****Sezione 1****Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1° gennaio 1978***Articolo 370*

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1978 assoggettavano all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all'imposta.

▼B*Articolo 371*

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato.

Articolo 372

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano al principio della detrazione immediata prevista all'articolo 179, primo comma, possono continuare ad applicarle.

Articolo 373

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano all'articolo 28 e all'articolo 79, primo comma, lettera c), possono continuare ad applicarle.

Articolo 374

In deroga agli articoli 169 e 309, gli Stati membri che al 1° gennaio 1978 esentavano senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 309 possono continuare ad esentarle. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.

Sezione 2**Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla
Comunità dopo il 1° gennaio 1978***Articolo 375*

La Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, punti 2), 8), 9), 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1987.

Articolo 376

La Spagna può continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1993.

Articolo 377

Il Portogallo può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 2), 4), 7), 9), 10) e 13), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1989.

▼B*Articolo 378*

1. L'Austria può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2).

2. Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994, l'Austria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

a) le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5) e 9);

b) con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, tutte le tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o di navigazione interna, escluso il trasporto di persone sul Lago di Costanza.

Articolo 379

1. La Finlandia può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2), fintantoché le stesse operazioni sono assoggettate all'imposta in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

2. La Finlandia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni di servizi rese da autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

Articolo 380

La Svezia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni rese da autori, artisti e interpreti artistici, di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 1), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

Articolo 381

La Repubblica ceca può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

▼B*Articolo 382*

L'Estonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 383

Cipro può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le seguenti operazioni:

- a) la cessione di terreni edificabili, di cui all'allegato X, parte B, punto 9), fino al 31 dicembre 2007;
- b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 384

Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, la Lettonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

- a) le prestazioni di servizi degli autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2);
- b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10).

Articolo 385

La Lituania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 386

L'Ungheria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

▼ B*Articolo 387*

Fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, Malta può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

- a) senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, la fornitura di acqua da parte di un ente di diritto pubblico, di cui all'allegato X, parte B), punto 8);
- b) senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente la cessione di edifici e terreni edificabili, di cui all'allegato X, parte B) punto 9);

▼ M32**▼ B***Articolo 388*

La Polonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 389

La Slovenia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

Articolo 390

La Slovacchia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

▼ M7*Articolo 390 bis*

La Bulgaria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.

▼M7*Articolo 390 ter*

La Romania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.

▼A1*Articolo 390 quater*

La Croazia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le seguenti operazioni:

- a) le cessioni di terreni edificabili, con o senza fabbricati, di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), e all'allegato X, parte B, punto 9, non rinnovabili, fino al 31 dicembre 2014;
- b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte dell'Unione prima dell'adesione della Croazia.

▼B**Sezione 3****Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2****▼A1***Articolo 391*

Gli Stati membri che esentano le operazioni di cui agli articoli 371, 375, 376 e 377, all'articolo 378, paragrafo 2, all'articolo 379, paragrafo 2, o agli articoli da 380 a 390 *quater* possono accordare ai soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione di tali operazioni.

▼B*Articolo 392*

Gli Stati membri possono prevedere che, per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da un soggetto passivo che non ha avuto diritto alla detrazione all'atto dell'acquisto, la base imponibile sia costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.

Articolo 393

1. Al fine di agevolare il passaggio verso il regime definitivo di cui all'articolo 402, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, procede al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste alle sezioni 1 e 2, e decide, conformemente all'articolo 93 del trattato, sull'eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe.

2. In regime definitivo i trasporti di persone saranno soggetti a imposta nello Stato membro di partenza per il tragitto compiuto all'interno della Comunità, secondo modalità che il Consiglio stabilirà conformemente all'articolo 93 del trattato.



CAPO 2

*Deroghe concesse mediante autorizzazione***Sezione 1****Misure di semplificazione e di prevenzione delle evasioni o elusioni fiscali***Articolo 394*

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1977 applicavano misure speciali al fine di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali possono mantenerle purché le abbiano notificate alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purché le misure di semplificazione siano conformi al criterio definito all'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 395

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessita.

Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

▼M19**▼B****Sezione 2**
Accordi internazionali*Articolo 396*

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.

2. Lo Stato membro che intende concludere un accordo di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessita.

Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

TITOLO XIV
DISPOSIZIONI VARIE*CAPO 1*
Misure di applicazione*Articolo 397*

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.

▼B*CAPO 2****Comitato IVA****Articolo 398*

1. È istituito un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, denominato «comitato IVA».

2. Il comitato IVA si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il segretariato del comitato è assicurato dai servizi della Commissione.

3. Il comitato IVA stabilisce il proprio regolamento interno.

4. Oltre alle questioni oggetto della consultazione in virtù della presente direttiva, il comitato IVA prende in esame i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA.

*CAPO 3****Tasso di conversione****Articolo 399*

Salvo altre disposizioni specifiche, il controvalore nelle monete nazionali degli importi in euro previsti dalla presente direttiva è determinato in base al tasso di conversione dell'euro applicabile al 1° gennaio 1999. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data senza adottare l'euro come moneta unica utilizzano il tasso di conversione dell'euro applicabile alla data della loro adesione.

Articolo 400

Nella conversione degli importi di cui all'articolo 399 nelle monete nazionali, gli Stati membri possono arrotondare, fino ad un massimo del 10 % verso l'alto o verso il basso, gli importi risultanti da tale conversione.

*CAPO 4****Altre tasse, diritti e imposte****Articolo 401*

Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

▼B

TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Regime transitorio di imposizione degli scambi tra Stati membri

Articolo 402

1. Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

2. Previo esame della relazione prevista all'articolo 404, dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono soddisfatte, il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 93 del trattato, le disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.

▼M21**▼B**

CAPO 2

Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea

Articolo 405

Ai fini del presente capo, si intendono per:

- 1) «Comunità»: il territorio della Comunità quale è definito all'articolo 5, punto 1), prima dell'adesione di nuovi Stati membri;
- 2) «nuovi Stati membri»: il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 1° gennaio 1995, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 5, punto 2);
- 3) «Comunità allargata»: il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 5, punto 1), dopo l'adesione di nuovi Stati membri.

Articolo 406

Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 156 o ad un regime o ad una situazione analoghi ad uno di detti regimi o situazioni nei nuovi Stati membri continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime o da dette situazioni dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il bene è stato introdotto prima della data di adesione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;

▼B

- b) il bene è stato vincolato a tale regime o a tale situazione dopo la sua introduzione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;
- c) il bene non è stato svincolato da detto regime o da detta situazione prima della data di adesione.

Articolo 407

Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato a un regime di transito doganale continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il bene è stato assoggettato prima della data di adesione a un regime di transito doganale;
- b) il bene non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione.

Articolo 408

1. Sono assimilati all'importazione di un bene per il quale è dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella Comunità i seguenti casi:

- a) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da un regime di ammissione temporanea al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;
- b) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi o dalle situazioni di cui all'articolo 156, o da un regime analogo ad uno di detti regimi o a una di tali situazioni, al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;
- c) la conclusione di uno dei regimi di cui all'articolo 407, avviato prima della data di adesione nel territorio di uno dei nuovi Stati membri ai fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a titolo oneroso nel territorio di tale Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
- d) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa nel corso di un regime di transito doganale, avviato alle condizioni di cui alla lettera c).

2. Oltre al caso di cui al paragrafo 1, è assimilata all'importazione di un bene la destinazione dopo la data di adesione, nel territorio di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormente alla data di adesione, nel territorio della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) la cessione di tali beni è stata esentata, o poteva essere esentata, in virtù dell'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b) o in virtù di una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri;

▼B

- b) i beni non sono stati importati né all'interno di uno dei nuovi Stati membri né nella Comunità prima della data di adesione.

Articolo 409

Nei casi di cui all'articolo 408, paragrafo 1, l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 61, nello Stato membro sul cui territorio il bene viene svincolato dal regime o dalla situazione al quale era stato vincolato prima della data di adesione.

Articolo 410

1. In deroga all'articolo 71, l'importazione di un bene, ai sensi dell'articolo 408, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta, quando sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità allargata;
- b) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;
- c) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità, o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'IVA.

2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) si reputa soddisfatta nei casi seguenti:

- a) quando il termine tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione all'Unione europea supera gli otto anni;
- b) quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.

▼M15*CAPO 2 bis**Misure transitorie per l'applicazione della nuova legislazione**Articolo 410 bis*

Gli articoli 30 *bis*, 30 *ter* e 73 *bis* si applicano solo ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

▼M15*Articolo 410 ter*

Entro il 31 dicembre 2022 al più tardi, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sull'applicazione delle disposizioni della presente direttiva in ordine al trattamento dei buoni a fini IVA, con particolare riferimento alla definizione di buoni, alle norme in materia di IVA applicabili alla tassazione dei buoni nella catena di distribuzione e ai buoni non riscattati, corredata se del caso da un'opportuna proposta di modifica delle norme pertinenti.

▼B*CAPO 3**Attuazione ed entrata in vigore**Articolo 411*

1. La direttiva 67/227/CEE e la direttiva 77/388/CEE sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione delle suddette direttive indicati nell'allegato XI, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato XII.

Articolo 412

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 44, all'articolo 59, paragrafo 1, all'articolo 399 e all'allegato III, punto 18) con effetto al 1° gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 413

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Articolo 414

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I***ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA**

- 1) I servizi di telecomunicazioni;
- 2) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e termica;
- 3) trasporto di beni;
- 4) prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- 5) trasporto di persone;
- 6) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
- 7) operazioni degli organismi agricoli d'intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuate in applicazione dei regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati di tali prodotti;
- 8) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- 9) depositi;
- 10) attività degli uffici di pubblicità commerciale;
- 11) attività delle agenzie di viaggio;
- 12) gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e simili;
- 13) attività degli enti radiotelevisivi per quanto non siano esenti ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera q).

▼ B

ALLEGATO II

▼ M3

ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PRIMO COMMA, LETTERA C)

▼ B

- 1) Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- 2) fornitura di software e relativo aggiornamento;
- 3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- 4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- 5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

▼ B*ALLEGATO III***▼ M32****ELENCO DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CUI POSSONO ESSERE APPLICATE LE ALIQUOTE RIDOTTE E LE ESENZIONI CON DIRITTO A DETRAZIONE DELL'IVA DI CUI ALL'ARTICOLO 98****▼ B**

- 1) Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari;
- 2) erogazione di acqua;

▼ M32

- 3) prodotti farmaceutici utilizzati a fini medici e veterinari, compresi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell'igiene femminile, e i prodotti igienici assorbenti;
- 4) apparecchi, strumenti, dispositivi, articoli, materiale ausiliario e dispositivi di protezione medici, comprese le mascherine protettive sanitarie, normalmente destinati all'assistenza sanitaria o all'uso da parte delle persone con disabilità, beni essenziali per compensare e superare la disabilità, nonché l'adattamento, la riparazione, il noleggio e il leasing di tali beni;
- 5) trasporto di passeggeri e trasporto di beni al seguito, quali bagagli, biciclette, comprese biciclette elettriche, veicoli a motore o di altro tipo, o prestazione di servizi relativi al trasporto di passeggeri;
- 6) fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale; produzione di pubblicazioni di organizzazioni senza scopo di lucro e servizi connessi a tale produzione;
- 7) diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o visite o entrambi;
- 8) ricezione di servizi radiotelevisivi e webcasting di tali programmi erogati da un fornitore di servizi di media; servizi di accesso a internet forniti nell'ambito della politica di digitalizzazione, secondo quanto definito dagli Stati membri;

▼ B

- 9) prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti;

▼ M32**▼ C13**

- 10) cessione e costruzione di edilizia abitativa che rientra nell'ambito di una politica sociale, secondo quanto definito dagli Stati membri; ristrutturazione e trasformazione, comprese la demolizione e la ricostruzione, e riparazione di edilizia abitativa e abitazioni private; locazione di beni immobili a uso residenziale;

▼ M32

- 10 *bis*) costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici e di altri edifici utilizzati per attività di interesse pubblico;

▼ M5

- 10 *ter*) pulitura di vetri e pulizie presso privati;

▼ M32

- 10 *quater*) cessione e installazione di pannelli solari su abitazioni private, edilizia abitativa ed edifici pubblici e di altro tipo utilizzati per attività di interesse pubblico, o nelle loro vicinanze;

- 11) cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici; e, fino al 1° gennaio 2032, cessioni di pesticidi chimici e fertilizzanti chimici;

- 11 *bis*) equini vivi e prestazioni di servizi connessi agli equini vivi;

▼ B

- 12) alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte;

▼ M5

- 12 *bis*) servizi di ristorazione e catering, con la possibilità di escludere la fornitura di bevande (alcoliche e/o non alcoliche);

▼ M32

- 13) diritto d'ingresso a manifestazioni sportive o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o entrambi; diritto di uso di impianti sportivi ed erogazione di corsi di attività sportiva o fisica anche in diretta streaming;

-
- 15) cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale secondo quanto definito dagli Stati membri e il cui carattere sociale è riconosciuto dagli Stati membri, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136;

▼ B

- 16) prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività;
- 17) prestazione di cure mediche e odontoiatriche e trattamenti termali, nella misura in cui tali prestazioni non siano esenti in virtù dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere da b) a e);

▼ M32

- 18) prestazioni di servizi fornite nell'ambito dello smaltimento delle acque reflue, della pulizia delle strade pubbliche, della rimozione dei rifiuti domestici e del trattamento o riciclaggio dei residui, diversi dai servizi forniti dagli enti di cui all'articolo 13;

- 19) prestazioni di servizi di riparazione di apparecchi domestici, di calzature e articoli in pelle nonché di indumenti e biancheria per la casa (compresi lavori di raccomandatura e di modifica);

▼ M5

- 20) servizi di assistenza domestica quali aiuto domestico e assistenza ai bambini, anziani, malati o disabili;

▼ M32

- 21) parrucchiere;
- 22) fornitura di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento e biogas prodotto dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; cessione e installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento che soddisfano i parametri di riferimento per le emissioni di cui rispettivamente all'allegato V del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione ⁽²⁾ e all'allegato V del regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione ⁽³⁾ e ai quali è stata assegnata un'etichetta energetica dell'UE per dimostrare che è soddisfatto il criterio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾; e, fino al 1° gennaio 2030, gas naturale e legna da ardere;
- 23) piante vive ed altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, cotone, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale;
- 24) abbigliamento e calzature per bambini; cessione di seggiolini per bambini installati negli autoveicoli;
- 25) cessioni di biciclette, comprese le biciclette elettriche; servizi di noleggio e riparazione di tali biciclette;
- 26) cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C;
- 27) servizi di assistenza legale prestati a persone con contratto di lavoro e a disoccupati nell'ambito di procedimenti giudiziari in materia di lavoro e servizi di assistenza legale prestati nell'ambito del regime di patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto definito dagli Stati membri;
- 28) strumenti e altre attrezzature del genere normalmente destinato a servizi di salvataggio o di primo soccorso, quando forniti a enti pubblici o a organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della protezione civile o della collettività;
- 29) prestazioni di servizi connessi al funzionamento di navi faro, fari o altri ausili per la navigazione e servizi di salvataggio, compresa l'organizzazione e la manutenzione del servizio delle imbarcazioni di salvataggio.

▼ M5

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).



ALLEGATO V

**CATEGORIE DI BENI OGGETTO DEI REGIMI DI DEPOSITO
DIVERSI DA QUELLO DOGANALE DI CUI ALL'ARTICOLO 160,
PARAGRAFO 2**

	Codice NC	Designazione dei beni
1)	0701	Patate
2)	0711 20	Olive
3)	0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù
4)	0802	Altre frutta a guscio
5)	0901 11 00	Caffè non torrefatto
	0901 12 00	
6)	0902	Tè
7)	da 1001 a 1005	Cereali
	da 1007 a 1008	
8)	1006	Risone
9)	da 1201 a 1207	Semi, frutti oleosi e sementi (comprese le fave di soia)
10)	da 1507 a 1515	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, greggi, raffinati, ma non modificati chimicamente
11)	1701 11	Zucchero greggio
	1701 12	
12)	1801	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
13)	2709	Oli minerali (compresi propano, butano e oli greggi di petrolio)
	2710	
	2711 12	
	2711 13	
14)	capitoli 28 e 29	Prodotti chimici, alla rinfusa
15)	4001	Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
	4002	
16)	5101	Lana
17)	7106	Argento
18)	7110 11 00	Platino (Palladio, Rodio)
	7110 21 00	
	7110 31 00	
19)	7402	Rame
	7403	
	7405	
	7408	
20)	7502	Nichel

▼B

	Codice NC	Designazione dei beni
21)	7601	Alluminio
22)	7801	Piombo
23)	7901	Zinco
24)	8001	Stagno
25)	ex 8112 92	Indio
	ex 8112 99	

*ALLEGATO VI***ELENCO DELLE FORNITURE DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 199, PARAGRAFO 1, LETTERA D)**

- 1) Cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi, avanzi e materiali di recupero, comprese le cessioni di semiprodotti ottenuti dalla trasformazione, dalla lavorazione o dalla fusione di metalli ferrosi o non ferrosi e di loro leghe;
- 2) cessioni di prodotti semilavorati ferrosi e non ferrosi e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati;
- 3) cessioni di residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri, scaglie e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonché prestazioni di servizi consistenti nella selezione, nel taglio, nella frammentazione e nella pressatura di tali prodotti;
- 4) cessioni di rottami ferrosi e metalli di recupero nonché di ritagli, avanzi, cascami e materiali di recupero e riciclabili consistenti in residui di vetreria, vetro, carta, cartone e board, stracci, osso, cuoio, similpelle, pergamena, cuoi e pelli greggi, tendini e nervi, spago, corde e funi, gomma e plastica, e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati;
- 5) cessioni dei materiali di cui al presente allegato dopo che sono stati sottoposti a talune trasformazioni come ad esempio la ripulitura, la lucidatura, la selezione, il taglio, la frammentazione, la compressione o la fusione in lingotti;
- 6) cessioni di cascami e avanzi provenienti dalla lavorazione di materiali di base.

*ALLEGATO VII***ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE AGRICOLA DI CUI
ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 4)**

1) Coltura:

- a) agricoltura generale, compresa la viticoltura;
- b) arboricoltura frutticola (compresa l'olivicoltura) e orticoltura (ortaggi, fiori e piante ornamentali), anche in serra;
- c) produzione di funghi e di spezie, di sementi e di piantine;
- d) conduzione di vivai.

2) Allevamento in connessione con la coltura del suolo:

- a) allevamento di animali;
- b) avicoltura;
- c) coniglicoltura;
- d) apicoltura;
- e) sericoltura;
- f) elicoltura.

3) Silvicoltura

4) Pesca

- a) pesca in acque dolci;
- b) piscicoltura;
- c) mitilicoltura, ostricoltura ed allevamento di altri molluschi e crostacei;
- d) allevamento di rane.

*ALLEGATO VIII***ELENCO INDICATIVO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AGRICOLI
DI CUI ALL'ARTICOLO 295, PARAGRAFO 1, PUNTO 5)**

- 1) Lavori di coltivazione, mietitura, trebbiatura, premitura, colletta e raccolta, comprese le operazioni di semina e piantagione;
- 2) imballaggio e condizionamento, quali l'essiccazione, la pulitura, la frantumazione, la disinfezione e l'insilamento di prodotti agricoli;
- 3) stoccaggio di prodotti agricoli;
- 4) custodia, allevamento o ingrasso di animali;
- 5) locazione, a fini agricoli, di mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole o ittiche;
- 6) assistenza tecnica;
- 7) distruzione di piante ed animali nocivi, trattamento delle piante e dei terreni mediante nebulizzazione;
- 8) gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio;
- 9) taglio di alberi, di legname ed altri servizi della silvicoltura.

▼B*ALLEGATO IX***OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O D'ANTIQUARIATO DI CUI ALL'ARTICOLO 311, PARAGRAFO 1, PUNTI 2), 3) E 4)****PARTE A****Oggetti d'arte**

- 1) Quadri, «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatti decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
- 2) incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
- 3) opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;
- 4) arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
- 5) esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- 6) smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- 7) fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.

PARTE B**Oggetti da collezione**

- 1) Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
- 2) collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00).

PARTE C**Oggetti d'antiquariato****▼C1**

Beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice NC 9706 00 00).

▼B*ALLEGATO X***▼A1****ELENCO DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLE DEROGHE DI CUI AGLI ARTICOLI 370 E 371 E AGLI ARTICOLI DA 375 A 390 *quater*****▼B****PARTE A****Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad assoggettare all'imposta**

- 1) Le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le cessioni di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;
- 2) le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale;
- 3) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente diversi da quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno avuto diritto alla detrazione delle imposte pagate a monte per il fabbricato in questione;
- 4) le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 306 e quelle delle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati fuori della Comunità.

PARTE B**Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad esentare**

- 1) La riscossione di diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive;
- 2) le prestazioni di servizi degli autori, artisti, interpreti artistici, avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche, escluse le prestazioni seguenti:
 - a) le cessioni di brevetti, di marchi di fabbrica e di commercio nonché di altri diritti analoghi come pure le concessioni di licenze relative a tali diritti;
 - b) i lavori diversi dalla consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera, effettuati su beni mobili materiali ed eseguiti per un soggetto passivo;
 - c) le prestazioni volte a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari, quali ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza dei lavori;
 - d) le prestazioni di pubblicità commerciale;
 - e) il trasporto e il magazzinaggio di beni, come pure le prestazioni accessorie;
 - f) la locazione di beni mobili materiali ad un soggetto passivo;
 - g) la messa a disposizione di personale a un soggetto passivo;
 - h) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di pianificazione e le prestazioni analoghe, nel campo tecnico, economico o scientifico;
 - i) l'esecuzione di un'obbligazione di non esercitare, interamente o in parte, un'attività professionale o un diritto di cui alle lettere da a) a h) e j);

▼B

- j) le prestazioni degli spedizionieri, mediatori, agenti d'affari ed altri intermediari autonomi, sempreché esse riguardino cessioni o importazioni di beni ovvero le prestazioni di servizi di cui alle lettere da a) a i);
- 3) le prestazioni di servizi di telecomunicazione e le cessioni di beni ad esse accessorie, effettuate dai servizi pubblici postali;
- 4) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché le cessioni di beni ad esse accessorie;
- 5) le operazioni effettuate da non vedenti o da laboratori per non vedenti purché la loro esenzione non dia origine a distorsioni di concorrenza rilevanti;
- 6) le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di organismi che si occupano della costruzione, della sistemazione e della manutenzione dei cimiteri, delle tombe e dei monumenti commemorativi delle vittime di guerra;
- 7) le operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non considerati dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera b);
- 8) l'erogazione di acqua da parte di un ente di diritto pubblico;
- 9) le cessioni di fabbricati o di frazioni di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, effettuate anteriormente alla prima occupazione, nonché le cessioni di terreni edificabili, di cui all'articolo 12;
- 10) il trasporto di persone e il trasporto di beni quali bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto di persone, qualora il trasporto di tali persone sia esente;
- 11) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da istituzioni dello Stato, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio;
- 12) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra;
- 13) le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 306 e quelle delle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati nella Comunità.

▼B*ALLEGATO XI*

PARTE A

Direttive abrogate e loro modificazioni successive

- 1) Direttiva 67/227/CEE (GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1301).
Direttiva 77/388/CEE
- 2) Direttiva 77/388/CEE (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).
Direttiva 78/583/CEE (GU L 194 del 19.7.1978, pag. 16).
Direttiva 80/368/CEE (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41).
Direttiva 84/386/CEE (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58).
Direttiva 89/465/CEE (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21).
Direttiva 91/680/CEE (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1) — (escluso l'articolo 2).
Direttiva 92/77/CEE (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1).
Direttiva 92/111/CEE (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47).
Direttiva 94/4/►**C1** CE ◄ (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14) — (limitatamente all'articolo 2).
Direttiva 94/5/►**C1** CE ◄ (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16).
Direttiva 94/76/►**C1** CE ◄ (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53).
Direttiva 95/7/►**C1** CE ◄ (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18).
Direttiva 96/42/►**C1** CE ◄ (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34).
Direttiva 96/95/►**C1** CE ◄ (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89).
Direttiva 98/80/►**C1** CE ◄ (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31).
Direttiva 1999/49/►**C1** CE ◄ (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27).
Direttiva 1999/59/►**C1** CE ◄ (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63).
Direttiva 1999/85/►**C1** CE ◄ (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).
Direttiva 2000/17/►**C1** CE ◄ (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24).
Direttiva 2000/65/►**C1** CE ◄ (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44).
Direttiva 2001/4/►**C1** CE ◄ (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17).
Direttiva 2001/115/►**C1** CE ◄ (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24).
Direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).
Direttiva 2002/93/►**C1** CE ◄ (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).
Direttiva 2003/92/►**C1** CE ◄ (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).
Direttiva 2004/7/►**C1** CE ◄ (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44).
Direttiva 2004/15/►**C1** CE ◄ (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).
Direttiva 2004/66/►**C1** CE ◄ (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35) — (limitatamente al punto V dell'allegato)
Direttiva 2005/92/►**C1** CE ◄ (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19)
Direttiva 2006/18/►**C1** CE ◄ (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12)
Direttiva 2006/58/►**C1** CE ◄ (GU L 174 del 28.6.2006, pag. 5)
Direttiva 2006/69/►**C1** CE ◄ (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9) — (limitatamente all'articolo 1).

▼C1

Direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129) — (limitatamente al punto 2 dell'allegato)



PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 411)

Direttiva	Termini di attuazione
Direttiva 67/227/CEE	1° gennaio 1970
Direttiva 77/388/CEE	1° gennaio 1978
Direttiva 78/583/CEE	1° gennaio 1979
Direttiva 80/368/CEE	1° gennaio 1979
Direttiva 84/386/CEE	1° luglio 1985
Direttiva 89/465/CEE	1° gennaio 1990
	1° gennaio 1991
	1° gennaio 1992
	1° gennaio 1993
	1° gennaio 1994 per il Portogallo
Direttiva 91/680/CEE	1° gennaio 1993
Direttiva 92/77/CEE	31 dicembre 1992
Direttiva 92/111/CEE	1° gennaio 1993
	1° gennaio 1994
	1° ottobre 1993 per la Germania
Direttiva 94/4/► <u>C1</u> CE ◄	1° aprile 1994
Direttiva 94/5/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 1995
Direttiva 94/76/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 1995
Direttiva 95/7/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 1996
	1° gennaio 1997 per la Germania e il Lussemburgo
Direttiva 96/42/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 1995
Direttiva 96/95/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 1997
Direttiva 98/80/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 2000
Direttiva 1999/49/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 1999
Direttiva 1999/59/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 2000
Direttiva 1999/85/► <u>C1</u> CE ◄	—
Direttiva 2000/17/► <u>C1</u> CE ◄	—
Direttiva 2000/65/► <u>C1</u> CE ◄	31 dicembre 2001
Direttiva 2001/4/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 2001
Direttiva 2001/115/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 2004
Direttiva 2002/38/► <u>C1</u> CE ◄	1° luglio 2003
Direttiva 2002/93/► <u>C1</u> CE ◄	—
Direttiva 2003/92/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 2005
Direttiva 2004/7/► <u>C1</u> CE ◄	30 gennaio 2004
Direttiva 2004/15/► <u>C1</u> CE ◄	—
Direttiva 2004/66/► <u>C1</u> CE ◄	1° maggio 2004
Direttiva 2005/92/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 2006
Direttiva 2006/18/► <u>C1</u> CE ◄	—
Direttiva 2006/58/► <u>C1</u> CE ◄	1° luglio 2006
Direttiva 2006/69/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 2008
Direttiva 2006/98/► <u>C1</u> CE ◄	1° gennaio 2007

ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
Articolo 1, primo comma				Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, secondo e terzo comma				—
Articolo 2, primo, secondo e terzo comma				Articolo 1, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma
Articoli 3, 4 e 6				—
	Articolo 1			—
	Articolo 2, punto 1)			Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c)
	Articolo 2, punto 2)			Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
	Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino			Articolo 5, punto 2)
	Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino			Articolo 5, punto 1)
	Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino			Articolo 5, punti 3) e 4)
	Articolo 3, paragrafo 2			—
	Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, primo trattino			Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b)
	Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino			Articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d)
	Articolo 3, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino			Articolo 6, paragrafo 2, lettere e), f) e g)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino			Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
	Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino			Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)
	Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino			Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
	Articolo 3, paragrafo 4, primo comma, primo e secondo trattino			Articolo 7, paragrafo 1
	Articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino			Articolo 7, paragrafo 2
	Articolo 3, paragrafo 5			Articolo 8
	Articolo 4, paragrafi 1 e 2			Articolo 9, paragrafo 1, primo e secondo comma
	Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), primo comma, prima frase			Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)
	Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), primo comma, seconda frase			Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma
	Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), secondo comma			Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma
	Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo comma			Articolo 12, paragrafo 2, primo comma
▼ <u>C1</u>	Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), primo comma			Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)
▼ <u>B</u>	Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo comma			Articolo 12, paragrafo 3

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 4, paragrafo 4, primo comma			Articolo 10
	Articolo 4, paragrafo 4, secondo e terzo comma			Articolo 11, primo e secondo comma
	Articolo 4, paragrafo 5, primo, secondo e terzo comma			Articolo 13, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma
	Articolo 4, paragrafo 5, quarto comma			Articolo 13, paragrafo 2
	Articolo 5, paragrafo 1			Articolo 14, paragrafo 1
	Articolo 5, paragrafo 2			Articolo 15, paragrafo 1
	Articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c)			Articolo 15, paragrafo 2, lettere a), b) e c)
	Articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c)			Articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c)
	Articolo 5, paragrafo 5			Articolo 14, paragrafo 3
	Articolo 5, paragrafo 6, prima e seconda frase			Articolo 16, primo e secondo comma
	Articolo 5, paragrafo 7, lettere a), b) e c)			Articolo 18, lettere a), b) e c)
	Articolo 5, paragrafo 8, prima frase			Articolo 19, primo comma
	Articolo 5, paragrafo 8, seconda e terza frase			Articolo 19, secondo comma
	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma			Articolo 24, paragrafo 1
	Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino			Articolo 25, lettere a), b) e c)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)			Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b)
	Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma			Articolo 26, paragrafo 2
	Articolo 6, paragrafo 3			Articolo 27
	Articolo 6, paragrafo 4			Articolo 28
	Articolo 6, paragrafo 5			Articolo 29
	Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)			Articolo 30, primo e secondo comma
	Articolo 7, paragrafo 2			Articolo 60
	Articolo 7, paragrafo 3, primo e secondo comma			Articolo 61, primo e secondo comma
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), prima frase			Articolo 32, primo comma
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda e terza frase			Articolo 36, primo e secondo comma
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)			Articolo 31
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), primo comma			Articolo 37, paragrafo 1
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, primo trattino			Articolo 37, paragrafo 2, primo comma
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, secondo e terzo trattino			Articolo 37, paragrafo 2, secondo e terzo comma
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), terzo comma			Articolo 37, paragrafo 2, quarto comma

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), quarto comma			Articolo 37, paragrafo 3, primo comma
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), quinto comma			—
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), sesto comma			Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo comma			Articolo 38, paragrafi 1 e 2
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e), prima frase			Articolo 39, primo comma
	Articolo 8, paragrafo 1, lettera e), seconda e terza frase			Articolo 39, secondo comma
	Articolo 8, paragrafo 2			Articolo 32, secondo comma
	Articolo 9, paragrafo 1			Articolo 43
	Articolo 9, paragrafo 2, alinea			—
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)			Articolo 45
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)			Articolo 46
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino			Articolo 52, lettere a) e b)
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), terzo e quarto trattino			Articolo 52, lettera c)
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dal primo al sesto trattino			Articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) a f)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), settimo trattino			Articolo 56, paragrafo 1, lettera l)
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ottavo trattino			Articolo 56, paragrafo 1, lettera g)
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), nono trattino			Articolo 56, paragrafo 1, lettera h)
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, prima frase			Articolo 56, paragrafo 1, lettera i)
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, seconda frase			Articolo 24, paragrafo 2
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), decimo trattino, terza frase			Articolo 56, paragrafo 1, lettera i)
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera e), undicesimo e dodicesimo trattino			Articolo 56, paragrafo 1, lettere j) e k)
	Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)			Articolo 57, paragrafo 1
	Articolo 9, paragrafo 3			Articolo 58, primo e secondo comma
	Articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b)			Articolo 58, primo comma lettere a) e b)
	Articolo 9, paragrafo 4			Articolo 59, paragrafi 1 e 2
	Articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b)			Articolo 62, punti 1) e 2)
	Articolo 10, paragrafo 2, primo comma, prima frase			Articolo 63

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 10, paragrafo 2, primo comma, seconda e terza frase			Articolo 64, paragrafi 1 e 2
	Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma			Articolo 65
	Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, primo, secondo e terzo trattino			Articolo 66, lettere a), b) e c)
	Articolo 10, paragrafo 3, primo comma, prima frase			Articolo 70
	Articolo 10, paragrafo 3, primo comma, seconda frase			Articolo 71, paragrafo 1, primo comma
	Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma			Articolo 71, paragrafo 1, secondo comma
	Articolo 10, paragrafo 3, terzo comma			Articolo 71, paragrafo 2
	Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a)			Articolo 73
	Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b)			Articolo 74
	Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera c)			Articolo 75
	Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo comma			Articolo 77
	Articolo 11, parte A, paragrafo 2, lettera a)			Articolo 78, primo comma, lettera a)
	Articolo 11, parte A, paragrafo 2, lettera b), prima frase			Articolo 78, primo comma, lettera b)
	Articolo 11, parte A, paragrafo 2, lettera b), seconda frase			Articolo 78, secondo comma
	Articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettere a) e b)			Articolo 79, primo comma, lettere a) e b) Articolo 87, lettere a) e b)
	Articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c), prima frase			Articolo 79, primo comma, lettera c)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c), seconda frase			Articolo 79, secondo comma
	Articolo 11, parte A, paragrafo 4, primo e secondo comma			Articolo 81, primo e secondo comma
	Articolo 11, parte A, paragrafo 5			Articolo 82
	Articolo 11, parte A, paragrafo 6, primo comma, prima e seconda frase			Articolo 80, paragrafo 1, primo comma
	Articolo 11, parte A, paragrafo 6, primo comma, terza frase			Articolo 80, paragrafo 1, secondo comma
	Articolo 11, parte A, paragrafo 6, secondo comma			Articolo 80, paragrafo 1, primo comma
	Articolo 11, parte A, paragrafo 6, terzo comma			Articolo 80, paragrafo 2
	Articolo 11, parte A, paragrafo 6, quarto comma			Articolo 80, paragrafo 3
	Articolo 11, parte A, paragrafo 7, primo e secondo comma			Articolo 72, primo e secondo comma
	Articolo 11, parte B, paragrafo 1			Articolo 85
	Articolo 11, parte B, paragrafo 3, lettera a)			Articolo 86, paragrafo 1, lettera a)
	Articolo 11, parte B, paragrafo 3, lettera b), primo comma			Articolo 86, paragrafo 1, lettera b)
	Articolo 11, parte B, paragrafo 3, lettera b), secondo comma			Articolo 86, paragrafo 2

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 11, parte B, paragrafo 3, lettera b), terzo comma			Articolo 86, paragrafo 1, lettera b)
	Articolo 11, parte B, paragrafo 4			Articolo 87
	Articolo 11, parte B, paragrafo 5			Articolo 88
	Articolo 11, parte B, paragrafo 6, primo e secondo comma			Articolo 89, primo e secondo comma
	Articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo e secondo comma			Articolo 90, paragrafi 1 e 2
	Articolo 11, parte C, paragrafo 2, primo comma			Articolo 91, paragrafo 1
	Articolo 11, parte C, paragrafo 2, secondo comma, prima e seconda frase			Articolo 91, paragrafo 2, primo e secondo comma
	Articolo 11, parte C, paragrafo 3, primo e secondo trattino			Articolo 92, lettere a) e b)
	Articolo 12, paragrafo 1			Articolo 93, primo comma
	Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)			Articolo 93, secondo comma, lettera a)
	Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)			Articolo 93, secondo comma, lettera c)
	Articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo trattino			Articolo 95, primo e secondo comma
	Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), primo comma, prima frase			Articolo 96

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), primo comma, seconda frase			Articolo 97, paragrafo 1
	Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), secondo comma			Articolo 97, paragrafo 2
	Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, prima frase			Articolo 98, paragrafo 1
	Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, seconda frase			Articolo 98, paragrafo 2, primo comma Articolo 99, paragrafo 1
	Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), quarto comma			Articolo 98, paragrafo 2, secondo comma
	Articolo 12, paragrafo 3, lettera b), prima frase			Articolo 102, primo comma
	Articolo 12, paragrafo 3, lettera b), seconda, terza e quarta frase			Articolo 102, secondo comma
	Articolo 12, paragrafo 3, lettera c), primo comma			Articolo 103, paragrafo 1
	Articolo 12, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, primo e secondo trattino			Articolo 103, paragrafo 2, lettere a) e b)
	Articolo 12, paragrafo 4, primo comma			Articolo 99, paragrafo 2
	Articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, prima e seconda frase			Articolo 100, primo e secondo comma
	Articolo 12, paragrafo 4, terzo comma			Articolo 101
	Articolo 12, paragrafo 5			Articolo 94, paragrafo 2
	Articolo 12, paragrafo 6			Articolo 105

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 13, parte A, paragrafo 1, alinea			Articolo 131
	Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a n)			Articolo 132, paragrafo 1, lettere da a) a n)
	Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera o), prima frase			Articolo 132, paragrafo 1, lettera o)
	Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera o), seconda frase			Articolo 132, paragrafo 2
	Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere p) e q)			Articolo 132, paragrafo 1, lettere p) e q)
	Articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera a), dal primo al quarto trattino			Articolo 133, primo comma, lettere da a) a d)
	Articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo e secondo trattino			Articolo 134, lettere a) e b)
	Articolo 13, parte B, alinea			Articolo 131
	Articolo 13, parte B, lettera a)			Articolo 135, paragrafo 1, lettera a)
	Articolo 13, parte B, lettera b), primo comma			Articolo 135, paragrafo 1, lettera l)
	Articolo 13, parte B, lettera b), primo comma, punti da 1) a 4)			Articolo 135, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d)
	Articolo 13, parte B, lettera b), secondo comma			Articolo 135, paragrafo 2, secondo comma
	Articolo 13, parte B, lettera c)			Articolo 136, lettere a) e b)
	Articolo 13, parte B, lettera d)			—
	Articolo 13, parte B, lettera d), punti da 1) a 5)			Articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a f)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
▼ <u>C1</u>	Articolo 13, parte B, lettera d), punto 5), primo e secondo trattino			Articolo 135, paragrafo 1, lettera f)
▼ <u>B</u>	Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6)			Articolo 135, paragrafo 1, lettera g)
	Articolo 13, parte B, lettere da e) a h)			Articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a k)
	Articolo 13, parte C, primo comma, lettera a)			Articolo 137, paragrafo 1, lettera d)
	Articolo 13, parte C, primo comma, lettera b)			Articolo 137, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
	Articolo 13, parte C, secondo comma			Articolo 137, paragrafo 2, primo e secondo comma
	Articolo 14, paragrafo 1, alinea			Articolo 131
▼ <u>C1</u>	Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)			Articolo 143, lettera a)
▼ <u>B</u>	Articolo 14, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo comma			Articolo 143, lettere b) e c)
	Articolo 14, paragrafo 1, lettera e)			Articolo 143, lettera e)
	Articolo 14, paragrafo 1, lettera g), dal primo al quarto trattino			Articolo 143, lettere da f) a i)
	Articolo 14, paragrafo 1, lettera h)			Articolo 143, lettera j)
	Articolo 14, paragrafo 1, lettera i)			Articolo 144
	Articolo 14, paragrafo 1, lettera j)			Articolo 143, lettera k)
	Articolo 14, paragrafo 1, lettera k)			Articolo 143, lettera l)
▼ <u>C1</u>	Articolo 14, paragrafo 2, primo comma			Articolo 145, paragrafo 1

▼C1

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino			Articolo 145, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma
	Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma			Articolo 145, paragrafo 3

▼B

	Articolo 15, alinea			Articolo 131
	Articolo 15, punto 1)			Articolo 146, paragrafo 1, lettera a)
	Articolo 15, punto 2), primo comma			Articolo 146, paragrafo 1, lettera b)
	Articolo 15, punto 2), secondo comma, primo e secondo trattino			Articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)
	Articolo 15, punto 2), secondo comma, terzo trattino, prima parte della frase			Articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettera c)
	Articolo 15, punto 2), secondo comma, terzo trattino, seconda parte della frase			Articolo 147, paragrafo 1, secondo comma
	Articolo 15, punto 2), terzo comma, primo e secondo trattino			Articolo 147, paragrafo 2, primo e secondo comma
	Articolo 15, punto 2), quarto comma			Articolo 147, paragrafo 2, terzo comma
	Articolo 15, punto 3)			Articolo 146, paragrafo 1, lettera d)
	Articolo 15, punto 4), primo comma, lettere a) e b)			Articolo 148, lettera a)
	Articolo 15, punto 4), primo comma, lettera c)			Articolo 148, lettera b)
	Articolo 15, punto 4), secondo comma, prima e seconda frase			Articolo 150, paragrafi 1 e 2
	Articolo 15, punto 5)			Articolo 148, lettera c)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 15, punto 6)			Articolo 148, lettera f)
	Articolo 15, punto 7)			Articolo 148, lettera e)
	Articolo 15, punto 8)			Articolo 148, lettera d)
	Articolo 15, punto 9)			Articolo 148, lettera g)
	Articolo 15, punto 10), primo comma, dal primo al quarto trattino			Articolo 151, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d)
	Articolo 15, punto 10), secondo comma			Articolo 151, paragrafo 1, secondo comma
	Articolo 15, punto 10), terzo comma			Articolo 151, paragrafo 2
	Articolo 15, punto 11)			Articolo 152
	Articolo 15, punto 12), prima frase			Articolo 146, paragrafo 1, lettera c)
	Articolo 15, punto 12), seconda frase			Articolo 146, paragrafo 2
	Articolo 15, punto 13)			Articolo 146, paragrafo 1, lettera e)
	Articolo 15, punto 14), primo e secondo comma			Articolo 153, primo e secondo comma
	Articolo 15, punto 15)			Articolo 149
	Articolo 16, paragrafo 1			—
	Articolo 16, paragrafo 2			Articolo 164, paragrafo 1
	Articolo 16, paragrafo 3			Articolo 166
	Articolo 17, paragrafo 1			Articolo 167
	Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4			—

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 17, paragrafo 5, primo e secondo comma			Articolo 173, paragrafo 1, primo e secondo comma
	Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettere da a) a e)			Articolo 173, paragrafo 2, lettere da a) a e)
	Articolo 17, paragrafo 6			Articolo 176
	Articolo 17, paragrafo 7, prima e seconda frase			Articolo 177, primo e secondo comma
	Articolo 18, paragrafo 1			—
	Articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo comma			Articolo 179, primo e secondo comma
	Articolo 18, paragrafo 3			Articolo 180
	Articolo 18, paragrafo 4, primo e secondo comma			Articolo 183, primo e secondo comma
	Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, primo trattino			Articolo 174, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
	Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, prima frase			Articolo 174, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
	Articolo 19, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, seconda frase			Articolo 174, paragrafo 1, secondo comma
	Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma			Articolo 175, paragrafo 1
	Articolo 19, paragrafo 2, prima frase			Articolo 174, paragrafo 2, lettera a)
	Articolo 19, paragrafo 2, seconda frase			Articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 19, paragrafo 2, terza frase			Articolo 174, paragrafo 3
	Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, prima e seconda frase			Articolo 175, paragrafo 2, primo comma
	Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, terza frase			Articolo 175, paragrafo 2, secondo comma
	Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma			Articolo 175, paragrafo 3
	Articolo 20, paragrafo 1, alinea			Articolo 186
	Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)			Articolo 184
	Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), prima parte della prima frase			Articolo 185, paragrafo 1
	Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), seconda parte della prima frase			Articolo 185, paragrafo 2, primo comma
	Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), seconda frase			Articolo 185, paragrafo 2, secondo comma
	Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, prima frase			Articolo 187, paragrafo 1, primo comma
	Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, seconda e terza frase			Articolo 187, paragrafo 2, primo e secondo comma
	Articolo 20, paragrafo 2, secondo e terzo comma			Articolo 187, paragrafo 1, secondo e terzo comma
	Articolo 20, paragrafo 3, primo comma, prima frase			Articolo 188, paragrafo 1, primo comma
	Articolo 20, paragrafo 3, primo comma, seconda frase			Articolo 188, paragrafo 1, secondo e terzo comma

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 20, paragrafo 3, primo comma, terza frase			Articolo 188, paragrafo 2
	Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma			Articolo 188, paragrafo 2
	Articolo 20, paragrafo 4, primo comma, dal primo al quarto trattino			Articolo 189, lettere da a) a d)
	Articolo 20, paragrafo 4, secondo comma			Articolo 190
	Articolo 20, paragrafo 5			Articolo 191
	Articolo 20, paragrafo 6			Articolo 192
	Articolo 21			—
	Articolo 22			—
	Articolo 22 bis			Articolo 249
	Articolo 23, primo comma			Articolo 211, primo comma Articolo 260
	Articolo 23, secondo comma			Articolo 211, secondo comma
	Articolo 24, paragrafo 1			Articolo 281
	Articolo 24, paragrafo 2, alinea			Articolo 292
	Articolo 24, paragrafo 2, lettera a), primo comma			Articolo 284, paragrafo 1
	Articolo 24, paragrafo 2, lettera a), secondo e terzo comma			Articolo 284, paragrafo 2, primo e secondo comma
	Articolo 24, paragrafo 2, lettera b), prima e seconda frase			Articolo 285, primo e secondo comma

▼ B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 24, paragrafo 2, lettera c)			Articolo 286
	Articolo 24, paragrafo 3, primo comma			Articolo 282
	Articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, prima frase			Articolo 283, paragrafo 2
	Articolo 24, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase			Articolo 283, paragrafo 1, lettera a)
	Articolo 24, paragrafo 4, primo comma			Articolo 288, primo comma, punti da 1) a 4)
	Articolo 24, paragrafo 4, secondo comma			Articolo 288, secondo comma
	Articolo 24, paragrafo 5			Articolo 289
	Articolo 24, paragrafo 6			Articolo 290
	Articolo 24, paragrafo 7			Articolo 291
	Articolo 24, paragrafo 8, lettere a), b) e c)			Articolo 293, punti 1), 2) e 3)
	Articolo 24, paragrafo 9			Articolo 294
	Articolo 24 bis, primo comma, dal primo al decimo trattino			Articolo 287, punti da 7) a 16)
▼ <u>C1</u>	Articolo 24 <i>bis</i> , secondo comma			—
▼ <u>B</u>	Articolo 25, paragrafo 1			Articolo 296, paragrafo 1

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 25, paragrafo 2, dal primo all'ottavo trattino			Articolo 295, paragrafo 1, punti da 1) a 8)
	Articolo 25, paragrafo 3, primo comma, prima frase			Articolo 297, primo comma, prima frase e secondo comma
	Articolo 25, paragrafo 3, primo comma, seconda frase			Articolo 298, primo comma
	Articolo 25, paragrafo 3, primo comma, terza frase			Articolo 299
	Articolo 25, paragrafo 3, primo comma, quarta e quinta frase			Articolo 298, secondo comma
	Articolo 25, paragrafo 3, secondo comma			Articolo 297, primo comma, seconda frase
	Articolo 25, paragrafo 4, primo comma			Articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera e)
	Articolo 25, paragrafi 5 e 6			—
	Articolo 25, paragrafo 7			Articolo 304
	Articolo 25, paragrafo 8			Articolo 301, paragrafo 2
	Articolo 25, paragrafo 9			Articolo 296, paragrafo 2
	Articolo 25, paragrafo 10			Articolo 296, paragrafo 3
	Articolo 25, paragrafi 11 e 12			—
	Articolo 26, paragrafo 1, prima e seconda frase			Articolo 306, paragrafo 1, primo e secondo comma
	Articolo 26, paragrafo 1, terza frase			Articolo 306, paragrafo 2

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 26, paragrafo 2, prima e seconda frase			Articolo 307, primo e secondo comma
	Articolo 26, paragrafo 2, terza frase			Articolo 308
	Articolo 26, paragrafo 3, prima e seconda frase			Articolo 309, primo e secondo comma
	Articolo 26, paragrafo 4			Articolo 310
	Articolo 26 bis, parte A, lettera a), primo comma			Articolo 311, paragrafo 1, punto 2)
	Articolo 26 bis, parte A, lettera a), secondo comma			Articolo 311, paragrafo 2
	Articolo 26 bis, parte A, lettere b) e c)			Articolo 311, paragrafo 1, punti 3) e 4)
	Articolo 26 bis, parte A, lettera d)			Articolo 311, paragrafo 1, punto 1)
	Articolo 26 bis, parte A, lettere e) ed f)			Articolo 311, paragrafo 1, punti 5) e 6)
	Articolo 26 bis, parte A, lettera g), alinea			Articolo 311, paragrafo 1, punto 7)
	Articolo 26 bis, parte A, lettera g), primo e secondo trattino			Articolo 311, paragrafo 3
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 1			Articolo 313, paragrafo 1
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 2			Articolo 314
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 2, dal primo al quarto trattino			Articolo 314, lettere da a) a d)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3, primo comma, prima e seconda frase			Articolo 315, primo e secondo comma
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3, secondo comma			Articolo 312
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3, secondo comma, primo e secondo trattino			Articolo 312, punti 1) e 2)
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 4, primo comma			Articolo 316, paragrafo 1
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c)			Articolo 316, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 4, secondo comma			Articolo 316, paragrafo 2
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 4, terzo comma, prima e seconda frase			Articolo 317, primo e secondo comma
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 5			Articolo 321
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 6			Articolo 323
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 7			Articolo 322
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 7, lettere a), b) e c)			Articolo 322, lettere a), b) e c)
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 8			Articolo 324
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 9			Articolo 325
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 10, primo e secondo comma			Articolo 318, paragrafo 1, primo e secondo comma

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 10, terzo comma, primo e secondo trattino			Articolo 318, paragrafo 2, lettere a) e b)
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 10, quarto comma			Articolo 318, paragrafo 3
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 11, primo comma			Articolo 319
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 11, secondo comma, lettera a)			Articolo 320, paragrafo 1, primo comma
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 11, secondo comma, lettere b) e c)			Articolo 320, paragrafo 1, secondo comma
	Articolo 26 bis, parte B, paragrafo 11, terzo comma			Articolo 320, paragrafo 2
	Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 1, alinea			Articolo 333, paragrafo 1 Articolo 334
	Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino			Articolo 334, lettere da a) a d)
	Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 2, primo e secondo trattino			Articolo 336, lettere a) e b)
	Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 3			Articolo 337
	Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 4, primo comma, primo, secondo e terzo trattino			Articolo 339, primo comma, lettere a), b) e c)
	Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 4, secondo comma			Articolo 339, secondo comma
	Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 5, primo e secondo comma			Articolo 340, paragrafo 1, primo e secondo comma

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 5, terzo comma			Articolo 340, paragrafo 2
	Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 6, primo comma, primo e secondo trattino			Articolo 338, primo comma, lettere a) e b)
	Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 6, secondo comma			Articolo 338, secondo comma
	Articolo 26 bis, parte C, paragrafo 7			Articolo 335
	Articolo 26 bis, parte D, alinea			—
	Articolo 26 bis, parte D, lettera a)			Articolo 313, paragrafo 2 Articolo 333, paragrafo 2
	Articolo 26 bis, parte D, lettera b)			Articolo 4, lettere a) e c)
	Articolo 26 bis, parte D, lettera c)			Articolo 35 Articolo 139, paragrafo 3, primo comma
	Articolo 26 ter, parte A, primo comma, punto i), prima frase			Articolo 344, paragrafo 1, punto 1)
	Articolo 26 ter, parte A, primo comma, punto i), seconda frase			Articolo 344, paragrafo 2
	Articolo 26 ter, parte A, primo comma, punto ii), dal primo al quarto trattino			Articolo 344, paragrafo 1, punto 2)
	Articolo 26 ter, parte A, secondo comma			Articolo 344, paragrafo 3
	Articolo 26 ter, parte A, terzo comma			Articolo 345
	Articolo 26 ter, parte B, primo comma			Articolo 346
	Articolo 26 ter, parte B, secondo comma			Articolo 347

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 26 ter, parte C, primo comma			Articolo 348
	Articolo 26 ter, parte C, secondo comma, prima e seconda frase			Articolo 349, paragrafi 1 e 2
	Articolo 26 ter, parte C, terzo comma			Articolo 350
	Articolo 26 ter, parte C, quarto comma			Articolo 351
	Articolo 26 ter, parte D, paragrafo 1, lettere a), b) e c)			Articolo 354, lettere a), b) e c)
	Articolo 26 ter, parte D, paragrafo 2			Articolo 355
	Articolo 26 ter, parte E, primo e secondo comma			Articolo 356, paragrafo 1, primo e secondo comma
	Articolo 26 ter, parte E, terzo e quarto comma			Articolo 356, paragrafi 2 e 3
	Articolo 26 ter, parte F, prima frase			Articolo 198, paragrafi 2 e 3
	Articolo 26 ter, parte F, seconda frase			Articoli 208 e 255
	Articolo 26 ter, parte G, paragrafo 1, primo comma			Articolo 352
	Articolo 26 ter, parte G, paragrafo 1, secondo comma			—
	Articolo 26 ter, parte G, paragrafo 2, lettera a)			Articolo 353
▼ <u>C1</u>	Articolo 26 <i>ter</i> , parte G, paragrafo 2, lettera b), prima e seconda frase			Articolo 198, paragrafi 1 e 3
▼ <u>B</u>	Articolo 26 quater, parte A, lettere da a) a e)			Articolo 358, punti da 1) a 5)
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 1			Articolo 359

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 2, primo comma			Articolo 360
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 2, secondo comma, prima parte della prima frase			Articolo 361, paragrafo 1
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 2, secondo comma, seconda parte della prima frase			Articolo 361, paragrafo 1, lettere da a) a e)
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase			Articolo 361, paragrafo 2
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 3, primo e secondo comma			Articolo 362
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 4, lettere da a) a d)			Articolo 363, lettere da a) a d)
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, primo comma			Articolo 364
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 5, secondo comma			Articolo 365
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 6, prima frase			Articolo 366, paragrafo 1, primo comma
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 6, seconda e terza frase			Articolo 366, paragrafo 1, secondo comma
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 6, quarta frase			Articolo 366, paragrafo 2
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 7, prima frase			Articolo 367, primo comma
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 7, seconda e terza frase			Articolo 367, secondo comma

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 8			Articolo 368
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 9, prima frase			Articolo 369, paragrafo 1
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 9, seconda e terza frase			Articolo 369, paragrafo 2, primo e secondo comma
	Articolo 26 quater, parte B, paragrafo 10			Articolo 204, paragrafo 1, terzo comma
	Articolo 27, paragrafo 1, prima e seconda frase			Articolo 395, paragrafo 1, primo e secondo comma
	Articolo 27, paragrafo 2, prima e seconda frase			Articolo 395, paragrafo 2, primo comma
	Articolo 27, paragrafo 2, terza frase			Articolo 395, paragrafo 2, secondo comma
	Articolo 27, paragrafi 3 e 4			Articolo 395, paragrafi 3 e 4
	Articolo 27, paragrafo 5			Articolo 394
	Articolo 28, paragrafi 1 e 1 bis			—
	Articolo 28, paragrafo 2, alinea			Articolo 109
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera a), primo comma			Articolo 110, primo e secondo comma
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera a), secondo comma			—
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera a), terzo comma, prima frase			Articolo 112, primo comma

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera a), terzo comma, seconda e terza frase			Articolo 112, secondo comma
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera b)			Articolo 113
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera c), prima e seconda frase			Articolo 114, paragrafo 1, primo e secondo comma
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera c), terza frase			Articolo 114, paragrafo 2
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera d)			Articolo 115
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera e), primo e secondo comma			Articolo 118, primo e secondo comma
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera f)			Articolo 120
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera g)			—
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera h), primo e secondo comma			Articolo 121, primo e secondo comma
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera i)			Articolo 122
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera j)			Articolo 117, paragrafo 2
	Articolo 28, paragrafo 2, lettera k)			Articolo 116
	Articolo 28, paragrafo 3, lettera a)			Articolo 370
	Articolo 28, paragrafo 3, lettera b)			Articolo 371
	Articolo 28, paragrafo 3, lettera c)			Articolo 391
	Articolo 28, paragrafo 3, lettera d)			Articolo 372

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28, paragrafo 3, lettera e)			Articolo 373
	Articolo 28, paragrafo 3, lettera f)			Articolo 392
	Articolo 28, paragrafo 3, lettera g)			Articolo 374
	Articolo 28, paragrafo 3 bis			Articolo 376
	Articolo 28, paragrafi 4 e 5			Articolo 393, paragrafi 1 e 2
	Articolo 28, paragrafo 6, primo comma, prima frase			Articolo 106, primo e secondo comma
	Articolo 28, paragrafo 6, primo comma, seconda frase			Articolo 106, terzo comma
	Articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, lettere a), b) e c)			Articolo 107, primo comma, lettere a), b) e c)
	Articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, lettera d)			Articolo 107, secondo comma
	Articolo 28, paragrafo 6, terzo comma			Articolo 107, secondo comma
	Articolo 28, paragrafo 6, quarto comma, lettere a), b) e c)			Articolo 108, lettere a), b) e c)
	Articolo 28, paragrafo 6, quinto e sesto comma			—
	Articolo 28 bis, paragrafo 1, alinea			Articolo 2, paragrafo 1
	Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), primo comma			Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma			Articolo 3, paragrafo 1
	Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), terzo comma			Articolo 3, paragrafo 3
	Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera b)			Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
	Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera c)			Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)
	Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera a)			Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
	Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera b), primo comma, primo trattino			Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
	Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera b), primo comma, secondo e terzo trattino			Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)
	Articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera b), secondo comma			Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma
	Articolo 28 bis, paragrafo 2, alinea			—
	Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera a)			Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii)
	Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), primo comma			Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
	Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), primo comma, primo e secondo trattino			Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punti i), ii) e iii)
	Articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), secondo comma			Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28 bis, paragrafo 3, primo e secondo comma			Articolo 20, primo e secondo comma
	Articolo 28 bis, paragrafo 4, primo comma			Articolo 9, paragrafo 2
	Articolo 28 bis, paragrafo 4, secondo comma, primo trattino			Articolo 172, paragrafo 1, secondo comma
	Articolo 28 bis, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino			Articolo 172, paragrafo 1, primo comma
	Articolo 28 bis, paragrafo 4, terzo comma			Articolo 172, paragrafo 2
	Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), primo comma			Articolo 17, paragrafo 1, primo comma
	Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma			Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, alinea
	Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, primo trattino			Articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b)
	Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, secondo trattino			Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)
	Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, terzo trattino			Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)
	Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, quinto, sesto e settimo trattino			Articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h)
	Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), secondo comma, ottavo trattino			Articolo 17, paragrafo 2, lettera d)
	Articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), terzo comma			Articolo 17, paragrafo 3

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28 bis, paragrafo 6, primo comma			Articolo 21
	Articolo 28 bis, paragrafo 6, secondo comma			Articolo 22
	Articolo 28 bis, paragrafo 7			Articolo 23
	Articolo 28 ter, parte A, paragrafo 1			Articolo 40
	Articolo 28 ter, parte A, paragrafo 2, primo e secondo comma			Articolo 41, primo e secondo comma
	Articolo 28 ter, parte A, paragrafo 2, terzo comma, primo e secondo trattino			Articolo 42, lettere a) e b)
	Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino			Articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b)
	Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 1, secondo comma			Articolo 33, paragrafo 2
	Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, primo comma			Articolo 34, paragrafo 1, lettera a)
	Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino			Articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c)
	Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, secondo comma, prima e seconda frase			Articolo 34, paragrafo 2, primo e secondo comma
	Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, terzo comma, prima frase			Articolo 34, paragrafo 3,
	Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 2, terzo comma, seconda e terza frase			—
	Articolo 28 ter, parte B, paragrafo 3, primo e secondo comma			Articolo 34, paragrafo 4, primo e secondo comma

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28 ter, parte C, paragrafo 1, primo trattino, primo comma			Articolo 48, primo comma
	Articolo 28 ter, parte C, paragrafo 1, primo trattino, secondo comma			Articolo 49
	Articolo 28 ter, parte C, paragrafo 1, secondo e terzo trattino			Articolo 48, secondo e terzo comma
	Articolo 28 ter, parte C, paragrafi 2 e 3			Articolo 47, primo e secondo comma
	Articolo 28 ter, parte C, paragrafo 4			Articolo 51
	Articolo 28 ter, parte D			Articolo 53
	Articolo 28 ter, parte E, paragrafo 1, primo e secondo comma			Articolo 50, primo e secondo comma
	Articolo 28 ter, parte E, paragrafo 2, primo e secondo comma			Articolo 54, primo e secondo comma
	Articolo 28 ter, parte E, paragrafo 3, primo e secondo comma			Articolo 44, primo e secondo comma
	Articolo 28 ter, parte F, primo e secondo comma			Articolo 55, primo e secondo comma
	Articolo 28 quater, parte A, alinea			Articolo 131
	Articolo 28 quater, parte A, lettera a), primo comma			Articolo 138, paragrafo 1
	Articolo 28 quater, parte A, lettera a), secondo comma			Articolo 139, paragrafo 1, primo e secondo comma
	Articolo 28 quater, parte A, lettera b)			Articolo 138, paragrafo 2, lettera a)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28 quater, parte A, lettera c), primo comma			Articolo 138, paragrafo 2, lettera b)
	Articolo 28 quater, parte A, lettera c), secondo comma			Articolo 139, paragrafo 2
	Articolo 28 quater, parte A, lettera d)			Articolo 138, paragrafo 2, lettera c)
	Articolo 28 quater, parte B, alinea			Articolo 131
	Articolo 28 quater, parte B, lettere a), b) e c)			Articolo 140, lettere a), b) e c)
	Articolo 28 quater, parte C			Articolo 142
	Articolo 28 quater, parte D, primo comma			Articolo 143, lettera d)
	Articolo 28 quater, parte D, secondo comma			Articolo 131
	Articolo 28 quater, parte E, punto 1), primo trattino, che sostituisce l'articolo 16, paragrafo 1			
	— paragrafo 1, primo comma			Articolo 155
	— paragrafo 1, primo comma, punto A)			Articolo 157, paragrafo 1, lettera a)
	— paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettere a), b) e c)			Articolo 156, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
	— paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera d), primo e secondo trattino			Articolo 156, paragrafo 1, lettere d) ed e)
	— paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), primo comma			Articolo 157, paragrafo 1, lettera b)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	— paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), secondo comma, primo trattino			Articolo 154
	— paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), secondo comma, secondo trattino, prima frase			Articolo 154
	— paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), secondo comma, secondo trattino, seconda frase			Articolo 157, paragrafo 2
	— paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), terzo comma, primo trattino			—
	— paragrafo 1, primo comma, punto B), primo comma, lettera e), terzo comma, secondo, terzo e quarto trattino			Articolo 158, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
	— paragrafo 1, primo comma, punto B), secondo comma			Articolo 156, paragrafo 2
	— paragrafo 1, primo comma, punto C)			Articolo 159
	— paragrafo 1, primo comma, punto D), primo comma, lettere a) e b)			Articolo 160, paragrafo 1, lettere a) e b)
	— paragrafo 1, primo comma, punto D), secondo comma			Articolo 160, paragrafo 2
	— paragrafo 1, primo comma, punto E), primo e secondo trattino			Articolo 160, lettere a) e b)
	— paragrafo 1, secondo comma			Articolo 202
	— paragrafo 1, terzo comma			Articolo 163

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28 quater, parte E, punto 1), secondo trattino, che aggiunge il paragrafo 1 bis all'articolo 16			
	— paragrafo 1 bis			Articolo 162
	Articolo 28 quater, parte E, punto 2), primo trattino, che completa l'articolo 16, paragrafo 2			
	— paragrafo 2, primo comma			Articolo 164, paragrafo 1
	Articolo 28 quater, parte E, punto 2), secondo trattino, che aggiunge il secondo e terzo comma all'articolo 16, paragrafo 2			
	— paragrafo 2, secondo comma			Articolo 164, paragrafo 2
	— paragrafo 2, terzo comma			Articolo 165
	Articolo 28 quater, parte E, punto 3), dal primo al quinto trattino			Articolo 141, lettere da a) a e)
	Articolo 28 quinquies, paragrafo 1, prima e seconda frase			Articolo 68, primo e secondo comma
	Articolo 28 quinquies, paragrafi 2 e 3			Articolo 69, paragrafi 1 e 2
	Articolo 28 quinquies, paragrafo 4, primo e secondo comma			Articolo 67, paragrafi 1 e 2
	Articolo 28 sexies, paragrafo 1, primo comma			Articolo 83
	Articolo 28 sexies, paragrafo 1, secondo comma, prima e seconda frase			Articolo 84, paragrafi 1 e 2
	Articolo 28 sexies, paragrafo 2			Articolo 76

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28 sexies, paragrafo 3			Articolo 93, secondo comma, lettera b)
	Articolo 28 sexies, paragrafo 4			Articolo 94, paragrafo 1
	Articolo 28 septies, punto 1), che sostituisce l'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4			
	— paragrafo 2, lettera a)			Articolo 168, lettera a)
	— paragrafo 2, lettera b)			Articolo 168, lettera e)
	— paragrafo 2, lettera c)			Articolo 168, lettere b) e d)
	— paragrafo 2, lettera d)			Articolo 168, lettera c)
	— paragrafo 3, lettere a), b) e c)			Articolo 169, lettere a), b) e c) Articolo 170, lettere a) e b)
	— paragrafo 4, primo comma, primo trattino			Articolo 171, paragrafo 1, primo comma
	— paragrafo 4, primo comma, secondo trattino			Articolo 171, paragrafo 2, primo comma
	— paragrafo 4, secondo comma, lettera a)			Articolo 171, paragrafo 1, secondo comma
	— paragrafo 4, secondo comma, lettera b)			Articolo 171, paragrafo 2, secondo comma
	— paragrafo 4, secondo comma, lettera c)			Articolo 171, paragrafo 3
	Articolo 28 septies, punto 2), che sostituisce l'articolo 18, paragrafo 1			
	— paragrafo 1, lettera a)			Articolo 178, lettera a)
	— paragrafo 1, lettera b)			Articolo 178, lettera e)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	— paragrafo 1, lettera c)			Articolo 178, lettere b) e d)
	— paragrafo 1, lettera d)			Articolo 178, lettera f)
	— paragrafo 1, lettera e)			Articolo 178, lettera c)
	Articolo 28 septies, punto 3), che aggiunge il paragrafo 3 bis all'articolo 18			
	— paragrafo 3 bis, prima parte della frase			Articolo 181
	— paragrafo 3 bis, seconda parte della frase			Articolo 182
	Articolo 28 octies, che sostituisce l'articolo 21			
	— paragrafo 1, lettera a), primo comma			Articolo 193
	— paragrafo 1, lettera a), secondo comma			Articolo 194, paragrafi 1 e 2
	— paragrafo 1, lettera b)			Articolo 196
	— paragrafo 1, lettera c), primo comma, primo, secondo e terzo trattino			Articolo 197, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
	— paragrafo 1, lettera c), secondo comma			Articolo 197, paragrafo 2
	— paragrafo 1, lettera d)			Articolo 203
	— paragrafo 1, lettera e)			Articolo 200
	— paragrafo 1, lettera f)			Articolo 195
	— paragrafo 2			—
	— paragrafo 2, lettera a), prima frase			Articolo 204, paragrafo 1, primo comma

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	— paragrafo 2, lettera a), seconda frase			Articolo 204, paragrafo 2
	— paragrafo 2, lettera b)			Articolo 204, paragrafo 1, secondo comma
	— paragrafo 2, lettera c), primo comma			Articolo 199, paragrafo 1, lettere da a) a g)
	— paragrafo 2, lettera c), secondo, terzo e quarto comma			Articolo 199, paragrafi 2, 3 e 4
	— paragrafo 3			Articolo 205
	— paragrafo 4			Articolo 201
	Articolo 28 nonies, che sostituisce l'articolo 22			
	— paragrafo 1, lettera a), prima e seconda frase			Articolo 213, paragrafo 1, primo e secondo comma
	— paragrafo 1, lettera b)			Articolo 213, paragrafo 2
	— paragrafo 1, lettera c), primo trattino, prima frase			Articolo 214, paragrafo 1, lettera a)
	— paragrafo 1, lettera c), primo trattino, seconda frase			Articolo 214, paragrafo 2
	— paragrafo 1, lettera c), secondo e terzo trattino			Articolo 214, paragrafo 1, lettere b) e c)
	— paragrafo 1, lettera d), prima e seconda frase			Articolo 215, primo e secondo comma
	— paragrafo 1, lettera e)			Articolo 216
	— paragrafo 2, lettera a)			Articolo 242

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	— paragrafo 2, lettera b), primo e secondo comma			Articolo 243, paragrafi 1 e 2
	— paragrafo 3, lettera a), primo comma, prima frase			Articolo 220, punto 1)
	— paragrafo 3, lettera a), primo comma, seconda frase			Articolo 220, punti 2) e 3)
	— paragrafo 3, lettera a), secondo comma			Articolo 220, punti 4) e 5)
	— paragrafo 3, lettera a), terzo comma, prima e seconda frase			Articolo 221, paragrafo 1, primo e secondo comma
	— paragrafo 3, lettera a), quarto comma			Articolo 221, paragrafo 2
	— paragrafo 3, lettera a), quinto comma, prima frase			Articolo 219
	— paragrafo 3, lettera a), quinto comma, seconda frase			Articolo 228
	— paragrafo 3, lettera a), sesto comma			Articolo 222
	— paragrafo 3, lettera a), settimo comma			Articolo 223
	— paragrafo 3, lettera a), ottavo comma, prima e seconda frase			Articolo 224, paragrafi 1 e 2
	— paragrafo 3, lettera a), nono comma, prima e seconda frase			Articolo 224, paragrafo 3, primo comma
	— paragrafo 3, lettera a), nono comma, terza frase			Articolo 224, paragrafo 3, secondo comma
	— paragrafo 3, lettera a), decimo comma			Articolo 225

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	— paragrafo 3, lettera b), primo comma, dal primo al dodicesimo trattino			Articolo 226, punti da 1) a 12)
	— paragrafo 3, lettera b), primo comma, tredicesimo trattino			Articolo 226, punti 13) e 14)
	— paragrafo 3, lettera b), primo comma, quattordicesimo trattino			Articolo 226, punto 15)
	— paragrafo 3, lettera b), secondo comma			Articolo 227
	— paragrafo 3, lettera b), terzo comma			Articolo 229
	— paragrafo 3, lettera b), quarto comma			Articolo 230
	— paragrafo 3, lettera b), quinto comma			Articolo 231
	— paragrafo 3, lettera c), primo comma			Articolo 232
	— paragrafo 3, lettera c), secondo comma, alinea			Articolo 233, paragrafo 1, primo comma
	— paragrafo 3, lettera c), secondo comma, primo trattino, prima frase			Articolo 233, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
	— paragrafo 3, lettera c), secondo comma, primo trattino, seconda frase			Articolo 233, paragrafo 2
	— paragrafo 3, lettera c), secondo comma, secondo trattino, prima frase			Articolo 233, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
	— paragrafo 3, lettera c), secondo comma, secondo trattino, seconda frase			Articolo 233, paragrafo 3
	— paragrafo 3, lettera c), terzo comma, prima frase			Articolo 233, paragrafo 1, secondo comma

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	— paragrafo 3, lettera c), terzo comma, seconda frase			Articolo 237
	— paragrafo 3, lettera c), quarto comma, prima e seconda frase			Articolo 234
	— paragrafo 3, lettera c), quinto comma			Articolo 235
	— paragrafo 3, lettera c), sesto comma			Articolo 236
	— paragrafo 3, lettera d), primo comma			Articolo 244
	— paragrafo 3, lettera d), secondo comma, prima frase			Articolo 245, paragrafo 1
	— paragrafo 3, lettera d), secondo comma, seconda e terza frase			Articolo 245, paragrafo 2, primo e secondo comma
	— paragrafo 3, lettera d), terzo comma, prima e seconda frase			Articolo 246, primo e secondo comma
	— paragrafo 3, lettera d), quarto, quinto e sesto comma			Articolo 247, paragrafi 1, 2 e 3
	— paragrafo 3, lettera d), settimo comma			Articolo 248
	— paragrafo 3, lettera e), primo comma			Articolo 217 e 241
	— paragrafo 3, lettera e), secondo comma			Articolo 218
	— paragrafo 4, lettera a), prima e seconda frase			Articolo 252, paragrafo 1
	— paragrafo 4, lettera a), terza e quarta frase			Articolo 252, paragrafo 2, primo e secondo comma
	— paragrafo 4, lettera a), quinta frase			Articolo 250, paragrafo 2

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	— paragrafo 4, lettera b)			Articolo 250, paragrafo 1
	— paragrafo 4, lettera c), primo trattino, primo e secondo comma			Articolo 251, lettere a) e b)
	— paragrafo 4, lettera c), secondo trattino, primo comma			Articolo 251, lettera c)
	— paragrafo 4, lettera c), secondo trattino, secondo comma			Articolo 251, lettere d) ed e)
	— paragrafo 5			Articolo 206
	— paragrafo 6, lettera a), prima e seconda frase			Articolo 261, paragrafo 1
	— paragrafo 6, lettera a), terza frase			Articolo 261, paragrafo 2
	— paragrafo 6, lettera b), primo comma			Articolo 262
	— paragrafo 6, lettera b), secondo comma, prima frase			Articolo 263, paragrafo 1, primo comma
	— paragrafo 6, lettera b), secondo comma, seconda frase			Articolo 263, paragrafo 2
	— paragrafo 6, lettera b), terzo comma, primo e secondo trattino			Articolo 264, paragrafo 1, lettere a) e b)
	— paragrafo 6, lettera b), terzo comma, terzo trattino, prima frase			Articolo 264, paragrafo 1, lettera d)
	— paragrafo 6, lettera b), terzo comma, terzo trattino, seconda frase			Articolo 264, paragrafo 2, primo comma
	— paragrafo 6, lettera b), quarto comma, primo trattino			Articolo 264, paragrafo 1, lettere c) ed e)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	— paragrafo 6, lettera b), quarto comma, secondo trattino, prima frase			Articolo 264, paragrafo 1, lettera f)
	— paragrafo 6, lettera b), quarto comma, secondo trattino, seconda frase			Articolo 264, paragrafo 2, secondo comma
	— paragrafo 6, lettera b), quinto comma, primo e secondo trattino			Articolo 265, paragrafo 1, lettere a) e b)
	— paragrafo 6, lettera b), quinto comma, terzo trattino, prima frase			Articolo 265, paragrafo 1, lettera c)
	— paragrafo 6, lettera b), quinto comma, terzo trattino, seconda frase			Articolo 265, paragrafo 2
	— paragrafo 6, lettera c), primo trattino			Articolo 263, paragrafo 1, secondo comma
	— paragrafo 6, lettera c), secondo trattino			Articolo 266
	— paragrafo 6, lettera d)			Articolo 254
	— paragrafo 6, lettera e), primo comma			Articolo 268
	— paragrafo 6, lettera e), secondo comma			Articolo 259
	— paragrafo 7, prima parte della frase			Articolo 207, primo comma Articolo 256 Articolo 267
	— paragrafo 7, seconda parte della frase			Articolo 207, secondo comma
	— paragrafo 8, primo e secondo comma			Articolo 273, primo e secondo comma
	— paragrafo 9, lettera a), primo comma, primo trattino			Articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	— paragrafo 9, lettera a), primo comma, secondo trattino			Articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e d)
	— paragrafo 9, lettera a), primo comma, terzo trattino			Articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
	— paragrafo 9, lettera a), secondo comma			Articolo 272, paragrafo 1, secondo comma
	— paragrafo 9, lettera b)			Articolo 272, paragrafo 3
	— paragrafo 9, lettera c)			Articolo 212
	— paragrafo 9, lettera d), primo comma, primo e secondo trattino			Articolo 238, paragrafo 1, lettere a) e b)
	— paragrafo 9, lettera d), secondo comma, dal primo al quarto trattino			Articolo 238, paragrafo 2, lettere da a) a d)
	— paragrafo 9, lettera d), terzo comma			Articolo 238, paragrafo 3
	— paragrafo 9, lettera e), primo comma			Articolo 239
	— paragrafo 9, lettera e), secondo comma, primo e secondo trattino			Articolo 240, punti 1) e 2)
	— paragrafo 10			Articoli 209 e 257
	— paragrafo 11			Articoli 210 e 258
	— paragrafo 12, alinea			Articolo 269
	— paragrafo 12, lettera a), primo, secondo e terzo trattino			Articolo 270, lettere a), b) e c)
	— paragrafo 12, lettera b), primo, secondo e terzo trattino			Articolo 27, lettere a), b) e c)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28 decies, che aggiunge un terzo comma all'articolo 24, paragrafo 3			
	— paragrafo 3, terzo comma			Articolo 283, paragrafo 1, lettere b) e c)
	Articolo 28 undecies, punto 1), che aggiunge un secondo comma all'articolo 25, paragrafo 4			
	— paragrafo 4, secondo comma			Articolo 272, paragrafo 2
	Articolo 28 undecies, punto 2), che sostituisce l'articolo 25, paragrafi 5 e 6			
	— paragrafo 5, primo comma, lettere a), b) e c)			Articolo 300, punti 1), 2) e 3)
	— paragrafo 5, secondo comma			Articolo 302
	— paragrafo 6, lettera a), primo comma, prima frase			Articolo 301, paragrafo 1
	— paragrafo 6, lettera a), primo comma, seconda frase			Articolo 303, paragrafo 1
	— paragrafo 6, lettera a), secondo comma, primo, secondo e terzo trattino			Articolo 303, paragrafo 2, lettere a), b) e c)
	— paragrafo 6, lettera a), terzo comma			Articolo 303, paragrafo 3
	— paragrafo 6, lettera b)			Articolo 301, paragrafo 1
	Articolo 28 undecies, punto 3), che aggiunge un secondo comma all'articolo 25, paragrafo 9			
	— paragrafo 9, secondo comma			Articolo 305

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28 duodecies, punto 1), primo comma			—
	Articolo 28 duodecies, punto 1), secondo comma, lettera a)			Articolo 158, paragrafo 3
	Articolo 28 duodecies, punto 1), secondo comma, lettere b) e c)			—
	Articolo 28 duodecies, punti 2), 3) e 4)			—
	Articolo 28 duodecies, punto 5			Articolo 158, paragrafo 2
	Articolo 28 terdecies, primo comma			—
	Articolo 28 terdecies, secondo e terzo comma			Articolo 402, paragrafi 1 e 2
	Articolo 28 terdecies, quarto comma			—
	Articolo 28 quaterdecies			Articolo 399, primo comma
	Articolo 28 quindecies			—
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, alinea			Articolo 326, primo comma
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera a), prima frase			Articolo 327, paragrafi 1 e 3
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera a), seconda frase			Articolo 327, paragrafo 2
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera b)			Articolo 328
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera c), primo, secondo e terzo trattino			Articolo 329, lettere a), b) e c)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo comma			Articolo 330, primo e secondo comma
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera e)			Articolo 332
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera f)			Articolo 331
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera g)			Articolo 4, lettera b)
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera h)			Articolo 35 Articolo 139, paragrafo 3, secondo comma
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 2			Articolo 326, secondo comma
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 3			Articolo 341
	Articolo 28 sexdecies, paragrafo 4			—
	Articolo 28 septdecies, paragrafo 1, primo, secondo e terzo trattino			Articolo 405, punti 1), 2) e 3)
	Articolo 28 septdecies, paragrafo 2			Articolo 406
	Articolo 28 septdecies, paragrafo 3, primo comma, primo e secondo trattino			Articolo 407, lettere a) e b)
	Articolo 28 septdecies, paragrafo 3, secondo comma			—
	Articolo 28 septdecies, paragrafo 4, lettere da a) a d)			Articolo 408, paragrafo 1, lettere da a) a d)
	Articolo 28 septdecies, paragrafo 5, primo e secondo trattino			Articolo 408, paragrafo 2, lettere a) e b)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 28 septdecies, paragrafo 6			Articolo 409
	Articolo 28 septdecies, paragrafo 7, primo comma, lettere a), b) e c)			Articolo 410, paragrafo 1, lettere a), b) e c)
	Articolo 28 septdecies, paragrafo 7, secondo comma, primo trattino			—
	Articolo 28 septdecies, paragrafo 7, secondo comma, secondo e terzo trattino			Articolo 410, paragrafo 2, lettere a) e b)
	Articolo 29, paragrafi da 1 a 4			Articolo 398, paragrafi da 1 a 4
	Articolo 29 bis			Articolo 397
	Articolo 30, paragrafo 1			Articolo 396, paragrafo 1
	Articolo 30, paragrafo 2, prima e seconda frase			Articolo 396, paragrafo 2, primo comma
	Articolo 30, paragrafo 2, terza frase			Articolo 396, paragrafo 2, secondo comma
	Articolo 30, paragrafi 3 e 4			Articolo 396, paragrafi 3 e 4
	Articolo 31, paragrafo 1			—
	Articolo 31, paragrafo 2			Articolo 400
	Articolo 33, paragrafo 1			Articolo 401
	Articolo 33, paragrafo 2			Articolo 2, paragrafo 3
	Articolo 33 bis, paragrafo 1, alinea			Articolo 274
	Articolo 33 bis, paragrafo 1, lettera a)			Articolo 275

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Articolo 33 bis, paragrafo 1, lettera b)			Articolo 276
	Articolo 33 bis, paragrafo 1, lettera c)			Articolo 277
	Articolo 33 bis, paragrafo 2, alinea			Articolo 278
	Articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera a)			Articolo 279
	Articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera b)			Articolo 280
	Articolo 34			Articolo 404
	Articolo 35			Articolo 403
	Articoli 36 e 37			—
	Articolo 38			Articolo 414
	Allegato A, punti I) 1) e 2)			Allegato VII, punto 1), lettere a) e b)
	Allegato A, punto I) 3)			Allegato VII, punto 1), lettere c) e d)
	Allegato A, punti II), da 1) a 6)			Allegato VII, punto 2), lettere da a) a f)
	Allegato A, punti III) e IV)			Allegato VII, punti 3) e 4)
	Allegato A, punti IV), da 1) a 4)			Allegato VII, punto 4), lettere da a) a d)
	Allegato A, punto V)			Articolo 295, paragrafo 2
	Allegato B, alinea			Articolo 295, paragrafo 1, punto 5)
	Allegato B, dal primo al nono trattino			Allegato VIII, punti da 1) a 9)
	Allegato C			—

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Allegato D, punti da 1) a 13)			Allegato I, punti da 1) a 13)
	Allegato E, punto 2)			Allegato X, Parte A, punto 1)
	Allegato E, punto 7)			Allegato X, Parte A, punto 2)
	Allegato E, punto 11)			Allegato X, Parte A, punto 3)
	Allegato E, punto 15)			Allegato X, Parte A, punto 4)
	Allegato F, punto 1)			Allegato X, Parte B, punto 1)
	Allegato F, punto 2)			Allegato X, Parte B, punto 2), lettere da a) a j)
	Allegato F, punti da 5) a 8)			Allegato X, Parte B, punti da 3) a 6)
	Allegato F, punto 10)			Allegato X, Parte B, punto 7)
	Allegato F, punto 12)			Allegato X, Parte B, punto 8)
	Allegato F, punto 16)			Allegato X, Parte B, punto 9)
	Allegato F, punto 17), primo e secondo comma			Allegato X, Parte B, punto 10)
	Allegato F, punto 23)			Allegato X, Parte B, punto 11)
	Allegato F, punto 25)			Allegato X, Parte B, punto 12)
	Allegato F, punto 27)			Allegato X, Parte B, punto 13)
	Allegato G, paragrafi 1 e 2			Articolo 391
	Allegato H, primo comma			Articolo 98, paragrafo 3
	Allegato H, secondo comma, alinea			—
	Allegato H, secondo comma, punti da 1) a 6)			Allegato III, punti da 1) a 6)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
	Allegato H, secondo comma, punto 7), primo e secondo comma			Allegato III, punti 7) e 8)
	Allegato H, secondo comma, punti da 8) a 17)			Allegato III, punti da 9) a 18)
	Allegato I, alinea			—
	Allegato I, lettera a), dal primo al settimo trattino			Allegato IX, Parte A, punti da 1) a 7)
	Allegato I, lettera b), primo e secondo trattino			Allegato IX, Parte B, punti 1) e 2)
	Allegato I, lettera c)			Allegato IX, Parte C
	Allegato J, alinea			Allegato V, alinea
	Allegato J			Allegato V, punti da 1) a 25)
	Allegato K, punto 1), primo, secondo e terzo trattino			Allegato IV, punto 1), lettere a), b) e c)
	Allegato K, punti da 2) a 5)			Allegato IV, punti da 2) a 5)
	Allegato L, primo comma, punti da 1) a 5)			Allegato II, punti da 1) a 5)
	Allegato L, secondo comma			Articolo 56, paragrafo 2
	Allegato M, lettere da a) a f)			Allegato VI, punti da 1) a 6)
		Articolo 1, punto 1, secondo comma della direttiva 89/465/CEE		Articolo 133, secondo comma
		Articolo 2 della direttiva 94/5/CE		Articolo 342
		Articolo 3, prima e seconda frase della direttiva 94/5/CE		Articolo 343, primo e secondo comma

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
		Articolo 4 della direttiva 2002/38/CE		Articolo 56, paragrafo 3 Articolo 57, paragrafo 2 Articolo 357
		Articolo 5 della direttiva 2002/38/CE		—
			Allegato VIII, Parte II, punto 2), lettera a) dell'atto di adesione della Grecia	Articolo 287, punto 1)
			Allegato VIII, Parte II, punto 2), lettera b) dell'atto di adesione della Grecia	Articolo 375
			Allegato XXXII, Parte IV, punto 3), lettera a), primo e secondo trattino dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo	Articolo 287, punti 2) e 3)
			Allegato XXXII, Parte IV, punto 3), lettera b), primo comma dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo	Articolo 377
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera b), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 104
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera c), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 287, punto 4)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera f), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 117, paragrafo 1
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera g), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 119
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera h), primo comma, primo e secondo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 378, paragrafo 1
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera i), primo comma, primo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	—
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera i), primo comma, secondo e terzo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 378, paragrafo 2, lettere a) e b)
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera j) dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 287, punto 5)
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera l), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 111, lettera a)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera m), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 379, paragrafo 1
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera n), primo comma, primo e secondo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 379, paragrafo 2
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera x), primo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 253
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera x), secondo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 287, punto 6)
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera z), primo comma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 111, lettera b)
			Allegato XV, Parte IX, punto 2), lettera aa), primo comma, primo e secondo trattino dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Articolo 380
			Protocollo n. 2 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia sulle isole Åland	Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
			Allegato V, paragrafo 5, punto 1), lettera a) dell'atto di adesione del 2003 della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca	Articolo 123
			Allegato V, paragrafo 5, punto 1), lettera b) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 381
			Allegato VI, paragrafo 7, punto 1), lettera a) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 124
			Allegato VI, paragrafo 7, punto 1), lettera b) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 382
			Allegato VII, paragrafo 7, punto 1), primo e secondo comma dell'atto di adesione del 2003	Articolo 125, paragrafi 1 e 2
			Allegato VII, paragrafo 7, punto 1), terzo comma dell'atto di adesione del 2003	—
			Allegato VII, paragrafo 7, punto 1), quarto comma, dell'atto di adesione del 2003	Articolo 383, lettera a)
			Allegato VII, paragrafo 7, punto 1), quinto comma dell'atto di adesione del 2003	—

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
			Allegato VII, paragrafo 7, punto 1), sesto comma dell'atto di adesione del 2003	Articolo 383, lettera b)
			Allegato VIII, paragrafo 7, punto 1), lettera a) dell'atto di adesione del 2003	—
			Allegato VIII, paragrafo 7, punto 1), lettera b), secondo comma dell'atto di adesione del 2003	Articolo 384, lettera a)
▼ <u>C1</u>			Allegato VIII, paragrafo 7, punto 1), lettera b), terzo comma, dell'atto di adesione del 2003	Articolo 384, lettera b)
▼ <u>B</u>			Allegato IX, paragrafo 8, punto 1) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 385
			Allegato X, paragrafo 7, punto 1), lettera a), punti i) e ii) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 126, lettere a) e b)
			Allegato X, paragrafo 7, punto 1), lettera c) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 386
			Allegato XI, paragrafo 7, punto 1) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 127
			Allegato XI, paragrafo 7, punto 2), lettera a) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 387, lettera c)
			Allegato XI, paragrafo 7, punto 2), lettera b) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 387, lettera a)

▼B

Direttiva 67/227/CEE	Direttiva 77/388/CEE	Direttive modificative	Altri atti	Presente direttiva
			Allegato XI, paragrafo 7, punto 2), lettera c) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 387, lettera b)
			Allegato XII, paragrafo 9, punto 1), lettera a) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 128, paragrafi 1 e 2
			Allegato XII, paragrafo 9, punto 1), lettera b) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 128, paragrafi 3, 4 e 5
			Allegato XII, paragrafo 9, punto 2) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 388
			Allegato XIII, paragrafo 9, punto 1), lettera a) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 129, paragrafi 1 e 2
			Allegato XIII, paragrafo 9, punto 1), lettera b) dell'atto di adesione del 2003	Articolo 389
			Allegato XIV, paragrafo 7, primo comma dell'atto di adesione del 2003	Articolo 130, lettere a) e b)
			Allegato XIV, paragrafo 7, secondo comma dell'atto di adesione del 2003	—
			Allegato XIV, paragrafo 7, terzo comma dell'atto di adesione del 2003	Articolo 390